

REGNO D'ITALIA.

Milano li 10 Ottobre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI,
PODESTÀ, E SINDACI.

Mi affretto a diramare ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci l'estratto dei primi 84 articoli dell'Istruzione generale di S. E. il Sig. Conte Ministro della Guerra del 30 Settembre prossimo passato, che verrà in seguito distribuita.

In questa Istruzione sono stati mantenuti i principj fondamentali, e l'ordine dell'Istruzione 10 Novembre 1811, e sono stati soltanto dilucidati, ampliati, o modificati gli articoli, che alla giustizia, e saviezza di S. E. ne sono sembrati suscettibili, dietro anche le proposizioni dei Prefetti, e Vice-Prefetti del Regno, che nell'argomento sono state innoltrate alla superiore cognizione della sullodata E. S.

Riguardando l'unito Estratto le norme sulla classificazione dei Coscritti per età, e per circostanze, e sulla di loro iscrizione primitiva, servirà così il medesimo di lume, e direzione ai Signori Podestà, e Sindaci per la più regolare esecuzione delle suddette operazioni, delle quali essi sono incaricati.

A quest'effetto raccomando loro di portare la massima attenzione sopra ciascuno degli articoli, che sono quegli stessi della succennata Istruzione 30 Settembre, e sopra tutte indistintamente le note del suddetto Estratto, le quali dimostrano le differenze fra l'Istruzione del 10 Novembre 1811, e quella da diramarsi del 30 Settembre di quest'anno, nella parte appunto, che tratta della iscrizione primitiva, e della classificazione dei Coscritti.

Mi prego di attestare ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

H. 179.

P. 6. no. ottobre 1811.

ESTRATTO dei primi 84 articoli della istruzione generale di S. E. il signor Conte Ministro della Guerra del 30 settembre 1812 sulla coscrizione militare, contenenti le norme sulla classificazione dei coscritti per età e per circostanze, e sull'iscrizione primitiva dei coscritti; in seguito dei quali articoli si è posta la dimostrazione della differenza tra le disposizioni in essi contenute e quelle degli articoli corrispondenti dell'istruzione 10 novembre 1811 per quegli articoli che hanno subito variazione ().*

TITOLO PRIMO.

INDIVIDUI SOGGETTI ALLA COSCRIZIONE MILITARE.

ARTICOLO PRIMO.

TUTTI i nazionali dall'età di venti anni compiti sino a quella di venticinque terminati sono soggetti alla coscrizione militare.

2.

I nazionali della detta età restano coscritti per cinque anni consecutivi, e possono essere requisiti pel servizio militare colle norme ed eccezioni stabilite dalla legge e dai decreti.

3.

L'anno coscrizionario siegue lo stesso periodo dell'anno comune.

L'individuo che compie l'età di 20 anni non può essere soggetto alla coscrizione dell'anno nel decorso del quale compie questa età, ma diviene soggetto a quella dell'anno successivo.

Similmente allorchè compie il 25.^o anno non cessa di appartenere alla coscrizione che allo spirare dell'anno, nel decorso del quale compie la detta età.

4.

Qualunque nazionale fosse stato condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, del bando, della reclusione o della berlina, o alla degradazione civica, è decaduto dal diritto di servire nelle armate del regno: gli esecutori di giustizia, e i di loro ajutanti non sono portati sulle liste della coscrizione. (1)

5.

Sotto la denominazione di nazionali dovranno per la coscrizione del regno ritenersi,

§. 1.^o I figli di un Italiano, tanto se siano nati nel territorio del regno, quanto se siano nati fuori del territorio medesimo. (2)

NB. L'assenza dal regno, da qualunque epoca essa conti, sia avvenuta prima o dopo che l'individuo abbia compiuto l'età della coscrizione, o sia avvenuta anche prima che la legge della coscrizione fosse stata promulgata nel regno, o nel comune cui appartiene l'individuo, o prima anche dell'aggregazione di questo comune al regno, non dispensa l'individuo dagli obblighi della coscrizione.

(*) Si avverte che l'istruzione del 30 settembre 1812 ha mantenuto lo stesso ordine della materia e la stessa distribuzione degli articoli dell'istruzione 10 novembre 1811, e ciò nella vista di rendere più facile ai funzionari di leva ed ai coscritti l'intelligenza della nuova istruzione, e di far loro conoscere a colpo d'occhio le variazioni che alcuni articoli hanno subito nella medesima. Si avverte inoltre, in quanto alle dette variazioni, che l'istruzione 30 settembre 1812 ha mantenuto in sostanza generalmente le stesse massime di quella del 10 novembre 1811; e soltanto si sono nell'ultima istruzione dilucidate, ampliate e modificate alcune discipline per l'esecuzione delle stesse massime, o stabilite delle discipline prima non esistenti, e per qualche principio di massima portate nuove spiegazioni o determinati i casi di applicazione: il tutto sulle osservazioni nate dai risultamenti dell'esecuzione pratica dell'istruzione 10 novembre 1811.

² Quindi l'individuo che dopo essere stato assente in qualunque modo come sopra, rientri nel regno anche dopo aver compiuto l'età della coscrizione, non può essere sciolto dai carichi che per l'inadempimento degli obblighi di coscrizione gli fossero derivati, sul motivo di aver egli oltrepassato l'età della coscrizione, o di essere sortito dal suo comune prima della promulgazione in esso della legge di coscrizione, o prima dell'aggregazione del comune medesimo al regno. (3)

Nel solo caso in cui un Italiano sia stato naturalizzato all'estero con espressa autorizzazione del Governo italiano, riportata nei modi stabiliti dalle leggi civili, il medesimo si ritiene, dalla data di questa autorizzazione, non più soggetto agli obblighi di coscrizione. (4).

§ 2.^o I figli nati nel regno da uno straniero e domiciliati nel regno medesimo.

§ 3.^o Gli stranieri che hanno ottenuto la naturalizzazione nel regno, i figli degli stranieri che hanno ottenuto la naturalizzazione nel regno.

NB. Si avverte in quanto all'esecuzione del § 3.^o, che potranno, al pari degli stranieri naturalizzati nel regno, ritenersi soggetti alla coscrizione coloro, che venuti nel regno in tenera età, vi abbiano risieduto e vi risiedano attualmente, i di cui genitori, quantunque non abbiano domandato la naturalizzazione, vantino i requisiti necessari per ottenerla e sieno considerati stabilmente domiciliati nel regno. Lo stesso dicasi di quelli fra i suddetti individui, i di cui genitori fossero morti o partiti dal regno, ed essi avessero continuato a risiedervi. Qualora però sull'iscrizione di questi individui sulle liste di coscrizione si producessero delle eccezioni, i prefetti ne faranno circostanziato rapporto al direttore delle rassegne e della coscrizione militare. (5).

TITOLO II.

FUNZIONARI INCARICATI DELLE VARIE OPERAZIONI DI COSCRIZIONE E REQUISIZIONE.

Articolo 6.

Vi è in ogni dipartimento un consiglio dipartimentale di leva incaricato superiormente e responsabile di tutto ciò che ha rapporto alla coscrizione ed alla requisizione nel dipartimento.

Questo consiglio è composto dal prefetto, che ne è presidente, da un membro del consiglio di prefettura e da un uffiziale superiore dell'armata.

Il membro del consiglio di prefettura è scelto dal prefetto. La scelta sarà rinnovata di anno in anno su tutt'i membri del consiglio di prefettura, ogni qual volta il prefetto lo stimi conveniente, o si tratti di sollevare da questo carico un membro del consiglio di prefettura che lo avesse già sostenuto, e che ne facesse la domanda. (6).

L'uffiziale superiore viene destinato dal Ministro della guerra in ciascheduna leva; egli interviene a tutte le operazioni del consiglio di leva, e deve restituirsi al suo corpo o all'anteriore destinazione all'epoca stabilita dall'analogo decreto per termine della leva, a meno che per circostanze speciali non fosse superiormente autorizzata la di lui ulteriore permanenza presso il consiglio.

Tutti i membri del consiglio dipartimentale di leva devono assistere a ciascheduna seduta, eccetto il caso di malattia o di assenza permessa dall'autorità superiore. In questo caso il prefetto non può essere rimpiazzato che da un consigliere di prefettura o dal segretario generale: il consigliere di prefettura è rimpiazzato da altro consigliere destinato provvisoriamente dal prefetto.

In mancanza dell'uffiziale superiore, sia durante il periodo nel quale copre il posto di membro del consiglio di leva, sia dopo che questo periodo è spirato, occorrendo di radunarsi il consiglio di leva, l'uffiziale di gendarmeria più elevato in grado nel dipartimento prende il di lui posto nel consiglio, dietro invito del prefetto presidente. In caso d'impedimento (per qualunque motivo) dell'uffiziale di gendarmeria più elevato in grado nel dipartimento, prende il detto posto nel consiglio l'uffiziale di gendarmeria che gli succede in grado, e che sia disponibile. (7).

Le decisioni del consiglio di leva devono essere prese collegialmente, registrate sul processo verbale, e sottoscritte da tutti i membri del consiglio. (8).

⁷ I viceprefetti, sotto la vigilanza dei prefetti, sono incaricati delle operazioni della coscrizione e della requisizione nel circondario del loro distretto, e ne sono responsabili.

In quei distretti nei quali manca il viceprefetto, un membro del consiglio di prefettura, scelto dal prefetto, ne fa le veci.

La scelta sarà rinnovata di anno in anno su tutt'i membri del consiglio di prefettura, ogni qual volta il prefetto lo stimi conveniente o si tratti di sollevare da questo carico un membro del consiglio di prefettura che lo avesse già sostenuto, e che ne facesse la domanda. (9).

8.

In ogni cantone vi è una commissione cantonale di leva composta da tre municipali, o consiglieri comunali, scelti nei comuni componenti il cantone.

La scelta si fa dal viceprefetto nel distretto del quale il cantone è situato, ed è sottoposta all'approvazione del prefetto del dipartimento.

Il prefetto indica anche il membro che dovrà essere presidente della commissione, avendo sempre riguardo a quello dei tre membri, ch'è insignito di carica più elevata.

La scelta sarà rinnovata ogni anno su tutt'i municipali o consiglieri comunali nel cantone, ogni qual volta siavi la convenienza del servizio, e si tratti di esonerare da questo carico i membri della commissione, che lo avessero già sostenuto, e ne facessero la domanda. (10).

La commissione di leva risiede nel comune capoluogo del cantone: essa si raduna nel locale della municipalità: gli atti della commissione si tengono separatamente in questo locale.

NB. Qualora per mancanza di locale nel capoluogo di un cantone, o per qualunque altro motivo considerevole, il prefetto riconoscesse indispensabile che la commissione cantonale di leva si radunasse nel capoluogo di altro cantone, od anche nel locale stesso ove risiede la commissione di leva di un altro cantone, il prefetto potrà ordinarlo; ben inteso però che gli atti delle due commissioni cantonali, quando ambedue risiedano nello stesso locale, sieno tenuti sempre separatamente. (11).

Ad ogni commissione di leva sarà assegnato un segretario da prendersi tra i segretari dei comuni componenti il cantone: la scelta si fa dal prefetto sulla tripla che gli propone il viceprefetto. Se fra i segretari dei comuni del cantone non si potesse con convenienza del servizio scegliere il segretario della commissione cantonale, il prefetto potrà sceglierlo fra i segretari dei comuni di un altro cantone, ed anche, quando fosse indispensabile, fra individui che non abbiano questa qualità. (12).

NB. Nel caso preveduto al NB. precedente, lo stesso individuo potrà esercitare le funzioni di segretario di due commissioni cantonali di leva, allorché il prefetto lo riconosca conveniente al servizio. (13).

Le commissioni cantonali di leva non corrispondono col consiglio di leva se non col mezzo del viceprefetto, o del f. f. di viceprefetto, del distretto al quale ciascheduna commissione cantonale di leva appartiene. Il consiglio di leva dirige al viceprefetto, o al f. f., tutti gli ordini relativi alle commissioni cantonali di leva del distretto rispettivamente affidatogli. Le commissioni cantonali presenteranno al viceprefetto i loro travagli in esecuzione degli ordini ricevuti: il viceprefetto dovrà esaminare questi travagli, riconoscerne la regolarità, far eseguire la correzione di quelli che lo esigessero, e nell'accompagnarli al consiglio di leva dovrà sempre esporre il proprio parere sui travagli delle commissioni. Le commissioni cantonali domanderanno ai viceprefetti tutti gli schieramenti, e le istruzioni delle quali abbisognassero: i viceprefetti, qualora non credessero di poter essi somministrare gli schieramenti o le istruzioni richieste, consulteranno l'autorità del consiglio di leva. (14).

NB. Nel primo distretto di ogni dipartimento, facendo le veci di viceprefetto un consigliere di prefettura, il quale non ha stabilito un uffizio, gli sarà assegnato per di lui uffizio il locale stesso che è destinato per la commissione del cantone primo di questo distretto. Il segretario di detta commissione sarà anche il segretario dello stesso consigliere di prefettura per l'oggetto indicato al precedente paragrafo. (15).

Le municipalità sono incaricate in ogni comune delle operazioni della coscrizione e della requisizione, sotto la vigilanza della commissione cantonale e del viceprefetto del rispettivo circondario.

In ogni capoluogo di dipartimento è destinato di permanenza un ufficiale che comanda il deposito di coscrizione del dipartimento.

Allorchè il Governo lo prescrive, è spedito in ciaschedun dipartimento un distaccamento di uffiziali e sottuffiziali destinati al servizio del reclutamento: essi vengono distribuiti nei varj distretti e cantoni del dipartimento. L'uffiziale più graduato o più anziano, che comanda il distaccamento, staziona nel capoluogo dipartimentale.

TITOLO III.

CLASSIFICAZIONE DEI COSCRITTI.

PARTE PRIMA.

DIVISIONE DEI COSCRITTI PER ETA'.

Articolo 12.

I coscritti si dividono in cinque classi:

- La prima classe comprende quelli dell'età di venti anni compiti.
- La seconda quelli dell'età di ventun anni compiti.
- La terza quelli dell'età di venticdue anni compiti.
- La quarta quelli dell'età di ventitré anni compiti.
- La quinta quelli dell'età di ventiquattro anni compiti.

13.

Per determinare la classe di ciascun anno, alla quale i coscritti devono appartenere per età, si calcola l'età ch'essi avranno al primo gennajo dell'anno stesso. Apparterrà pertanto alla prima classe di un anno quel coscritto che al primo gennajo avrà compita l'età di venti anni, e non i ventuno: se al detto giorno avrà compiti i ventun anni, e non i venticdue, apparterrà alla seconda classe; e così di seguito.

14.

Le classi cambiano di numero nel progresso di cinque anni, cosicchè la prima classe di un anno diviene rispettivamente seconda, terza, quarta e quinta dei quattro anni successivi. Questo cambiamento si realizza al primo giorno di ciascheduno dei quattro anni successivi.

15.

Collo spirare del 31 dicembre di ogni anno la classe quinta dell'anno stesso cessa di appartenere alla coscrizione.

PARTE SECONDA.

DIVISIONE DEI COSCRITTI PER CIRCOstanze.

CAPITOLO PRIMO.

Eccettuati.

Articolo 16.

Sono eccettuati dalla requisizione i coscritti esistenti al servizio militare attivo in uno dei corpi dell'armata attiva di terra o di mare in qualità di volontari, purchè il loro arrolamento sia stato contratto prima del giorno della rettificazione delle liste del rispettivo comune (articolo 417). (16)

NB. I musicanti salariati non potranno essere considerati come i volontari, né eccettuati dalla requisizione: essi sono considerati come gli altri coscritti della loro classe

non esistenti al servizio, e sottoposti alle stesse vicende: qualora venissero per ordine di numero requisiti, essi rimarranno al corpo nel quale servono, e vi conteranno non più come musicanti salariati, ma come coscritti requisiti e compresi nel contingente (art. 177).

L'individuo ch'è all'armata in qualità di supplente non è per questo solo motivo eccettuato dalla requisizione; egli è considerato come gli altri coscritti della sua classe non esistenti al servizio, e sottoposto alle stesse vicende: qualora venisse per ordine di numero requisito per proprio conto, rimarrà al corpo nel quale serve, e vi conterà non più in qualità di supplente, ma in qualità di coscritto requisito e compreso nel contingente: il requisito ch'egli rappresentava come supplente dovrà rimpiazzarlo. Questa avvertenza non riguarda che i supplenti ammessi prima dell'attivazione dell'istruzione 10 novembre 1811, i quali all'atto dell'ammissione non avessero ancora toccata l'età della coscrizione, o quelli minori di detta età ammessi dopo la detta epoca per superiore speciale disposizione (art. 198).

Vedasi inoltre al NB. dell'art. 44 la definizione dei corpi dell'armata attiva di terra o di mare: qualunque altra destinazione, sebbene ad un'armata attiva, non può operare eccezione dalla requisizione come il servizio in uno dei detti corpi. (17)

17.

Sono eccettuati dalla requisizione gli esistenti in una delle scuole o collegi militari del regno in qualità di alunni od allievi.

NB. Essi non possono essere requisiti finchè esistono nella scuola. Se ne sortono senza aver dal Governo una destinazione e non hanno ancora oltrepassato l'età della coscrizione, essi sono compresi nella prima classe dell'anno immediatamente successivo a quello in cui sortono dalla scuola; e qualora delle malattie contratte o sviluppatesi alla scuola non li mettessero nel caso di un'assoluta riforma, che sarà riconosciuta dal consiglio di leva del loro dipartimento, saranno portati nella competente lista dei requisibili della stessa classe (18).

Gli allievi civili della scuola veterinaria, di Milano non sono eccettuati dalla coscrizione; gli allievi militari della scuola medesima sono sotto tutti i rapporti di coscrizione assimilati agli esistenti nelle scuole o nei collegi militari.

I paggi di Sua Maestà sono egualmente sotto tutti i rapporti di coscrizione assimilati agli esistenti nelle scuole militari.

Gli individui che avessero ottenuto il premio di 1.^a classe dall'accademia delle belle arti, sono eccettuati dalla requisizione (19).

18.

Sono eccettuati dalla requisizione i congedati regolarmente dall'armata dopo 4 anni di servizio effettivo.

NB. Quelli che fossero stati congedati dall'armata per qualunque causa prima di avervi servito quattro anni, non hanno diritto all'eccezione. Quelli che fossero stati riformati per fisica inabilità al servizio, qualora la causa della loro inabilità venisse a cessare prima ch'essi compissero l'età della coscrizione, saranno di nuovo spediti all'armata, né potranno contare per contingente dell'anno nel quale marciano (20).

19.

Sono egualmente eccettuati dalla requisizione gli ammogliati prima dell'epoca della legge di coscrizione.

NB. Per l'epoca della legge di coscrizione si ritiene, negli antichi dipartimenti la data della legge stessa: negli altri dipartimenti e comuni si ritiene la data dell'attivazione in essi della legge e dei decreti sulla coscrizione: nei comuni che facevano parte dell'impero francese ed ultimamente aggregati al regno, si ritiene la data dell'attivazione della legge e dei decreti di coscrizione seguita nei comuni stessi nel tempo che facevano parte dell'impero (21).

20.

Gli ammogliati prima dell'epoca della legge di coscrizione, ed ora vedovi con prole, sono eccettuati dalla requisizione.

NB. Si avverte come al NB. dell'articolo precedente.

21.

I compresi nei ruoli dell'iscrizione marittima sono pure eccettuati dalla requisizione per l'armata di terra.

22.

Sono inoltre eccettuati dalla coscrizione i coscritti addetti al servizio della religione dello stato, almeno con uno degli ordini maggiori.

3

Gli addetti al servizio della religione dello stato non aventi alcuno degli ordini maggiori possono essere eccettuati dalla requisizione colle seguenti norme:

1.^o Nelle diocesi ove sono stabiliti i seminarj a pensione sono eccettuati coloro che, destinati agli ordini sacri, vivono in pensione nel seminario della diocesi, quando ve ne sia uno solo, o nel seminario principale, quando ve ne siano più di uno, e sono iscritti nella matricola del seminario medesimo.

L'eccezione non può in modo alcuno essere applicata a quelli che non vivono in comunità nel seminario, e che frequentano soltanto le scuole per lo studio delle belle lettere e delle scienze; né agli allievi dei seminarj subalterni nelle diocesi ove esista più di un seminario.

2.^o Sono eccettuati, quantunque non conviventi nel seminario, i giovani destinati agli ordini sacri,

1.^o Nelle diocesi ove i seminarj a pensione non hanno potuto ancora essere stabiliti;

2.^o In quelle che non hanno seminarj, e i di cui giovani, che si dedicano allo stato ecclesiastico, studiano nelle scuole esterne;

3.^o Nelle diocesi sopprese, i giovani delle quali dovrebbero vivere in pensione nel seminario principale della diocesi alla quale la diocesi soppressa dev'essere riunita, ma la riunione non è stata interamente effettuata.

NB. In ciascheduna di queste diocesi però non dev'essere eccettuato dalla coscrizione che semplicemente il numero stabilito alla medesima dal relativo decreto.

I prefetti ricevono dai vescovi le note dei giovani dell'età della coscrizione, che sono ammessi nei seminarj delle rispettive loro diocesi, e di quelli che ne sortono (22).

Finalmente sono eccettuati dalla requisizione i figli unici, i di cui genitori settuagenari non hanno mezzi di sussistenza e sono dai figli stessi sostenuti.

NB. Si compete l'eccezione al figlio unico, ancorché uno solo dei genitori sia supersteite, purché abbia settant'anni compiti.

Se ambi i genitori sono viventi, non si calcola l'età della madre; il padre però deve avere settant'anni compiti.

Si avverte come al NB. dell'art. 37, che l'esistenza di sorelle del coscritto non altera la di lui qualità di unico per l'applicazione di questo articolo (23).

Se il padre del coscritto fosse morto, ma esistesse l'avo in età di 70 anni compiti, o l'avola vedova della stessa età, e non esistessero più paterni del coscritto, il coscritto sarà assimilato al figlio unico di genitori settuagenari, purché sia egli l'unico sostegno degli avi, mancanti d'altronde di mezzi di sussistenza (24).

I viceprefetti all'atto della rettificazione delle liste riconoscono i casi di eccezione riportati agli articoli 16 al 22, salva la sanzione del consiglio di leva all'atto della approvazione delle liste.

I casi riportati agli articoli 23 e 24 sono riconosciuti dal consiglio di leva.

Si fa eccezione dei coscritti ammissibili al corpo delle guardie d'onore, le liste dei quali compilandosi dal consiglio di leva, è al medesimo riservato il riconoscere tutti i casi di eccezione di questi coscritti (articoli 101, 115 e 125.) (25).

Pei coscritti che sono in uno dei casi di eccezione indicati agli articoli 16 al 24 devono prodursi, nel periodo stabilito per l'iscrizione primitiva, alla municipalità del comune cui appartengono o nel quale risiedono, i documenti dai quali constino i titoli rispettivi.

I coscritti medesimi devono inoltre presentarsi innanzi al viceprefetto nel giorno in cui esegue la rettificazione delle liste del rispettivo loro comune (o innanzi al consiglio di leva se sono ammissibili al corpo delle guardie d'onore) (26).

I coscritti che non espongono e non documentano i titoli di eccezione come sopra, decadono da ogni diritto all'eccezione, e rientrano nella classe dei coscritti non privilegiati dalla legge, dei quali seguono le vicende.

Il consiglio di leva è il solo giudice dell'applicazione di questa misura, e può ammettere le giustificazioni dei coscritti che per ignoranza o per qualche motivo degno di considerazione non avessero potuto esporre e documentare in tempo i propri titoli, purché li documentino prima dell'epoca dell'approvazione definitiva delle liste eseguite dal consiglio medesimo, o prima della chiusa del processo verbale delle sedute ordinarie del consiglio per la leva dell'anno.

Quanto ai coscritti esistenti in una scuola o collegio militare o nella scuola veterinaria, agl'impiegati al servizio attivo dell'armata di terra o di mare, ai paggi di Sua Maestà, ed a coloro che hanno ottenuto il premio di 1.^a classe nell'accademia delle belle arti, i consigli di leva, in vista della loro posizione, non faranno loro alcun carico di non aver prodotto i documenti. Ad ogni modo questi individui saranno ammessi in qualunque tempo a giustificare i loro titoli.

NB. I musicanti salariati e i supplenti sono parificati agli individui menzionati al paragrafo precedente, qualora per un titolo diverso da tale loro qualità avessero diritto all'eccezione (27).

Decadono egualmente da ogni diritto all'eccezione i coscritti, che avendo esposti i loro titoli non si presentassero innanzi al viceprefetto (o al consiglio di leva se fossero ammissibili alle guardie d'onore) alla rettificazione delle liste, o non provassero di essere da causa legittima impediti a presentarsi.

Qualora però il viceprefetto riconoscesse attendibili i documenti da questi coscritti esibiti alla municipalità, e rilevasse dai medesimi provato incontestabilmente il titolo di eccezione, ne riferisce al consiglio di leva, il quale, previe le opportune indagini per riconoscere la causa della mancanza dell'individuo, pronunzia se questa pena siagli applicabile. Dietro le stesse considerazioni regola le sue decisioni il consiglio di leva pei coscritti ammissibili alle guardie d'onore, i quali non si presentassero nel giorno dell'esame della lista generale di essi, stabilita all'art. 128.

Anche pei coscritti i quali non si sono presentati alla rettificazione delle liste, il consiglio di leva non potrà pronunziare alcuna abilitazione dopo la chiusa del processo verbale delle sue sedute ordinarie per la leva dell'anno.

Sono, a motivo della loro stessa posizione, dispensati dal presentarsi innanzi al viceprefetto (o al consiglio di leva) nel giorno della rettificazione delle liste i coscritti esistenti nei seminarj, nelle scuole militari, al servizio militare in un corpo, o impiegati al servizio attivo della marina, i paggi di Sua Maestà e i coscritti che hanno ottenuto il premio di 1.^a classe nell'accademia delle belle arti (28).

Fra i titoli indicati agli articoli 16 al 24 si distinguono quelli, che, per operare il privilegio a favor del coscritto, devono verificarsi prima dell'epoca della rettificazione delle liste, da quelli che, verificatisi anche dopo quest'epoca, producono l'applicazione del privilegio, purché si verifichino prima della requisizione del coscritto medesimo.

I titoli, l'acquisto dei quali dipende dalla volontà del coscritto, devono essersi verificati prima del giorno stabilito per la rettificazione delle liste del di lui comune (o se il coscritto è ammissibile alle guardie d'onore, prima del giorno della rettificazione delle liste complessive dipartimentali): di questa natura sono i titoli indicati agli articoli 16, 22 e 23.

I titoli, che verificandosi anche nel periodo che decorre dall'epoca della rettificazione delle liste fino a quella della requisizione del coscritto, possono operare a di lui favore l'applicazione del privilegio della legge, sono quelli non dipendenti dalla di lui volontà, ed indicati agli articoli 17, 21 e 24.

Finalmente i titoli indicati agli articoli 18, 19 e 20 non ammettono per loro natura le dette distinzioni (29).

Se un coscritto espone il falso, o produce un certificato esponente il falso, onde far valere a proprio vantaggio alcuno dei titoli di eccezione che in esso poi non si verifichi, è dichiarato primo a marciare, e ciò indipendentemente dalla pena in cui per la commessa falsificazione fosse incorso.

CAPITOLO II.

Esentati.

Articolo 29.

Sono esentati dalla requisizione i coscritti inabili al servizio militare attivo,
1.^o Perchè evidentemente deformi o mal conformati. Tali sono i ciechi, i gobbi,
i claudicanti, gli storpi e viziati negli arti principali, ecc.

2.^o Perchè di statura minore di 4 piedi e 9 pollici.

3.^o Perchè affetti da una malattia, o fisica imperfezione incompatibile coll'attivo servizio militare.

Questi coscritti sono sottoposti ad una tassa il di cui quantitativo viene determinato nel modo che si dirà in seguito all'articolo 392.

30.

Il quadro 4 annesso alle presenti istruzioni indica tutte le malattie o fisiche imperfezioni che esimono dal servizio militare.

31.

I consigli di leva, previa la visita dei medici o chirurghi delegati, sono esclusivamente incaricati di riconoscere i casi di esenzione dei coscritti ammissibili ai corpi delle guardie d'onore e dei veliti reali.

I viceprefetti, in concorso della commissione cantonale di leva, del comandante il reclutamento nel distretto, qualora vi esista, e del comandante la gendarmeria, riconoscono, dietro la visita dei medici o chirurghi delegati, i casi d'esenzione pel rimanente dei coscritti, salvo sempre la sanzione del consiglio di leva, e salvo la decisione dello stesso consiglio sui casi dubbi o nei quali vi fosse disparità di opinione tra i detti funzionari (30).

Quanto ai coscritti che fossero riconosciuti nel 2.^o caso di esenzione si osserva la seguente norma: quelli la di cui statura non eccede piedi 4, pollici 7 e line 6 sono esentati dalla requisizione: gli altri che sono di una statura maggiore sono ritenuti provvisoriamente fra i requisibili, e sono requisiti, qualora estraggano un numero di marcia e pervengano entro l'anno alla statura di piedi 4 e pollici 9: essi sono esentati dalla requisizione nell'anno successivo qualora non siano allora divenuti della statura di piedi 4 e pollici 9 (articoli 86, 144, 169 e 228) (31).

32.

I coscritti che si credono in uno dei casi di esenzione sconsigliati, devono all'atto della loro iscrizione richiederne l'applicazione ed esporre la propria malattia o fisica imperfezione alla municipalità del comune della loro attuale residenza, e devono poi presentarsi innanzi al viceprefetto all'atto della rettificazione delle liste (o innanzi al consiglio di leva del proprio dipartimento se sono ammissibili ai corpi delle guardie d'onore o dei veliti reali) (articoli 66, 75, 129 e 135).

33.

Coloro pei quali in qualunque tempo venisse provato che abbiano scientemente, o dolosamente tacito innanzi alla municipalità le proprie malattie, o fisiche imperfezioni, nella vista di sottrarsi al pagamento della tassa, o di far numero nel contingente del loro comune fino a che il contingente medesimo fosse ammesso al corpo, saranno obbligati a pagare una tassa doppia di quella che avrebbero dovuto pagare se le avessero dichiarate; questa tassa non potrà eccedere il maximum stabilito dalla legge (articolo 392).

Quelli fra i suddetti coscritti, le di cui facoltà ne li rendessero insuscettibili, potranno essere obbligati a dare un supplente il quale non conterà pel contingente.

Il consiglio di leva è il solo giudice competente per l'applicazione di questa pena allorchè l'inabilità del coscritto è riconosciuta prima della di lui spedizione ad un corpo (articolo 227).

Se qualche coscritto non avesse esposte le proprie fisiche indisposizioni alla municipalità all'atto dell'iscrizione, e si presentasse e le esponesse al viceprefetto nell'atto della rettificazione delle liste, il consiglio di leva potrà, qualora concorranon dei motivi degni di considerazione, non fargli alcun carico del silenzio tenuto innanzi alla municipalità e farlo classificare al suo posto (articoli 96 e 115).

Quii coscritti che dopo la loro spedizione ad un corpo fossero riconosciuti nel caso preveduto al presente articolo, di avere cioè dolosamente o scientemente tacite le proprie fisiche indisposizioni, saranno soggetti alle stesse pene dietro decisione del direttore delle rassegne e della coscrizione militare (articoli 295 e 353).

Le pene indicate al presente articolo non potranno in nessun modo essere applicate ai coscritti, i quali dopo la loro iscrizione sul registro della municipalità, o dopo la rettificazione delle liste o dopo la loro presentazione al consiglio di leva fossero per effetto di un accidente qualunque o di una causa evidentemente involontaria diventati inabili al servizio (32).

34.

Sono dichiarati primi a marciare i coscritti che ad oggetto di ottenere indebita esenzione avessero dolosamente esposto una malattia o fisica imperfezione dalla quale non fossero affetti, o l'esistenza della quale non fosse poi riconosciuta all'atto della visita innanzi al viceprefetto o al consiglio di leva.

Se però un coscritto, all'atto dell'iscrizione sul registro della municipalità, fosse stato realmente affetto dalla malattia o fisica imperfezione da esso dichiarata, o se risultasse ch'egli non abbia avuto intenzione d'ingannare, non gli sarà fatto alcun carico, qualora la detta malattia od imperfezione non fosse poi riconosciuta dal viceprefetto o dal consiglio di leva.

Sono egualmente dichiarati primi a marciare coloro che avessero simulato una malattia o fisica imperfezione ch'essi non avevano, e coloro che si fossero procurata comunque un'indisposizione passeggiata: e ciò salvo le pene più forti, cui la simulazione o i mezzi dal coscritto adoperati potessero dar luogo.

Il consiglio di leva è il giudice dell'applicazione del presente articolo (art. 101, 115, 143 e 233) (33).

35.

Sono in oltre dichiarati primi a marciare coloro che avendo richiesto alla municipalità l'applicazione di uno dei casi di esenzione, non si presentassero poi all'atto della rettificazione delle liste innanzi al viceprefetto (o al consiglio di leva se fossero ammissibili ai corpi delle guardie d'onore o dei veliti reali), e non provassero di essere stati da legittima causa impediti a presentarsi (art. 92).

Se in seguito questi coscritti fossero requisiti, e non potessero essere diretti all'armata, perchè riconosciuti inabili al servizio attivo, essi sarebbero sottoposti alle disposizioni indicate all'art. 33.

36.

Sono arrestati e messi a disposizione del Governo per essere impiegati ad un servizio qualunque al seguito delle armate i coscritti imputati di essersi volontariamente resi inabili al servizio militare nella linea, sia colla mutilazione di una qualunque parte del loro corpo, sia coll'indebolimento della loro vista, provocato con mezzi artificziali, sia coll'estrazione di qualche dente o coll'acquisto di qualche infirmità fitizia o momentanea, i quali non provassero che l'imperfezione, per cui essi vengono ritenuti inabili, sia indipendente dalla loro volontà.

I prefetti sono esclusivamente incaricati di riconoscere le prove che venissero addotte in proposito dai coscritti, e di ammetterle o rigettarle, e disporre poi dei coscritti medesimi secondo i risultamenti.

I coscritti che saranno messi, come sopra, a disposizione del Governo, verranno consegnati alla gendarmeria per essere tradotti di brigata in brigata al luogo ove saranno destinati, e che verrà indicato ai prefetti dal direttore delle rassegne e della coscrizione militare (34).

CAPITOLO TERZO.

Ultimi a marciare.

Articolo 37.

E dichiarato ultimo a marciare il coscritto figlio unico di padre vivente o di madre vedova.

NB. Per l'applicazione di quest'articolo è considerato unico chiunque non ha fratelli maschi, quantunque abbia sorelle.

5

Compete l'applicazione di questo articolo al coscritto, tanto se ambi i genitori sieno viventi, quanto se sia vivente un solo.

Qualora sia vivente la sola madre, conviene che la medesima sia in istato di attuale vedovanza (35).

38.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto orfano di padre e di madre, che non abbia fratelli maschi, e che abbia il carico dell'avolo o dell'avola paterna o di ambidue, qualora però non abbia zii paterni.

NB. Se la madre del coscritto fosse vivente, ma fosse passata a seconde nozze, compete al coscritto l'applicazione di quest' articolo per esser egli unico sostentamento dell'avolo o dell'avola paterna. Se la madre fosse attualmente vedova, il caso del coscritto è previsto all' articolo precedente (36).

39.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto il di cui padre o la di cui madre vedova abbia 70 anni compiti, nel solo caso però che senza il soccorso di questo figlio il padre o la madre vedova rimanesse priva di mezzi di sussistenza.

NB. Questo privilegio non può essere accordato che ad un solo figlio, qualunque ne sia il numero e purchè non sia stato applicato ad altro fratello ancora vivente. Si eccettua il caso in cui il fratello, quantunque gli sia stato applicato il privilegio, non ne abbia risenito beneficio, e sia stato requisito, ed abbia raggiunto personalmente l'armata: in questo caso è applicato all' attuale coscritto il privilegio.

Qualora il padre o la madre del coscritto abbia cessato di vivere, ed esista il di lui avolo o la di lui avola paterna, la disposizione di quest' articolo è applicata al coscritto medesimo, purchè si verifichino le condizioni su indicate (37).

40.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto orfano d'ambi i genitori, il quale abbia a suo carico uno o più fratelli o sorelle di età minore a quella del coscritto medesimo, purchè questi conviva coi fratelli o con le sorelle, provveda alla loro educazione, e col prodotto del suo travaglio somministri loro il sostentamento pel quale manchino loro altri mezzi, nè sieno essi ancora atti a procacciarselo col proprio travaglio (38).

NB. La disposizione di quest' articolo è applicata al coscritto,

1.º Sebbene esistano sorelle di età maggiore del coscritto, le quali però, o perchè maritate, o perchè incapaci, non possano provvedere esse medesime al sostentamento dei fratelli o sorelle minori;

2.º Sebbene esistano fratelli maggiori del coscritto, i quali però sieno per abituale stato d' infirmità incapaci a guadagnarsi il vitto;

3.º Sebbene esistano fratelli maggiori del coscritto, i quali però sieno nello stato abituale di demenza, furore o imbecillità pel quale la legge ammette l' interdizione;

4.º Sebbene il coscritto medesimo non conviva coi fratelli o con le sorelle minori, qualora però ne sia impedito dall' esercizio del proprio impiego, mestiere o professione, ritenuto sempre che sia egli il solo sostegno dei fratelli o delle sorelle;

5.º Tanto se il coscritto medesimo eserciti un' arte, mestiere o professione qualunque, quanto se sia commerciante o copra un' impiego, purchè dal guadagno del coscritto si traggia esclusivamente il sostentamento dei fratelli o delle sorelle;

6.º Tanto se i fratelli sieno nati dallo stesso padre e dalla stessa madre del coscritto (germani), quanto se sieno nati dalla stessa madre ma da padre diverso (uterini), quanto se siano nati dallo stesso padre ma da madre diversa (consanguinei), purchè questi fratelli non abbiano assolutamente altri parenti obbligati e capaci a provvedere al loro sostentamento, nè altri mezzi per assicurarla.

41.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto figlio maggiore di genitori, incapaci a guadagnarsi il vitto che abbia uno o più fratelli per età minore di quindici anni, o per malattia incapaci anch' essi a guadagnarsi il vitto, nel solo caso però che la famiglia non abbia altro mezzo di sussistenza che il prodotto del travaglio del coscritto (39).

NB. La disposizione di questo articolo è applicata al coscritto,

1.º Tanto se un solo, quanto se ambidue i genitori sieno superstiti;

2.º Sebbene esistano sorelle del coscritto, qualunque sia la loro età, le quali però, o perchè maritate o perchè incapaci, non possano provvedere al sostentamento della famiglia;

3.º In qualunque dei casi preveduti ai num. 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º dell' articolo precedente;

4.º Sebbene il coscritto avesse vivente la sola madre e questa fosse passata a seconde nozze, purchè però la madre sia, non ostante il di lei matrimonio, nello stato di assoluta miseria, ed incapace a mantenere i fratelli del coscritto, e questi fossero totalmente a di lui carico.

42.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto figlio unico di madre vedova, quantunque abbia uno o più fratelli consanguinei.

NB. Se questo coscritto avesse il padre vivente, non potrebbe il coscritto vantare il titolo d' unicità, poichè non sarebbe figlio unico di padre vivente, quantunque fosse unico del secondo matrimonio del padre (40).

43.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto figlio unico del secondo letto della madre, quantunque abbia uno o più fratelli uterini, qualora però abbia vivente il padre: in questo caso egli è figlio unico di padre vivente.

NB. Se il padre di questo coscritto fosse morto, non potrebbe il coscritto vantare il titolo di unicità, poichè allora, quantunque unico del secondo matrimonio della madre, non sarebbe, vista la concorrenza dei fratelli uterini, figlio unico di madre vedova. Si eccettua il caso in cui gli altri fratelli uterini del coscritto fossero all' armata, nel qual caso egli sarebbe parificato agli unici di madre vedova, giusta il 2.º NB. dell' articolo 48.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto figlio unico di madre, vedova anche del secondo marito, tanto se il coscritto medesimo sia nato dal primo, quanto se sia nato dal secondo matrimonio, purchè non esistano altri figli maschi del secondo o del primo matrimonio.

Giusta il § 3.º del NB. all' art. 37, il coscritto figlio unico del primo letto della madre passata a seconde nozze non può durante il secondo matrimonio della madre aver diritto al privilegio accordato dalla legge al figlio unico di madre vedova: egli riacquista questo diritto qualora la madre rimanga vedova anche del secondo marito senza avere figli maschi di esso (41).

44.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto avente un fratello presente al servizio militare attivo in uno dei corpi dell' armata attiva di terra o di mare.

È inoltre dichiarato ultimo a marciare il coscritto, un di cui fratello, avendo servito in uno dei corpi dell' armata attiva di terra o di mare, avesse ottenuto il congedo di riforma per ferite contratte in servizio, le quali abbiangli prodotto la totale o parziale perdita di uno degli arti principali, o la perdita del libero movimento di uno di questi arti (42).

NB. La denominazione di armata attiva di terra comprende unicamente i reggimenti, corpi e compagnie che si reclutano per via della costruzione, e che si nutriscono dagli altri corpi dell' armata; quella di armata attiva di mare comprende unicamente i corpi militari di marina, e gli equipaggi imbarcati sopra legni da guerra del Regno, esclusi gli individui così detti soprannumerari.

Gli uomini compresi nelle compagnie de' cannonieri guardacoste, de' pompieri, de' palafrenieri attaccati alle guardie d'onore e degl' infermieri non danno diritto ai loro fratelli al privilegio portato da questo articolo. Si eccettua il caso degli individui, che dopo di aver servito in uno dei corpi dell' armata attiva definiti nel paragrafo precedente, fossero poi diventati inabili al servizio attivo, e passati in una compagnia d' infermieri; questi individui danno diritto all' applicazione del presente articolo ai loro fratelli.

Si avverte inoltre che non può valutarsi il servizio di un individuo nelle truppe di una potenza estera, per operare l' applicazione di questo articolo ad un di lui fratello. Soltanto per quelli che esistessero in uno dei corpi dell' armata dell' impero francese, per solo effetto di requisizione di essi avvenuta nell' impero stesso, potranno i loro fratelli domandare l' applicazione di questo articolo.

E per ultimo si avverte, che, quantunque i coscritti requisiti pel contingente che rimane in riserva abbiano poi, allorchè sono chiamati in attività, destinazione ad uno dei corpi indicati nel 1.º § di questo NB., pure essi non possono, finchè non sieno chiamati in attività, essere

parificati agli esistenti nei corpi stessi per privilegio che ne deriverebbe ai loro fratelli. Quindi un coscritto non potrà essere classificato in quinta lista a motivo che un di lui fratello sia stato requisito per contingente della riserva, qualora non sia per anche marciato ad un corpo. Qualora il secondo coscritto raggiunga personalmente il corpo, il primo coscritto che era stato requisito, come sopra, per la riserva, potrà domandare la propria classificazione in quinta lista per l'esistenza di un fratello all'armata. Egli vi prende rango e categoria nel modo preveduto agli articoli 158 e 418 (43).

45.

Perchè un coscritto possa, giusta l'articolo precedente, essere dichiarato ultimo a marciare come avente un fratello al servizio militare, conviene che il fratello stesso sia entrato al servizio o per effetto di arruolamento volontario, o in qualità di coscritto requisito, o in qualità di sostituto (44).

NB. In conseguenza non può essere dichiarato ultimo a marciare il coscritto che ha un fratello esistente al servizio,

1.º Se il di lui fratello esista all'armata come supplente di altro coscritto requisito. Si fa eccezione del caso in cui l'individuo sia entrato al servizio come supplente di un proprio fratello requisito: in tal caso il nuovo coscritto di lui fratello è dichiarato ultimo a marciare. Ogni qualvolta accada che un individuo di età minore di vent'anni sia marciato come supplente di un proprio fratello, questi rimane garante per esso, e deve rappresentarlo nelle future coscrizioni: quindi allorchè l'individuo esistente all'armata come supplente di un proprio fratello tocca l'età della coscrizione, egli è situato sulla lista degli ultimi a marciare, e qualora egli venga requisito, il fratello per di cui supplente egli marciò, è obbligato di adempiere agli obblighi dipendenti da tale requisizione (45).

2.º Se il di lui fratello è rappresentato all'armata da un supplente. Può accadere che un coscritto marci personalmente senz'aver potuto godere del privilegio di ultimo a marciare, a motivo che il di lui fratello era rappresentato da un supplente all'armata, e che posteriormente alla marcia di questo coscritto il di lui fratello ch'era rappresentato da un supplente sia chiamato a rimpiazzare il supplente stesso. In questo caso il fratello che dovrà rimpiazzare il supplente avrà diritto di domandare la propria classificazione nella quinta lista della classe cui appartiene il fratello marciato: egli vi prende rango e categoria colle norme indicate agli articoli 158 e 418. In tal caso il rimpiazzo viene somministrato da questa classe, come se fosse il rimpiazzo di un individuo somministrato dalla classe medesima. Si eccettua il caso della diserzione del supplente provocata dalla mancanza del requisito all'adempimento delle condizioni stipulate: in tal caso il rimpiazzo deve essere dato dal requisito che somministrò il supplente, ed egli perde ogni diritto all'indicata provvidenza (46).

3.º Se il di lui fratello entrò al servizio in qualità di musicante, qualora non abbia in seguito preso la qualità di volontario, di requisito o di sostituto (47).

4.º Se il di lui fratello essendo stato requisito, non si fosse presentato o fosse disertato prima di arrivare al corpo, e perciò fosse stato condannato come refrattario, qualunque poi questo fratello fosse stato per qualunque disposizione ammesso in un corpo senza aver ottenuto la revocazione della sentenza contro di esso pronunziata.

La disposizione di questo numero non sarà in vigore se non per refrattari che venissero ammessi al servizio dal 16 novembre 1812 in poi. Tutti i riammessi dal 15 novembre 1812 retro, per effetto di qualsiasi disposizione, daranno ai loro fratelli il diritto di essere dichiarati ultimi a marciare (48).

5.º Se un di lui fratello fosse disertato da un corpo dell'armata, abbondante per effetto di qualunque disposizione questo fratello fosse poi stato riammesso in un corpo, senza che un consiglio di guerra speciale lo abbia assolto dall'accusa di diserzione.

La disposizione di questo numero non sarà in vigore se non per disertori che venissero riammessi al servizio dal 16 novembre 1812 in poi. Tutti i riammessi dal 15 novembre 1812 retro, per effetto di qualsiasi disposizione, daranno ai loro fratelli il diritto di essere dichiarati ultimi a marciare (49).

Si avverte quanto ai numeri 4 e 5 che non può negarsi l'applicazione dell'articolo 44 al coscritto, un di cui fratello sebbene condannato come refrattario, lo sia stato però ingiustamente ed abbia riportato la revocazione della sentenza, ed esista al servizio militare. Egualmente compete l'applicazione del detto articolo al coscritto, un di cui fratello sebbene accusato di diserzione e condannato anche in contumacia, in tempo che

giudizi in contumacia non erano aboliti, sia stato poi assolto con un giudizio in contrario da un consiglio di guerra speciale ed esista al servizio militare (50).

6.º Se un di lui fratello sia stato messo in qualunque corpo o avesse avuto qualsiasi destinazione al seguito dell'armata come inabilitatosi volontariamente al servizio militare (51).

Quanto ai coscritti che domandassero di essere dichiarati ultimi a marciare, perchè un di loro fratello avesse ottenuto il congedo di riforma per ferite riportate in servizio, le quali gli abbiano prodotto la perdita totale o parziale di uno degli arti principali o la perdita del libero movimento di uno di questi arti, i numeri 1.º, 4.º, 5.º e 6.º del precedente NB. non saranno loro applicabili: e perciò si competerà ai coscritti medesimi il privilegio stabilito coll'art. 44, abbondante il fratello congedato per ferite riportate in servizio, come sopra, fosse stato supplente, o refrattario riammesso, o disertore riammesso (52).

46.

Non può essere dichiarato ultimo a marciare il coscritto che abbia un solo fratello esistente al servizio militare o congedato per i motivi indicati all'art. 44, qualora,

1.º Altro di lui fratello dell'età della coscrizione goda attualmente per lo stesso motivo di tal privilegio;

2.º Altro di lui fratello uscito dall'età della coscrizione abbia per lo stesso motivo goduto del privilegio medesimo e non sia stato requisito.

La stessa disposizione ha luogo anche se questo fratello sia morto, tanto se la di lui morte sia avvenuta mentre era ancora soggetto per età alla coscrizione, quanto se sia avvenuta dopo che aveva oltrepassato tale età.

Se due fratelli esistano al servizio, o sieno stati congedati per i motivi indicati all'art. 44, allora due coscritti loro fratelli han diritto di godere di detto privilegio, e quindi se uno di essi lo goda attualmente o lo abbia goduto, ha diritto di goderlo anche il secondo coscritto. Parimente per tre fratelli esistenti al servizio, o congedati come sopra, tre altri coscritti loro fratelli han diritto al privilegio suindicato, e così successivamente (53).

47.

Se ad un coscritto sia stato applicato il privilegio accordato dall'art. 44, ma non ne abbia risentito beneficio, poichè quanunque fosse stato posto tra gli ultimi a marciare, sia stato però requisito ed abbia raggiunto personalmente l'armata, questo coscritto non verrà per l'applicazione dell'art. 46 calcolato fra quelli che hanno goduto il privilegio.

Se un individuo sia disertato dall'armata, comunque prima della sua diserzione abbia prodotto l'applicazione del privilegio ad un suo fratello, egli non può nell'applicazione dell'art. 46 essere calcolato fra quelli esistenti all'armata.

Il coscritto che ha ottenuto il privilegio portato dall'art. 44 per l'esistenza di un suo fratello all'armata, decade dal godimento di questo privilegio in qualunque tempo il fratello disertò, purchè il coscritto stesso non abbia compito il quinto anno d'iscrizione: allora il coscritto passa nella quarta lista della classe cui appartiene per età.

Se due fratelli sono coscritti nella stessa classe, ed un solo fratello esista al servizio, o ne sia stato congedato come sopra, talchè ad un solo coscritto possa applicarsi l'articolo 44, il privilegio compete a quello dei due coscritti che è maggiore di età. Se i due coscritti sono gemelli, il privilegio compete a quello di essi che le leggi civili considerano il maggiore sotto i rapporti di famiglia.

Finalmente perchè il coscritto possa domandare l'applicazione dell'articolo 44 come avente un fratello che esiste al servizio militare, o che fu congedato per ferite, conviene che il fratello stesso sia germano o consanguineo. I fratelli uterini non danno alcun privilegio ai coscritti sotto il rapporto della loro esistenza all'armata, o del loro congedo dall'armata. Vedasi il NB. 2.º del seguente articolo (54).

48.

I coscritti, che hanno fratelli presenti al servizio militare attivo in uno dei corpi dell'armata attiva di terra o di mare, devono, oltre questo rapporto, essere anche considerati, sotto il rapporto dei loro genitori, del numero dei fratelli che rimangono nella famiglia e delle circostanze della famiglia medesima. In conseguenza dei

¹⁴
detti ulteriori rapporti, i coscritti hanno diritto di essere classificati nello stesso modo e nella medesima categoria dei coscritti ai quali vengono sotto i medesimi rapporti parificati (55).

NB. Si osservano pertanto le seguenti norme:

1.^o Se il coscritto che ha vivente uno o ambi i genitori, ed ha uno o più fratelli all'armata, rimane unico in famiglia, e oltre gli esistenti all'armata non ha altro fratello maschio né ammogliato, né emancipato, né diviso comunque dalla casa paterna, il coscritto è parificato ai figli unici di padre vivente o di madre vedova, dei quali trattano gli articoli 37, 42 e 43, ed ha diritto alla categoria terza (articolo 158). Lo stesso vale se il coscritto avesse a suo carico l'avolo o l'avola paterna; egli sarebbe parificato ai coscritti, dei quali tratta l'art. 38.

2.^o Se nel caso suddetto il padre, o la madre (qualora sia vedova), abbia l'età di 70 anni compiuti, e non abbia altri mezzi di sussistenza oltre quelli procuratigli dal figlio coscritto, questi viene parificato al figlio unico di genitori settuagenari non aventi mezzi di sussistenza, dei quali tratta l'articolo 24 § 1, ed ha diritto all'eccezione dalla requisizione. Lo stesso vale se il coscritto fosse nel caso dell'art. 24 § 2, ed avesse a suo carico l'avolo o l'avola paterna.

3.^o Se nel caso preveduto dal precedente paragrafo (cioè di genitori settuagenari non aventi mezzi di sussistenza) esistono altri fratelli, nessuno de' quali possa provvedere al mantenimento dei genitori, il coscritto è parificato al figlio di padre settuagenario non avente mezzi di sussistenza, ed ha diritto alla categoria quarta (art. 158).

4.^o Se il coscritto è orfano d'ambi i genitori, ed ha uno o più fratelli o sorelle minori di lui, è parificato al coscritto maggiore di più fratelli orfani, dei quali tratta l'articolo 40, ed ha diritto alla categoria quinta (art. 158).

5.^o Finalmente se il coscritto, non computandosi il fratello o i fratelli esistenti all'armata, sia nella famiglia il maggiore de' figli di genitori viventi col carico di uno o più fratelli incapaci, per età minore di 15 anni o per malattia, a guadagnarsi il vitto, egli è parificato ai coscritti, dei quali parla l'articolo 41, ed ha diritto alla categoria quinta (art. 158).

Gli individui che sono all'armata in qualità di supplenti di un altro coscritto requisito, da qualunque epoca essi servano in tale qualità, sono, per l'applicazione di questo articolo, considerati come s'esistessero presso la famiglia.

Gli individui esistenti in un collegio o scuola militare, sono, per l'applicazione di questo articolo, considerati come s'esistessero all'armata (56).

NB. Quantunque col § ultimo dell'articolo precedente sia indicato, che i coscritti non hanno diritto all'applicazione dell'articolo 44 per l'esistenza dei loro fratelli uterini all'armata, e siasi al NB. dell'articolo 43 stabilito, che non può godere il privilegio come unico il coscritto figlio unico di uno dei matrimoni della madre, allorché esistano figli dell'altro di lei matrimonio, si fa però eccezione del caso, in cui un coscritto avente fratelli uterini, rimanga unico presso la madre, e tutt'i di lui fratelli esistano all'armata. In questo caso il coscritto è parificato ai figli unici di madre vedova dei quali tratta l'articolo 37, ed ha diritto alla categoria terza. Similmente se il coscritto per l'esistenza di alcuno dei fratelli uterini all'armata diviene il maggiore degli altri fratelli uterini, egli è parificato (secondo i casi) ai coscritti dei quali è menzione agli articoli 40 e 41, e ha diritto nelle categorie rispettive. (57).

49.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto, un di cui fratello morì in attività di servizio in uno dei corpi dell'armata attiva di terra o di mare.

NB. Le discipline degli articoli 46, 47 e 48, sono comuni ai coscritti, un di cui fratello morì in attività di servizio.

I numeri 1, 4, 5 e 6 dell'art. 45, non sono applicabili in questo caso: quantunque l'individuo morto in attività di servizio foss' stato supplente, o refrattario riammesso, o disertore riammesso, o inabilitatosi volontariamente, compete al di lui fratello l'applicazione del presente articolo 49.

Non ha diritto all'applicazione del presente articolo 49 il coscritto, un di cui fratello diede un supplente il quale è morto in attività di servizio (58).

50.

Colle stesse avvertenze degli articoli 45, 46, 47 e 48 è considerato come se avesse un fratello al servizio militare attivo in uno de' corpi dell'armata attiva di terra o di mare quel coscritto, un di cui fratello mentre faceva parte di uno di tali corpi,

cadde prigioniero di guerra dell'inimico, ed è ritenuto esistere tuttora nelle prigioni di guerra.

Se il fratello sia morto nelle prigioni di guerra, il coscritto è parificato a quello di cui fratello morì in attività di servizio militare.

Se il fratello è stato cancellato dai ruoli per essere rimasto all'ospitale da lunga data senza aversene contezza alcuna, non compete al coscritto alcun privilegio.

51.

È dichiarato ultimo a marciare il coscritto ammogliato dopo l'epoca della legge di coscrizione, il quale abbia la moglie vivente e conviva con essa.

NB. È considerato convivente colla propria moglie il coscritto,

1.^o Che abiti seco lei sotto il medesimo tetto;

2.^o Che abbia abitato seco lei sotto il medesimo tetto, e poi a solo motivo dell'esercizio della propria professione, mestiere, industria o impiego qualunque sia stato obbligato di sospendere la coabitazione.

Allorché la moglie conti un'età dupla di quella del coscritto, il privilegio sudetto non si compete al coscritto, che nel caso in cui esista prole nata o concepita.

È dichiarato primo a marciare il coscritto, pel quale fosse provato, che a solo oggetto di eludere la legge di coscrizione e di sottrarsi al servizio militare avesse contratto matrimonio con donna vecchia colla quale non abbia convivuto né conviva.

In qualunque tempo venisse provato che un coscritto abbia simulato convivenza colla propria moglie durante il periodo in cui era probabile la sua requisizione, ed abbia sorpreso la religione dei funzionari di leva ed ottenuto l'applicazione del privilegio di legge che non gli si sarebbe dovuto, il coscritto medesimo sarà dichiarato primo a marciare per la leva dell'anno, in cui è scoperto, se questa leva non è compiuta, ed in caso che sia compiuta, per la leva dell'anno successivo (59).

52.

È egualmente dichiarato ultimo a marciare il coscritto ammogliato dopo l'epoca della legge di coscrizione ed attualmente vedovo con prole.

NB. L'epoca della legge di coscrizione per l'applicazione di questo e dell'articolo precedente è quella indicata al NB. dell'art. 19.

53.

I figli di adozione, e i figli naturali quantunque legittimati, non hanno per questo titolo alcun diritto al privilegio della legge. I medesimi non possono neppure essere considerati sotto alcuno dei rapporti indicati agli articoli 40, 41, 44, 49 e 50, per far ottenere o rifiutare ai coscritti il privilegio della legge.

Nel caso di assenza tanto dei genitori di un coscritto che dei di lui fratelli, ogni qualvolta occorra provare l'esistenza o la morte di essi, si osserveranno le norme stabilite in proposito dalle leggi civili, circa gli effetti dell'assenza. (Le leggi civili non sostengono gli eredi presuntivi di un individuo dichiarato assente dalla cauzione cui sono sottoposti per amministrarne i beni, se non dopo che l'assenza dell'individuo abbia oltrepassato il periodo di 30 anni, o l'assente abbia compiuto l'età di 100 anni) (60).

54.

I viceprefetti all'atto della rettificazione delle liste, salva la sanzione del consiglio di leva, riconoscono i coscritti che sono nei casi indicati agli articoli

37 e 43, § 2.^o e 3.^o Figli unici di padre vivente o di madre vedova.

38. Orfani di padre e madre, col carico degli avoli paterni.

42. Figli unici di madre vedova aventi fratelli consanguinei.

43, § 1.^o Figli unici di padre vivente aventi fratelli uterini.

44. Aventi un fratello presente al servizio militare, o congedato per ferite contratte in servizio.

49. Che ebbero fratelli morti all'armata.

50, § 1.^o e 2.^o Aventi fratelli prigionieri di guerra, o morti nelle prigioni di guerra.

51, § 1.^o Ammogliati dopo la legge, che hanno la moglie vivente e convivono con essa.

52. Ammogliati dopo la legge e vedovi con prole.

Sono riservati alla decisione del consiglio di leva i casi preveduti agli articoli

39. Figli di genitori settuagenari senza mezzi di sussistenza.

40. Orfani d'ambi i genitori aventi a proprio carico uno o più fratelli o sorelle di età minore della loro.

8

41. Figli maggiori di genitori viventi col carico di fratelli incapaci a guadagnarsi il vitto.
51. § 2.^o Ammogliati dopo la legge, la moglie dei quali conti un'età dupla di quella del coscritto.

§ 3.^o Ammogliati con donne vecchie ad oggetto di eludere la legge.
§ 4.^o Ammogliati che avessero indebitamente carpito il privilegio.

È anche riservato al consiglio di leva il pronunziare sulla classificazione dipendente dai rapporti di famiglia dei coscritti: uno o più fratelli dei quali esistessero al servizio militare; questi rapporti di famiglia sono indicati all'art. 48.

Pei coscritti che sono in uno dei casi indicati agli articoli 37 al 52 devono prodursi nel periodo stabilito per l'iscrizione primitiva alla municipalità del comune nel quale hanno il domicilio legale, o l'abitazione reale, i documenti dai quali costituiscono i titoli rispettivi.

I coscritti medesimi devono inoltre presentarsi innanzi al viceprefetto nel giorno in cui esegue la rettificazione delle liste del suddetto comune (61).

Dévonsi inoltre fra i titoli indicati agli articoli 37 al 52, distinguere quelli che per operare il privilegio a favor del coscritto devono verificarsi prima dell'epoca della rettificazione delle liste, da quelli che, verificatisi anche dopo quest'epoca, producono l'applicazione del privilegio, purchè si verifichino prima della requisizione del coscritto medesimo.

I titoli, l'acquisto dei quali dipende dalla volontà del coscritto, devono essersi verificati prima del giorno stabilito per la rettificazione delle liste del di lui comune, (*o se il coscritto è ammisible alle guardie d'onore, prima del giorno della rettificazione delle liste complessive dipartimentali*): di questa natura è il titolo indicato all'art. 51.

I titoli che, verificandosi anche nel periodo che decorre dall'epoca della rettificazione delle liste fino a quella della requisizione del coscritto, possono operare a di lui favore l'applicazione del privilegio della legge, sono quelli non dipendenti dalla volontà del coscritto, ed indicati agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50 e 52 (62).

55.

I coscritti che non espongono e non documentano i propri titoli, come sopra, decadono da ogni diritto al privilegio della legge, e rientrano nella classe dei coscritti non privilegiati dei quali seguono le vicende.

Il consiglio di leva è il solo giudice dell'applicazione di questa misura, e può ammettere le giustificazioni dei coscritti che per ignoranza o per qualche altro motivo degno di considerazione, non avessero potuto esporre e documentare in tempo i propri titoli, purchè li documentino prima dell'epoca dell'approvazione definitiva delle liste eseguita dal consiglio medesimo, o prima della chiusa del processo verbale delle sedute ordinarie per le leve dell'anno (63).

Decadono egualmente da ogni diritto al privilegio i coscritti indicati dall'art. 37 al 52, i quali avendo esposto i loro titoli non si presentassero innanzi al viceprefetto (*o al consiglio di leva se fossero ammissibili alle guardie d'onore*) alla rettificazione delle liste, e non provassero di essere stati da causa legittima impediti a presentarsi.

Qualora però il viceprefetto riconoscesse attendibili i documenti da questi coscritti esibiti alla municipalità, e rilevasse dai medesimi provato contestabilmente il titolo esposto, ne riferisce al consiglio di leva, il quale, previe le opportune indagini per riconoscere la causa della mancanza dell'individuo, pronunzia se la detta pena siagli applicabile. Dietro le stesse considerazioni regola le sue decisioni il consiglio di leva pei coscritti ammissibili alle guardie d'onore, i quali non si presentassero nel giorno dell'esame della lista generale di essi stabilita all'art. 128.

Anche pei coscritti i quali non si sono presentati alla rettificazione delle liste, il consiglio di leva non potrà pronunziare alcuna abilitazione dopo la chiusa del processo verbale delle sue sedute ordinarie per la leva dell'anno (64).

Agl' individui esistenti all'armata come supplenti non potrà farsi alcun carico per non avere esposto o documentato in tempo i titoli che vantassero per l'applicazione di uno degli articoli 37 al 52. Le municipalità sono particolarmente incaricate di raccogliere dai requisiti rappresentati da tali individui le nozioni relative alle loro

circostanze di famiglia, e di richiamare sia dai requisiti stessi, sia dalle famiglie dei supplenti i documenti necessari per provare questi titoli, onde poterli presentare al viceprefetto all'atto della rettificazione delle liste, ed ovviare così ogni cambiamento che potesse derivare da una ingiusta classificazione dei supplenti stessi (65).

NB. L'obbligo che in forza dell'art. 54 incumbe ai coscritti di esporre e documentare il proprio titolo al privilegio della legge, ed i carichi che loro ne derivano in forza del presente articolo non adempiendo a quest'obbligo, non possono ritenersi estensivi anche per la situazione del coscritto nella categoria, che in forza degli articoli 48 e 158 se gli competesse; quando il coscritto ha documentato la sua posizione, spetta ai funzionari di leva l'assegnargli la categoria competente (66).

56.

Se un coscritto espone il falso o produce un certificato esponente il falso, onde far valere a proprio vantaggio alcuno dei titoli che costituiscono un coscritto ultimo a marciare, il quale in esso poi non si verifichi, è dichiarato primo a marciare, e ciò indipendentemente dalla pena in cui per le commesse falsificazioni fosse incorso.

C A P I T O L O IV.

Coscritti primi a marciare.

Art. 57.

È dichiarato primo a marciare il coscritto registrato sulle liste dei requisibili, che sorte dal suo dipartimento (*non però dal regno*), senza passaporto rilasciatogli colle norme stabilite all'art. 424, o che trovandosi fuori del suo dipartimento, allorchè entra nell'età della coscrizione, non si munisce di questo passaporto. Ogni autorità civile o militare deve disporre l'arresto e la traduzione innanzi al prefetto del rispettivo loro dipartimento dei coscritti che senza esser muniti di questo passaporto fossero scoperti fuori del dipartimento medesimo.

Si fa eccezione dei coscritti appartenenti ad una classe che abbia saldato il suo contingente, ed annoverati fra gl'indigenti che sortono dal loro dipartimento per occuparsi nei travagli dell'agricoltura od in qualche mestiere, pei quali le vigenti discipline di polizia stabiliscono di non procedersi al di loro arresto, neppure qualora si trovasse a travagliare in un altro dipartimento senza il passaporto, e prescrivono soltanto che siano muniti del passaporto, qualora a loro carico non emergano altre circostanze: ai medesimi non sarà applicata la disposizione del presente articolo (67).

58.

È dichiarato primo a marciare il coscritto, che nel periodo stabilito per l'iscrizione primitiva, non si presenta alla municipalità del comune ove ha il suo domicilio legale o l'abitazione reale, per essere misurato e per dare tutte le notizie necessarie alla sua iscrizione, o qualora fosse da causa legittima impedito a presentarsi, non si fa rappresentare da altra persona (art. 66).

Ai coscritti indicati al paragrafo 7.^o dell'art. 27 non si fa nessun carico per la non eseguita presentazione, bastando che si faccia constare la di loro posizione.

59.

È dichiarato pure primo a marciare il coscritto omesso dalle liste del proprio comune. Il medesimo concorre con i coscritti del suo comune alla formazione del contingente di leva, qualora egli venga scoperto, o si presenti, prima che il contingente medesimo sia saldato. Egli non può in alcun modo essere calcolato nel detto contingente qualora venga scoperto, o si presenti dopo che il contingente sia stato saldato (*veggasi per quest'ultimo caso l'art. 145*).

Ove si tratti degl'individui non presentatisi all'iscrizione e degli omessi dalle liste, conviene che le commissioni cantonalni, i viceprefetti e i consigli di leva usino le maggiori precauzioni, e si assicurino realmente della non eseguita presentazione dell'individuo, e che la di lui omissione non provenga da legittimo impedimento. Egli è certo che qualora l'omissione non sia avvenuta per trascuraggine o per colpa del coscritto, ma che egli o abbia adempito al dovere che gl'incumbeva giusta l'articolo 66, o sia stato esso e i propri pa-

¹⁸
renti nella impossibilità di adempierlo, sarebbe ingiusto che si facesse un carico al coscritto medesimo. Dicono inoltre i detti funzionari indagare se l'omissione o la mancanza dell'individuo all'iscrizione fosse stata causata, o provocata da qualche individuo che dalla medesima ne risentirebbe o ne spererebbe un vantaggio, sia in persona sua propria, sia nella persona di qualche suo attinente: in questo caso i detti funzionari (salve le disposizioni da darsi per il coscritto non presentatosi, o omesso dalle liste, avuto anche riguardo all'inganno nel quale ha potuto essere tratto e al di lui idiotismo) dispongono ciò che sarà conveniente contro l'ingannatore. Non potrebbe mai abbastanza essere raccomandata questa avvertenza (68).

60.

È parimente dichiarato primo a marciare,
1.^o Il coscritto che avendo richiesto alla municipalità l'applicazione di uno dei casi di esenzione indicati all'articolo 29, non si presenta poi alla rettificazione delle liste innanzi al viceprefetto (o innanzi al consiglio di leva se è ammisible alle guardie d'onore e ai veliti reali) e non prova di essere stato da causa legittima impedito a presentarsi (articolo 35).

2.^o Il coscritto che avesse dolosamente esposto una malattia o fisica imperfezione dalla quale non fosse affetto, o che avesse finto qualche infermità (articolo 34).

3.^o Il coscritto che avesse esposto il falso, o prodotto certificati esponenti il falso per far valere a suo vantaggio alcuno dei titoli privilegiati dalla legge (articoli 28 e 56).

4.^o Il coscritto che ad oggetto di eludere la legge avesse contratto matrimonio con donna vecchia colla quale non conviva (articolo 52, § 3.^o).

61.

È dichiarato inoltre primo a marciare qualunque coscritto registrato sulle liste dei requisibili, il quale sorte dal proprio distretto senza permesso del viceprefetto durante il periodo dell'esecuzione della leva del contingente della classe cui egli appartiene.

Questi coscritti al pari dei coscritti indicati all'art. 57 sono tralotti innanzi al prefetto del loro dipartimento (69).

62.

I viceprefetti all'atto della rettificazione delle liste dichiarano primi a marciare i coscritti indicati all'articolo 58, salvo l'approvazione del consiglio di leva. I viceprefetti medesimi dipendentemente sempre dal consiglio di leva, o gli stessi consigli di leva dichiarano primi a marciare i coscritti indicati agli articoli 59 e 60.

I consigli di leva riconoscono e dichiarano i coscritti che in forza degli articoli 57 e 61 divengono primi a marciare.

NB. I consigli di leva prima di applicare a carico dei coscritti le disposizioni degli articoli 57 e 61 useranno la maggior diligenza per assicurarsi se veramente essi abbiano avuto in mira di eludere la legge, e di sottrarsi al servizio militare: e dovranno inoltre assicurarsi che i coscritti medesimi non siano il bersaglio dell'altruist malizia, potendo avvenire che siasi voluto profittare della loro ignoranza per far cadere su di essi la requisizione che avrebbe colpito altri coscritti (70).

TITOLO QUARTO.

REGISTRATURA DEI COSCRITTI.

CAPITOLO PRIMO.

Disposizioni generali sulla formazione delle liste.

Articolo 63.

Le liste dei coscritti si formano per comune ogni anno nel mese di ottobre; esse sono compilate dalle municipalità colle norme indicate in seguito (articoli 69 all'86).

I viceprefetti sono responsabili che nel detto mese le municipalità adempiano a quanto loro incumbe in proposito, e prendono a tale effetto le misure che credevano espedienti.

¹⁹
Si spediscono dei commissari speciali a carico personale di quei membri delle municipalità che con dolo o colpa ritardassero la formazione delle liste, o le compilassero inesatte.

64.

I prefetti sono autorizzati ad unire, per gli oggetti di coscrizione, due o più comuni dello stesso cantone, la tenue popolazione de' quali non sia suscettibile di somministrare un individuo per l'armata attiva ed un altro per la riserva.

Simile unione possono i prefetti autorizzare per quei comuni che la domandassero, ogniqualsivolta vi scorgano convenienza.

I comuni così riuniti sono considerati, per tutte le operazioni relative alla coscrizione, come se fossero un solo comune, in conseguenza i coscritti di essi formano una sola classe.

I prefetti determinano il comune che deve fra di essi considerarsi principale, e nel quale le liste devono essere compilate.

Allorché per decreto o per disposizione superiore si eseguisca in un dipartimento la concentrazione de' comuni di tenue popolazione, la coscrizione si regola secondo la concentrazione medesima, e le liste dei coscritti sono compilate per ciascheduna unione dei comuni concentrati. Ciò non pertanto, ove avvenga che la concentrazione sia ordinata bensì ma non eseguita, e non sia istallata ancora la municipalità rappresentante tutti i comuni riuniti, si può, qualora il prefetto lo creda conveniente, seguire per la coscrizione la divisione dei comuni che era in corso precedentemente, e ciò sino all'esecuzione della ordinata concentrazione.

65.

I coscritti appartengono per gli oggetti di coscrizione al comune nel quale hanno attualmente il loro domicilio legale, purché questo domicilio conti almeno il periodo di un anno ed un giorno nel comune stesso.

Qualora l'attuale domicilio legale conti un periodo minore di un anno ed un giorno, il coscritto appartiene al comune nel quale era domiciliato prima di passare nel comune attuale: e nel caso che il coscritto abbia avuto prima diversi domicili, egli apparirà al comune di nascita, che a parità di circostanze è sempre preferito agli altri comuni nei quali il coscritto avesse semplicemente avuto temporario domicilio.

Il periodo suddetto di un anno ed un giorno si conta sempre al 1.^o gennajo. In conseguenza gl'individui, che toccando il ventesimo anno d'età entrano per la prima volta nella coscrizione, devono, al 1.^o gennajo dell'anno successivo a quello nel decorso del quale hanno compito il ventesimo anno di età, contare un anno ed un giorno di domicilio legale in un comune, perchè possano ritenersi appartenenti per la coscrizione al comune stesso (71).

Il domicilio legale dei coscritti si regola colle norme delle leggi civili, colla sola differenza, che l'effetto dell'emancipazione circa il domicilio legale dell'emancipato non può essere preso in considerazione, cosicchè quantunque un coscritto sia emancipato, ammenocchè non sia ammogliato, il di lui domicilio legale per gli oggetti di coscrizione è quello stesso che sarebbe se egli non fosse emancipato, fermo sempre il concorso di tutte le altre circostanze (72).

I coscritti non ancora divenuti maggiori, orfani di padre e di madre senza tutore, o curatore, e quindi non aventi domicilio legale, ammenocchè non fossero ammogliati, appariranno al comune nel quale i loro genitori ebbero l'ultimo loro domicilio legale. Le stesse norme si osservano pei figli naturali, la di cui madre fosse morta e che non avessero né tutore né curatore, e non fossero ammogliati.

I coscritti non ancora divenuti maggiori e non ammogliati, i di cui genitori abbiano trasferito il loro domicilio in paese estero, appariranno al comune del regno nel quale i loro genitori hanno conservato delle proprietà, ed in mancanza di proprietà nel comune nel quale i loro genitori ebbero l'ultimo domicilio legale.

Gli esposti, finchè sono minori e non ammogliati, appartengono al comune nel quale è situato l'ospizio che li raccolse (73).

Presso la municipalità di ogni comune si apre ogni anno al primo di ottobre un registro, conforme al modello I, per l'iscrizione primitiva dei giovani, che per età devono far parte della prima classe della coscrizione dell'anno successivo (cioè di quelli che al primo di gennaio dell'anno successivo avranno compiuta l'età di venti anni e non quella di ventuno, siccome è indicato all'art. 13), i quali 1.º sono nati nel comune stesso quantunque attualmente non vi abbiano il domicilio legale né l'abitazione reale; 2.º hanno il domicilio legale nel comune stesso, quantunque non siano ivi nati né vi abbiano l'abitazione reale; 3.º hanno l'abitazione reale nel comune stesso, quantunque non sieno ivi nati, né abbiano ivi il loro domicilio legale; 4.º abbiano avuto il loro domicilio legale nel comune stesso e sieno passati poi a domiciliare altrove da un'epoca posteriore al 30 dicembre dell'anno precedente (74).

Il registro suddetto si chiude il giorno 20 dello stesso mese di ottobre.

Entro i primi venti giorni di ottobre ogni individuo, che per età deve far parte della prima classe della coscrizione dell'anno successivo, è obbligato a presentarsi alla municipalità del comune della sua attuale abitazione, e somministrare tutte le notizie necessarie per la propria iscrizione sul registro sopra indicato. Egli deve pertanto dichiarare il proprio cognome, i nomi di battesimo, ed il soprannome se ne avesse, il nome de' suoi genitori, il luogo e l'epoca della sua nascita, la sua professione, la rendita e le sue circostanze di famiglia. Egli deve inoltre dichiarare se abbia nel comune stesso il suo domicilio legale, e se ve lo abbia stabilito per o meno col 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso egli, giusta l'articolo precedente § 1, apparterrebbe per la coscrizione al comune stesso, compiendovi col primo gennaio dell'anno successivo il periodo di un anno, ed un giorno di domicilio legale): in caso diverso egli dovrà indicare il comune nel quale era domiciliato prima di passare nel comune attuale, ed al quale egli deve per la coscrizione appartenere giusta l'articolo precedente, § 2.º In questo ultimo caso l'individuo è obbligato di far somministrare alla municipalità del comune diverso da quello della sua abitazione attuale, ed al quale deve come sopra appartenere per la coscrizione, le notizie necessarie alla propria iscrizione sul registro di quel comune, incaricandone persona la quale dovrà oltre le notizie sopra indicate esporre anche il luogo dell'attuale abitazione dell'individuo, e dichiarare se la di lui assenza sia o no legittima. In mancanza di persona appositamente incaricata dall'individuo, potranno adempire a quest'obbligo i propri di lui parenti.

Per gl'individui i quali per comprovato titolo di malattia fossero assolutamente inabilitati a presentarsi all'iscrizione, potrà altra persona da essi incaricata od un di loro parente presentarsi alla municipalità, e dare le notizie necessarie alla di loro iscrizione.

Agl'individui che per età dovranno far parte della prima classe dell'anno successivo, i quali anteriormente al 1.º ottobre fossero obbligati di sortire dal comune, cui appartengono per la coscrizione, e recarsi in altro comune tanto nel regno che fuori, sarà facoltativo di presentarsi alla municipalità del comune d'onde sortono, per dare le notizie necessarie alla loro iscrizione: la municipalità stenderà l'atto di questa presentazione quantunque segua anteriormente all'epoca stabilita come sopra per l'iscrizione primitiva dei coscritti: qualora molti individui fossero in questo caso, la municipalità potrà tenerne un apposito registro del quale se ne farà carico all'epoca dell'iscrizione primitiva come sarà detto all'art. 77.

Malgrado però questa anticipata iscrizione, se l'individuo si trovi in un comune del regno nel periodo dell'iscrizione primitiva, dovrà presentarsi alla municipalità dello stesso comune e farà la sua dichiarazione come sopra (75).

Gl'individui che per circostanze di famiglia fossero ammissibili nei corpi delle guardie d'onore o dei veliti reali, devono anch'essi adempire alle prescrizioni dell'articolo precedente, tanto nel comune, al quale giusta l'articolo 65, § 1 e 2 appartengono per la coscrizione, che in quello della loro abitazione attuale. Oltre le

21

notizie indicate all'articolo precedente e comuni a tutti gli altri coscritti, devono per gl'individui ammissibili in detti corpi esporsi da essi, o da chi li rappresenta, anche quelle relative alla loro ammissibilità nei corpi stessi.

Ogni municipalità notifica al pubblico nel giorno 20 settembre col mezzo degli affissi, il giorno dell'apertura di detto registro, il giorno in cui si chiuderà, e l'obbligo che in forza dell'articolo 66 incumbe ai giovani suddetti, che hanno il domicilio legale nel comune, o vi hanno temporaria abitazione, di presentarsi nei primi 20 giorni di ottobre, per esporre le notizie necessarie alla loro iscrizione, e i titoli che avessero ad alcuno dei privilegi della legge; ed invita quindi i giovani stessi a presentarsi ad adempire all'obbligo suddetto.

Ogni municipalità apre la mattina del 1.º ottobre il registro dell'iscrizione primitiva e in testa del medesimo fa la dichiarazione dell'apertura, e indica il membro o membri municipali che dessa delega a ricevere le iscrizioni degl'individui.

Giaschedun giorno, all'ora in cui si chiude l'uffizio della municipalità, e quindi l'iscrizione di quel giorno, il delegato deve sotto la partita dell'ultimo individuo registrato dichiarare che il registro è chiuso per quel giorno, indicando l'ora in cui si chiude: nel giorno successivo lo stesso delegato deve, prima d'iscrivere gl'individui che si presentano, dichiarare l'apertura del registro per quel giorno, e l'ora in cui si apre.

Gl'individui s'iscrivono su questo registro di mano in mano che si presentano, e si marcano col numero progressivo che comincia dal primo che si presenta nel primo giorno dell'apertura del registro e finisce coll'ultimo che si presenta nell'ultimo giorno in cui si chiude. Sotto la partita dell'ultimo individuo registrato la municipalità dichiara la sera del 20 ottobre ché il registro è chiuso.

Il delegato deve interrogare ciaschedun individuo che si presenta all'iscrizione su tutte le indicazioni portate nelle varie colonne del registro: deve domandargli se egli sia ammissibile ai corpi delle guardie d'onore o dei veliti reali; e se sia in una delle circostanze che costituiscono diritto ad alcuno dei privilegi della legge, o se sia in uno dei casi di esenzione dal servizio militare. A tal effetto si fa ai detti individui lettura degli articoli relativi di questa istruzione, un esemplare della quale sarà sul tavolo ostensibile a chiunque vorrà esaminarla. Tutte le dichiarazioni dei coscritti sono riportate sul registro alle colonne relative: le circostanze che costituiscono l'ammissibilità degli individui alle guardie d'onore o ai veliti reali sono riportate nella colonna delle osservazioni.

A coloro che espongessero titoli ad uno o a più privilegi della legge, il delegato indica i documenti che deve produrre in appoggio: questi documenti per coloro che gli esibiscono, sono dal delegato numerizzati e classificati in tanti fascicoli, e se ne fa menzione nella colonna rispettiva del registro. Gl'individui che non ne esibiscono o ne esibiscono di inattendibili od illegali, sono istruiti dal delegato di doverli esibire legali ed attendibili alla municipalità, o al più tardi al viceprefetto all'atto della rettificazione delle liste.

La mancanza di documenti, o l'esibizione di documenti inattendibili od illegali non può impedire la trascrizione sul registro di tutte le circostanze poste dagli individui, le quali verranno dal delegato riportate come sopra.

A quelli che domandano l'applicazione di uno de' privilegi della legge, o dei casi di esenzione, il delegato ricorda inoltre l'obbligo in cui sono di presentarsi alla rettificazione delle liste innanzi al viceprefetto (o innanzi al consiglio di leva se fossero ammissibili alle guardie d'onore od ai veliti), e il carico che loro ne verrebbe, non adempiendo a quest'obbligo.

Se qualcuno degl'individui petenti privilegio di legge o esenzione, non dovesse, giusta le norme dell'articolo 65, appartenere per la coscrizione al comune nel quale si fa iscrivere, sarà egli avvertito dal delegato che le sue circostanze verranno esaminate (come se fosse un coscritto appartenente al comune stesso) dal viceprefetto del circondario all'atto della rettificazione delle liste; e che quindi debba presentarsi

²² innanzi al viceprefetto medesimo nel giorno in cui eseguisce la detta rettificazione.

NB. Ben inteso che i coscritti ammissibili alle guardie d'onore od ai veliti reali non possono dispensarsi per qualunque motivo, se non per assenza a causa di pubblico impiego, dal presentarsi innanzi al viceprefetto del distretto, o al consiglio di leva del dipartimento cui appartengono per la coscrizione.

I coscritti che domandassero il privilegio di ultimi a marciare per avere un fratello all'armata, saranno particolarmente avvertiti della disposizione dell'art. 48 della istruzione, ed eccitati a produrre i documenti necessari, qualora per l'esistenza dei fratelli all'armata essi venissero costituiti in una delle posizioni riportate nel detto articolo, alle quali è attribuita l'eccezione assoluta, o la classificazione in una delle categorie più privilegiate.

Finalmente il delegato farà conoscere ai coscritti l'obbligo in cui sono di provvedersi della carta d'iscrizione, di cui fanno cenno gli articoli 77 e 423, onde viaggiare nel circondario del dipartimento; e di riportare inoltre, giusta gli articoli 61 e 426, il permesso del viceprefetto per sortire dal distretto nel periodo della leva: e per ultimo l'obbligo di munirsi del passaporto di cui fanno cenno gli articoli 424 e 425 in qualunque tempo debbano sortire dal dipartimento: e faranno loro contemporaneamente conoscere le pene cui anderebbero soggetti in caso di contravvenzione, giusta gli articoli 57, 61, 423, 424, 425 e 426.

I viceprefetti o i f. f. sopravvegliano perchè dalle municipalità e dai membri di esse delegati all'iscrizione primitiva dei coscritti si adempiano con esattezza le prescrizioni del presente articolo. In caso di contravvenzione i viceprefetti prenderanno le disposizioni, che risultassero loro convenienti per assicurare l'adempimento delle prescrizioni medesime, e faranno conoscere ai prefetti i contravventori per le provvidenze che fossero di giustizia (76).

70.

Il delegato all'iscrizione primitiva dei coscritti rileva i contrassegni personali di ognuno di essi, e li trascrive sul registro (77).

La statura d'ogni coscritto dev'essere indicata esattamente nella colonna relativa, sulla quale si marca per esteso e in lettere il numero dei piedi, dei pollici e delle linee risultante dalla misura del coscritto medesimo.

A tal fine presso ogni municipalità deve esistere una misura esatta ad una o a due astre montanti, dell'altezza di sei piedi di Parigi, situate sopra un piedestallo, ed aventi nella parte superiore una traversa ad esse perpendicolare, e mobile dai quattro piedi, sette pollici e sei linee in su; questa parte superiore delle astre è a tal fine suddivisa in linee, ciascheduna delle quali è marcata su di esse.

Il prefetto e i viceprefetti devono assicurarsi dell'esattezza di queste misure.

Il coscritto da misurarsi viene situato a piedi nudi sul piedestallo della misura; la traversa deve toccare l'apice del di lui capo: il punto dove arriva la traversa sulle astre montanti indica l'altezza del coscritto (78).

71.

Il delegato esamina inoltre gl'individui evidentemente deformi o mal conformati, e ne prende tutte le indicazioni opportune che trascrive sul registro.

72.

Ai coscritti, che per evidente deformità il delegato ritenesse fuori di stato di servire, ed a quelli di statura minore di quattro piedi e nove pollici, il delegato stesso ricorda l'obbligo di presentarsi innanzi al viceprefetto all'atto della rettificazione delle liste (o innanzi al consiglio di leva, se essi fossero ammissibili alle guardie d'onore o ai veliti reali).

73.

Gli individui i quali non si sono presentati all'iscrizione innanzi alla municipalità del comune ove hanno attualmente il loro domicilio legale o l'abitazione reale, o che inabilitati per malattia non si fossero fatti rappresentare da altra persona, sono dichiarati primi a marciare, giusta la prescrizione dell'art. 58 (78).

Le municipalità invitano tutt'i parrochi dei rispettivi comuni a presentar ad esse al più tardi pel 20 settembre lo stato, giusta il modello II e desunto dai registri batesimali, degl'individui battezzati nella rispettiva parrocchia, che pel primo gennajo dell'anno successivo avranno compiuto 20 anni. I parrochi corredano questo stato delle notizie che dagli altri registri della parrocchia potranno desumere su ciaschedun individuo.

Le municipalità, indipendentemente dalle nozioni derivanti dall'iscrizione volontaria dei coscritti, e dagli stati dei parrochi, si procurano prima del 20 ottobre da altre fonti (come per esempio dagli atti dello stato civile, dai registri di popolazione, da quelli dei passaporti e da ogni altro atto pubblico che stimeranno conveniente di consultare) le notizie su tutt'i giovani che devono per età far parte della prima classe dell'anno successivo, i quali sono nati nel comune o vi hanno attualmente il domicilio legale o l'abitazione reale, o vi ebbero il domicilio legale, e sono passati a domiciliare altrove da un'epoca posteriore al 30 dicembre dell'anno precedente.

Le municipalità rilevano inoltre di giorno in giorno dal registro d'iscrizione primitiva le circostanze addotte dai coscritti per ottenere uno dei privilegi della legge, o l'esenzione per inabilità, ed assumono informazioni per riconoscere se le circostanze medesime sussistano, o se i coscritti abbiano alterata la verità nell'esporle (79).

Similmente, oltre le notizie che danno i coscritti, o chi si presenta per essi, sulla loro ammissibilità nei corpi delle guardie d'onore o dei veliti reali, le municipalità raccolgono prima del venti ottobre, da tutte le fonti che credono a proposito, le notizie sullo stato di fortuna, e sulle condizioni di famiglia dei coscritti, nati o domiciliati nel rispettivo comune, per riconoscere quelli che fossero suscettibili di far parte dei detti corpi.

Per gli assenti dal comune di nascita, o di domicilio legale, le municipalità di questi comuni si procurano, durante il periodo dell'iscrizione primitiva (ed anche prima, ove siavi luogo), tutte le opportune notizie dalle famiglie di essi, o dalle persone che fossero in grado di darne.

I prefetti richiamano al più tardi pel 15 di ottobre dai regj procuratori presso i tribunali del loro dipartimento, lo stato degl'individui, i quali per età devono far parte della classe della coscrizione dell'anno successivo, e che sono sottoposti a giudizio, e detenuti nelle prigioni dei tribunali medesimi.

I prefetti trasmettono, col mezzo de' viceprefetti, alle municipalità dei comuni ai quali gl'individui detenuti appartengono, le notizie relative ai medesimi. Se i detenuti appartengono ad un comune situato in un dipartimento diverso, il prefetto nel cui dipartimento sono detenuti, ne passa l'avviso al prefetto dell'altro dipartimento, il quale lo comunica alla municipalità del comune cui appartengono.

I prefetti prendono inoltre coi regj procuratori dei tribunali del loro dipartimento i concerti opportuni onde conoscere di mano in mano l'ingresso o l'uscita dalle prigioni dei tribunali medesimi di tutti gl'individui aventi l'età della coscrizione; e trasmettono poi, come sopra, le relative notizie alle municipalità de' comuni cui gl'individui appartengono.

Finalmente i prefetti trasmettono, come sopra, alle municipalità le notizie relative agl'individui compresi per età nella prima classe della coscrizione dell'anno successivo, i quali sono detenuti nella casa di forza o di reclusione del rispettivo dipartimento al 15 di ottobre (80).

I podestà o sindaci prendono inoltre particolare cognizione, sia dagli stati dei parrochi, sia dagli altri atti e registri indicati all'articolo 74, dei giovani del loro comune che entrano nella coscrizione; e qualora dal registro d'iscrizione primitiva rilevino la mancanza di essi, gli ecciteranno a presentarsit prima della scadenza del termine prefisso, o ecciteranno i loro parenti a rappresentarli in caso di assenza, e prenderanno, sia dai loro stessi parenti, sia da altri individui, le informazioni opportune sull'esistenza e sulla residenza attuale di detti giovani.

Questa pratica ha il doppio oggetto e di risparmiare ai giovani il carico nel quale incorrerebbero per la non eseguita presentazione, e di evitare il maggior numero

²⁴ delle omissioni che per lo più avvengono sulle liste, e perchè i giovani dell'età della coscrizione non si presentano, e perchè le municipalità non si danno la cura di prendere cognizione di essi. Le municipalità devono sopra tutto procurare d'istituire sui veri loro interessi i giovani ch' entrano nell'età della coscrizione, ed invigilare ch' essi non siano la vittima della seduzione e dei fraudolenti suggerimenti di coloro che ritrarrebbero vantaggio dalla disobbedienza di questi giovani, o dalla omissione di essi dalle liste di coscrizione.

I podestà o i sindaci non trascureranno d'interessare i parrochi del rispettivo comune, acciò nelle domeniche ricorrenti nel periodo dell'iscrizione primitiva insinuino dall'altare ai loro parrocchiani ch' entrano nell'età della coscrizione di presentarsi all'iscrizione, ed ai parenti dei medesimi di rappresentarli in caso d'assenza (81).

77.

Il giorno 21 ottobre ogni municipalità esamina il registro dell'iscrizione primitiva, e vi aggiunge per gl' individui iscritti tutte le ulteriori notizie che si è procurate o che ha ricevuto nei modi indicati ai tre precedenti articoli.

Tutti gl' individui non iscritti, dei quali la municipalità ha avuto cognizione, sono dalla medesima registrati *ex officio* il 21 ottobre: in conseguenza, dopo la chiusa fattane al 20 ottobre come sopra per le iscrizioni volontarie, la municipalità riapre il registro medesimo il 21 ottobre, continuandone il numero progressivo per gl' individui che non si sono fatti iscrivere.

Fra gl' individui, che ogni Municipalità deve registrare *ex officio*, come sopra, si comprendono gli assenti dal comune, pei quali la municipalità si fosse procurata delle notizie giusta l'articolo 74, § 1, o pei quali avesse ricevuto la nota, di menzione agli articoli 78 e 80; i detenuti, dei quali avesse ricevute la nota, giusta l'articolo 74, paragrafo terzo ed ultimo; gl' individui esistenti all'armata come supplenti; quelli arruolatisi volontariamente in un corpo dell'armata; quelli addetti in qualsiasi qualità ad un servizio militare non costituente titolo di eccezione dalla requisizione; gl' impiegati al servizio attivo della marina; i paggi di S. M.; gli esistenti in una scuola o collegio militare, o nella scuola di veterinaria; gl' individui che avessero ottenuto il premio di prima classe all'accademia delle belle arti; finalmente quelli che essendo sortiti dal comune anteriormente al primo ottobre hanno somministrato in anticipazione tutte le notizie sulla loro iscrizione, dei quali è cenno all'art. 66, paragrafo penultimo.

Ogni municipalità rilascia agl' individui, descritti come sopra nel registro dell'iscrizione primitiva, la carta d'iscrizione, di cui fa cenno l' articolo 423 (82).

78.

La municipalità di ogni comune forma i seguenti tre stati,

1.^o Di tutti i coscritti, temporariamente residenti nel comune, i quali hanno il loro domicilio legale in altro comune, cui devono per la coscrizione appartenere.

2.^o Di tutt' i coscritti i quali, sebbene abbiano il loro domicilio legale nel comune, ve lo hanno però stabilito dopo il 30 dicembre dell' anno precedente, e quindi appartengono per la coscrizione ad altro comune.

3.^o Di tutti i coscritti ammissibili alle guardie d'onore ed ai veliti reali.

Le nozioni per la compilazione di questi tre stati sono rilevate dal registro di iscrizione primitiva. Gli stati medesimi contengono tutte le indicazioni del registro, ed in essi sono riportate tutte le notizie che hanno somministrato i coscritti o che le municipalità hanno raccolte.

Allo stato dei coscritti ammissibili alle guardie d'onore ed ai veliti reali sono uniti i documenti prodotti per parte dei coscritti medesimi, o che le municipalità si fossero procurati.

I tre stati suddetti e i documenti relativi al 3.^o stato sono dalla municipalità rimessi, al più tardi pel 25 ottobre, al segretario della rispettiva commissione cantonale di leva.

Il segretario di ciascheduna commissione cantonale di leva riunisce gli stati di tutte le municipalità del rispettivo cantone.

Gli stati num. 3.^o coi relativi documenti sono dal segretario corredati delle sue osservazioni e delle notizie che si sarà procurato sugl'individui ammissibili alle guardie d'onore ed ai veliti reali, e sono poi trasmessi al viceprefetto del distretto.

25

Dagli stati num. 1.^o e 2.^o il segretario suddetto estrae le partite degl' individui appartenenti per la coscrizione a comuni situati nello stesso suo cantone e le trasmette per estratto conforme alle municipalità dei comuni medesimi. Quanto ai coscritti appartenenti ad altro cantone dello stesso distretto, il segretario suindicato trasmette le loro partite per estratto conforme al segretario del rispettivo cantone, e questi le comunica come sopra alle municipalità dei comuni cui gl' individui appartengono.

La trasmissione degli stati al viceprefetto, e degli estratti conformi alle municipalità dei comuni del proprio cantone ed ai segretarj delle commissioni di leva degli altri cantoni dello stesso distretto, deve essere eseguita da ogni segretario al più tardi pel 28 di ottobre (83).

79.

Le municipalità che non hanno coscritti ammissibili nei corpi delle guardie d'onore e dei veliti reali devono spedirne l'analogia dichiarazione al segretario della commissione, che la rimette al viceprefetto come sopra. Le municipalità restano responsabili, qualora risultasse che non avessero notificato qualche individuo ammissibile ai predetti corpi scelti. Nella stessa responsabilità incorre il segretario della commissione cantonale di leva.

NB. Onde mettere al coperto la propria responsabilità dovranno tanto le municipalità che i segretarj delle commissioni cantonali di leva assumere le più esatte informazioni per riconoscere gl' individui del rispettivo comune o cantone suscettibili di servire ne' detti due corpi, consultando all' uopo anche gli uffici censuarj.

I funzionarj suddetti avranno presente che le loro dichiarazioni, comunque non indicanti alcun individuo, sarebbero a ragione classificate fra quelle delle quali tratta l' articolo 438, e che hanno per oggetto di favorire un nazionale nel caso della coscrizione, qualora risultasse ch' essi scientemente avessero ommesso di notificare qualche coscritto ammissibile in uno de' due corpi suddetti (84).

80.

Ogni viceprefetto ritiene presso di sé gli stati indicati ai numeri 1.^o e 2.^o dell'articolo 78 per avervi ricorso all'epoca della rettificazione delle liste per tutti gl' individui appartenenti per la coscrizione a comuni situati nel circondario del suo distretto.

Per gl' individui appartenenti a comuni situati nel circondario di altro distretto dello stesso dipartimento, il viceprefetto ricevente trasmette per estratto conforme le partite di detti stati al viceprefetto del rispettivo distretto, e questi le comunica, col mezzo dei segretarj delle commissioni cantonali, alle municipalità dei comuni, cui gl' individui appartengono.

E per gl' individui appartenenti a comuni situati in altro dipartimento, il viceprefetto ricevente spedisce al suo prefetto, distinti per dipartimento, gli estratti di detti stati: il prefetto li trasmette ai prefetti dei dipartimenti rispettivi, e questi passano le analoghe comunicazioni ai rispettivi viceprefetti, i quali se ne valgono all' epoca della rettificazione delle liste, e trasmettono intanto a ciascheduna municipalità, col mezzo dei segretarj delle commissioni cantonali, l' estratto delle partite che le riguardano.

Sono invitati i prefetti e viceprefetti a disporre queste comunicazioni in modo che le municipalità le abbiano ricevute al più tardi pel 1.^o novembre.

Dello stato indicato al n.^o 3.^o dell'art. 78 i viceprefetti ritengono per essi la parte relativa ai coscritti ammissibili ai veliti, e trasmettono al prefetto del dipartimento estratto conforme di tutte le partite dei coscritti ammissibili alle guardie d'onore, corredando ogni partita delle proprie osservazioni, e delle notizie ch' essi avessero raccolto sull'individuo cui riferiscono. Se dalle notizie che i viceprefetti avranno raccolto risultasse ad essi ammissibile alle guardie d'onore qualche altro individuo, oltre quelli descritti negli stati delle municipalità, i viceprefetti descriveranno questi individui a piedi del detto estratto conforme, e segregati dai primi. Nel tempo stesso i viceprefetti domanderanno conto delle omissioni ai funzionarj competenti, e riferiranno poi i risultamenti al prefetto il quale disporrà verso di essi come troverà di giustizia (85).

Il registro d'iscrizione, sul quale sono riportati i coscritti presentatisi o non presentatisi e tutte le notizie che la municipalità ha raccolto su di essi, serve di documento alla formazione delle liste dei coscritti del Comune.

Ogni municipalità compila in primo luogo una lista generale, giusta il modello III, e vi comprende tutti gl'individui risultanti dal registro suddetto, siano assenti o presenti nel comune o detenuti, siansi o no presentati all'iscrizione, siano o no ammissibili alle guardie d'onore o ai veliti reali.

Su questa lista i coscritti sono registrati per ordine alfabetico.

Alla colonna delle osservazioni dicontro al nome di ogni individuo la municipalità indica se il medesimo siasi presentato; se sia assente, da qual epoca, ed ove domiciliato; se sia addetto ad un corpo o collegio, o se sia impiegato ad un qualunque servizio militare; se non siasi presentato all'iscrizione, quantunque presente nel comune; se altra persona abbia somministrato in di lui vece le notizie necessarie alla di lui iscrizione; se sia detenuto, in qual carcere, da qual epoca, e per qual motivo; se abbia addotto delle circostanze privilegiate dalla legge o dei casi di esenzione; se abbia dichiarato o no di essere ammissibile alle guardie d'onore o ai veliti; o se siasi rilevata in esso evidente deformità o bassa statura esimente dal servizio militare.

La lista generale dev'essere compilata per la sera del 31 ottobre al più tardi, ed il primo novembre è esposta al pubblico nel locale ove la municipalità tiene le sue sedute. Ogni individuo ha diritto di esaminarla.

Il registro d'iscrizione rimane presso la municipalità, ed è ostensibile a chiunque avesse intenzione di ricorrervi, o chiedesse di aver conoscenza della partita di qualche coscritto, o volesse dare delle notizie, rilevare delle omissioni ecc.

La municipalità apre nello stesso giorno primo novembre un registro destinato ad iscrivervi i reclami che le venissero inoltrati, e dichiara con pubblico avviso che la lista generale è esposta, diffidando chiunque avesse a fare delle osservazioni sulla medesima a produrle nei primi otto giorni di novembre.

Eguale registro si apre presso la prefettura e viceprefettura per iscrivervi i reclami che venissero inoltrati sulla composizione della lista generale di ciaschedun comune del dipartimento.

Di tutte le nuove emergenze che risultassero alla municipalità dietro i reclami e le osservazioni che le si presentassero, essa ne farà nota circostanziata sul registro d'iscrizione. Se alcuna delle nuove emergenze riferisse agl'individui menzionati ai num. 1.^o, 2.^o e 3.^o dell'art. 78, la municipalità ne farà la comunicazione, nel modo ivi indicato, al segretario della commissione cantonale di leva, il quale la passa, come sopra, colle sue osservazioni al viceprefetto, che dispone siccome è stabilito all'articolo 80.

Per estratto conforme,

IL DIRETTORE DELLE RASSEGNE E DELLA COSCRIZIONE MILITARE,

F. CORTESE.

NOTE

ai primi ottantadue articoli dell'istruzione 30 settembre 1812, riportati nel precedente estratto, e dimostrazione delle differenze fra le disposizioni contenute in questi articoli, e quelle dei correlativi dell'istruzione 10 novembre 1811, per gli articoli che hanno subita variazione (*).

ARTICOLO 4.

(1) Salta subito all'occhio l'aggiunta fatta a questo articolo di due altri casi che rendono un individuo incapace di servire nelle armate del regno. Si avverte, per ciò che riguarda la reclusione, che da taluno è stata confusa con la semplice detenzione, poichè si è proposto il dubbio se la reclusione per pochi mesi inabilitasse al servizio: il codice dei delitti e delle pene stabilisce cinque anni per *minimum* della durata della pena della reclusione.

(2) Il § 1.^o di questo articolo comprende la massima dei § 1.^o e 2.^o dell'articolo 5 dei 10 novembre: i § 2.^o e 3.^o del nuovo articolo comprendono le massime del 3.^o e 4.^o dell'antico.

(3) I due primi paragrafi di questo NB. non sono, in sostanza che la dilucidazione del principio esposto nel primo paragrafo dell'antico NB.

(4) Il terzo paragrafo del nuovo NB. è sostituito al 2.^o dell'antico, che è stato soppresso: il principio contenuto in questo terzo paragrafo parte dal Decreto 8 febbrajo 1812, relativamente alla naturalizzazione all'estero coll'autorizzazione di S. M.

(5) Si è aggiunto il NB. al paragrafo terzo dell'articolo 5. Il medesimo porta una nuova prescrizione tendente a comprendere (salvo la superiore decisione in caso di eccezione) sulle liste di coscrizione, gli individui il cui domicilio e stabilimento in un comune del regno li renderebbe ammissibili alla naturalizzazione.

(6) Il paragrafo 3.^o di questo articolo stabilisce le discipline prima non esistenti per la nomina in giro dei consiglieri di prefettura in membri dei consigli di leva.

(7) Al paragrafo 6.^o sul fine si è aggiunta la provvidenza per il rimpiazzo dell'uffiziale superiore membro del consiglio di leva.

(8) Il paragrafo 7.^o che prima non esisteva porta in genere la massima già stabilita agli articoli 111, 126, 137 e 229 dell'istruzione 10 novembre 1811.

(9) Il paragrafo 5.^o stabilisce le discipline prima non esistenti per la nomina in giro dei consiglieri di prefettura a f. f. di viceprefetti.

(10) Nel paragrafo 1.^o si dichiarano in genere i municipali o i consiglieri comunali eleggibili in membri delle commissioni cantonali di leva: l'antica istruzione limitava la scelta fra i podestà e i savj. I paragrafi 2.^o e 3.^o stabiliscono le norme prima non esistenti per la destinazione del presidente della commissione e per la rinnovazione annua di tutti i membri di essa.

(11) Questo NB. provvede al caso prima non preveduto della convenienza di tenersi la commissione di leva di un cantone in un comune diverso dal capoluogo del cantone medesimo.

(12) Il paragrafo 6.^o del nuovo art. 8 modifica la disposizione portata nel paragrafo 4.^o dell'antico articolo escludendo dall'impiego di segretarj delle commissioni cantonali di leva i cancellieri del censò, le particolari incumbenze dei quali essendo state accresciute in forza del decreto 28 settembre 1811 li inabilitano ad occuparsi del ramo di coscrizione.

(13) Il NB. al paragrafo 6.^o stabilisce una nuova disciplina per la nomina dello stesso individuo in segretario di due commissioni cantonali di leva residenti nello stesso comune.

(*). Si avverte a maggiore chiarezza che per gli articoli i quali non hanno subita alcuna variazione, o che non hanno bisogno di alcuna spiegazione non si è apposta veruna nota.

(14) Il 7.^o ed ultimo paragrafo che prima non esisteva, costituisce i viceprefetti, ch' erano già intermediarj fra i consigli di leva e le commissioni cantonali, nell'obbligo di vegliare continuamente, e più da vicino sulle commissioni stesse, e seguire l'andamento di tutte le operazioni.

(15) Finalmente il NB. al detto paragrafo 7.^o provvede al locale per l'uffizio dei consiglieri di prefettura f. f. di viceprefetti ed al loro segretario.

16.

(16) Il paragrafo unico e fondamentale di quest'articolo, porta di più dell'antico, l'avvertenza che l'arrolamento volontario per operare l'eccezione dalla requisizione dev' essere contratto prima dell'epoca della rettificazione delle liste. Questo paragrafo previene della modificazione dell'articolo 417 nel quale le istruzioni 10 novembre dichiaravano operativo l'arrolamento volontario contratto prima del giorno dell'estrazione a sorte. In virtù di questa modificazione contano nel contingente dei rispettivi comuni i coscritti che contraggono arrolamento volontario nel periodo fra la rettificazione delle liste e l'estrazione a sorte ai quali tocchi nella detta estrazione un numero di marcia.

(17) Il nuovo NB. estende l'avvertenza a tutte le diverse qualità degl'individui addetti ad un servizio militare, le quali non operano eccezione dalla requisizione: e richiamando il NB. dell'art. 44 mette in avvertenza sui corpi, il servizio nei quali non opera la detta eccezione.

17.

(18) Il NB. di questo articolo dichiara che gl'individui i quali sortono da una scuola o collegio militare senza avere destinazione dal Governo concorrono coi coscritti dell'anno successivo a quelle della loro sortita, e non marciano che venendovi chiamati dal loro numero: in ciò diversifica l'antico NB. il quale li faceva marciare all'armata senza estrarre a sorte, né contare per alcuna contingente.

(19) I paragrafi 3.^o e 4.^o contengono nuove disposizioni per più estesa applicazione dell'art. 16.

18.

(20) In fine del NB. di questo articolo si scorgerà che devono spedirsi di nuovo all'armata gli individui allo stesso articolo descritti i quali secondo l'antico NB. venivano semplicemente riportati fra i requisibili della loro classe.

19.

(21) Alle indicazioni parziali delle date costituenti l'epoca della coscrizione nei diversi paesi aggregati al regno in diversi tempi, si è nel NB. del nuovo articolo sostituita un'avvertenza generale sull'argomento medesimo.

20.

(22) L'avvertenza posta in fine dell'art. 23 circa le note dei seminaristi che i vescovi devono remettere ai prefetti è tolta dall'art. 26 dell'istruzione 10 novembre 1811.

21.

(23) Il 3.^o paragrafo del NB. è aggiunto nella nuova istruzione.

(24) Il 2.^o paragrafo dell'art. 24 prevede il caso di un coscritto unico orfano di padre, avente a suo carico l'avo o l'avola paterna settugenari: questo caso non era specificato nelle antiche istruzioni.

22.

(25) A questo articolo non si è aggiunto che il terzo paragrafo il quale contiene un'avvertenza meramente d'ordine.

23.

(26) Questo articolo mantiene gli obblighi stabiliti dall'antico articolo pei coscritti che sono in un caso di eccezione. Le avvertenze che l'antico articolo conteneva circa i coscritti, ai quali per la loro posizione non è permesso di adempiere a questi obblighi, si troveranno riportate ed ampliate nel nuovo articolo 27.

24.

(27) I paragrafi 2.^o e 3.^o di questo articolo, ed il NB. che li segue non esistevano nell'antico articolo: i medesimi prevedono il caso di coscritti i quali non potevano documentare in tempo i loro titoli, e lasciano alla saviezza dei consigli di leva il pronunziare sui coscritti medesimi, indicando particolarmente quelli fra essi ai quali non può farsi alcun carico.

(28) Il 6.^o ed il 7.^o paragrafo prima non esistevano: i medesimi estendono le facoltà dei consigli di leva sui coscritti che non si presentano alla rettificazione delle liste, e specificano quelli che per la loro posizione sono dispensati dall'obbligo di presentarsi.

(29) I paragrafi 8.^o, 9.^o, 10.^o e 11.^o sono nuovi, e portano la distinzione dipendente dall'art. 416 delle epoche nelle quali i titoli di ciaschedun coscritto devono sussistere per operare la di lui eccezione dalla requisizione.

25.

(30) Il secondo paragrafo di quest'articolo attribuisce ai viceprefetti la facoltà di riconoscere anche il secondo caso di esenzione, che prima era riservato al consiglio di leva.

(31) Il terzo paragrafo ha stabilito una nuova norma generale pei coscritti di bassa statura, in virtù della quale quelli che non arrivano a quattro piedi e nove pollici sono esentati soltanto nel secondo anno di coscrizione, qualora neppure a quell'epoca arrivino alla statura suddetta.

26.

(32) A riserva del primo paragrafo il quale mantiene, quantunque più circostanziata, la massima dell'antico articolo 33, tutti gli altri paragrafi sono aggiunti nella nuova compilazione. Nei

31.

paragrafi aggiunti si scoggerà, 1.^o l'obbligo maggiore imposto a coloro, le di cui facoltà li rendono suscettibili di dare un supplente; 2.^o la facoltà data ai consigli di leva di non far carico alcuno ai coscritti che adducessero motivi degni di considerazione in loro discolpa; 3.^o l'applicazione dello stesso articolo a quei coscritti, il di cui dolo fosse scoperto anche dopo la di loro spedizione ad un corpo; 4.^o finalmente la necessaria avvertenza, onde non applicare le disposizioni di quest'articolo nei casi di malattia sopravvenuta e dipendente da causa involontaria.

34.

(33) Il secondo paragrafo di quest'articolo aggiunge un'avvertenza necessaria per distinguere nell'applicazione del primo paragrafo (mantenuto in vigore) i casi in cui non pessano i coscritti essere imputati di dolo.

Il terzo paragrafo contiene, quantunque più circostanziata, la stessa massima dell'antico secondo paragrafo; il quarto paragrafo è aggiunto, e riserva ai soli consigli di leva la facoltà di applicare la disposizione dell'articolo stesso.

35.

(34) Questo articolo non differisce dall'antico, che nella dilucidazione data alla disposizione del medesimo, indicando, 1.^o che debba dal coscritto mutilato prodursi la prova dell'involontaria mutilazione; 2.^o che i prefetti sono i soli giudici competenti per l'esame delle prove addotte da questi coscritti; 3.^o che i coscritti medesimi sono tradotti di brigata in brigata alla loro destinazione.

36.

(35) Questo articolo differisce dall'antico nella sola redazione del NB. al quale, oltre le avvertenze già esistenti, si è aggiunta quella che la madre dev'essere in attuale stato di vedovanza, perchè l'unico di lei figlio possa godere del beneficio della legge.

37.

(36) A questo articolo si è aggiunto il NB. onde evitare che l'esistenza della madre passata a seconde nozze, togliesse al coscritto il privilegio che gli è applicato in considerazione degli avoli paterni.

38.

(37) A questo articolo si è aggiunta nel 1.^o paragrafo la dichiarazione che l'esistenza della madre vedova settugenaria produce al figlio l'applicazione del privilegio. Ed il 3.^o paragrafo, che è nuovo, applica il privilegio al coscritto in considerazione degli avoli paterni nel caso che i di lui genitori fossero morti: nell'attuale redazione del 1.^o paragrafo si è inoltre tolta la restrizione che portava l'antico articolo sulla condizione del padre.

E per ultimo il secondo paragrafo di questo articolo prevede il caso in cui il fratello del coscritto, al quale sia stato precedentemente applicato il privilegio, non ne abbia risentito beneficio per essere stato requisito non ostante la di lui classificazione in quinta lista.

39.

(38) Si è colla nuova redazione dell'art. 40 sensibilmente estesa l'applicazione del privilegio agli orfani di ambo i genitori col carico di fratelli, e si sono specificati i diversi casi di applicazione.

Si scorgerà pertanto nel paragrafo unico, e fondamentale dell'articolo che basta l'esistenza di un fratello o di una sorella d'età minore a quella del coscritto per dargli diritto al privilegio. Il NB. è aggiunto per intero.

Dai primi tre numeri si rileverà in quali casi l'esistenza di fratelli o sorelle maggiori del coscritto non impedisca l'applicazione del privilegio stesso.

Nel 4.^o numero si troverà l'abilitazione per quei coscritti il di cui mestiere o impiego impedisce la loro convivenza coi fratelli.

Nel 5.^o numero è tolta ogni restrizione sulla condizione del coscritto.

E nel 6.^o numero è tolta ogni restrizione sulla qualità dei fratelli del coscritto.

40.

(39) A quest'articolo si è posta nel paragrafo unico la restrizione che i genitori debbano essere incapaci a guadagnarsi il vitto.

A riserva del primo numero del NB. il quale mantiene l'avvertenza dell'antico articolo, gli altri numeri sono aggiunti.

Il 2.^o e 3.^o numero applicano al caso dell'art. 41 le avvertenze del NB. dell'art. 40.

Ed il 4.^o numero prevede il caso in cui la madre del coscritto passando a seconde nozze non avesse migliorata la condizione dei propri figli, i quali rimanessero a tutto carico del coscritto medesimo.

Osservazione sugli articoli 40 e 41.

Sembene nell'attuale redazione degli articoli 40 e 41 siasi facilitata l'applicazione del privilegio a diversi casi che secondo l'antica redazione ne erano esclusi, devono però i funzionari di leva prendere da ciò appunto argomento per raddrappiare di diligenza nell'esame delle circostanze addotte dai coscritti, onde le condizioni degli articoli medesimi sieno verificate, cioè sussista l'assoluta necessità del travaglio del coscritto al mantenimento dei di lui genitori o dei di lui fratelli.

41.

(40) A questo articolo non si è che dilucidato il NB.

(41) Il primo paragrafo di questo articolo ed il *NB.*, che lo segue contengono la stessa massima dei due primi paragrafi dell'antico: soltanto si è col *NB.* preveduto il caso che uno de' fratelli uterini potesse essere assimilato per la coscrizione al figlio unico di madre vedova qualora tutti gli altri fratelli esistessero all'armata.

Egualmente la massima del 3.^o paragrafo dell'antico articolo è mantenuta e dilucidata nell'ultimo paragrafo dell'attuale articolo.

E finalmente il secondo paragrafo contiene la massima del 3.^o paragrafo dell'antico articolo.

(42) Il 2.^o paragrafo di questo articolo porta una nuova disposizione che applica il privilegio ai coscritti un di cui fratello fu congedato dall'armata per ferite contratte in servizio, e che gli hanno portato lesione di uno degli arti principali.

(43) Del *NB.* di questo articolo il 1.^o paragrafo comprende il *NB.* antico; e i tre ultimi paragrafi sono aggiunti, 1.^o per indicare le compagnie, il servizio nelle quali non produce ai fratelli di coloro che vi sono addetti l'applicazione del privilegio; 2.^o per avvertire che il servizio presso una potenza estera non può operare il detto privilegio ad eccezione degl' individui che servono nelle truppe dell'Impero francese, essendo stati ivi requisiti; 3.^o finalmente per provvedere al modo di applicarsi il beneficio di quinta lista ai coscritti già requisiti per la riserva un di cui fratello marciasse per una leva successiva prima che essi fossero stati chiamati in attività.

(44) Il 1.^o paragrafo dell'attuale articolo 45 non contiene che la massima dell'antico: nel *NB.* però che segue sono stabilite alcune nuove ed interessantissime discipline, come si scorgerà dalle note seguenti.

(45) Il 1.^o paragrafo del *NB.* prevede il caso di un coscritto che sia all'armata in qualità di supplente del proprio fratello, il quale deve per l'applicazione del privilegio dell'articolo 44 distinguersi dai supplenti di un coscritto estraneo.

(46) Il 2.^o paragrafo del *NB.* quantunque contenga la stessa massima del *NB.* antico, provvede però al modo di compensare le famiglie del privilegio di legge non accordato ad un coscritto a motivo che il di lui fratello era rappresentato da un supplente, qualora il coscritto marci in persona, e poscia sia chiamato il fratello a rimpiazzare il proprio supplente.

(47) Il 3.^o paragrafo avverte non competere il privilegio degli ultimi a marciare al coscritto, un di cui fratello sia all'armata in qualità di musicante.

(48) Il 4.^o paragrafo tende ad allontanare i coscritti dalla disobbedienza, e a non confondere (contro lo spirito della legge) quelli che avendo obbedito alla loro requisizione si recarono di buona volontà alle bandiere, con quelli che marcarono la loro renitenza, e ai quali la sentenza di un tribunale imprese la vergognosa taccia di refrattario, dalla quale deve purgarli il servizio cui, per indulgenza del governo, fossero riammessi.

(49) La stessa disposizione ha luogo al paragrafo 5.^o, per i fratelli dei disertori dall'armata.

Osservazioni sull'argomento delle due precedenti note.

La giustizia di Sua Eccellenza ha voluto stabilire il 16 novembre per l'attivazione della massima contenuta nei paragrafi 4.^o e 5.^o del *NB.* suddetto.

I funzionarj di leva devono mettere in pratica ogni mezzo per dare la maggior pubblicità alla massima stessa, e per renderla nel maggior grado proficua alle famiglie ed all'armata, 1.^o coll' insinuare ai padri di famiglia di procurare prima del 16 novembre la volontaria presentazione dei loro figli i quali fossero ora nello stato di diserzione o di refrattarietà; 2.^o col dimostrare ai padri di famiglia medesimi ch'essi nel proteggere o col non impedire la disobbedienza dei loro figli alla legge, altro non farebbero che tradire i propri loro interessi.

(50) L'avvertenza posta in fine del 5.^o paragrafo del *NB.* tende ad impedire che vengano confusi con i veri disertori e refrattarj quelli che realmente non furono mai tali, quantunque per qual-sia cagione abbiano potuto per tali essere stati indicati.

(51) Finalmente il 6.^o paragrafo tende ad allontanare vie più dal malnato desiderio di inveire contro sé stessi i coscritti che sconsigliatamente tentassero di rendersi inabili al servizio.

(52) Il 2.^o ed ultimo paragrafo dell'articolo 45 distingue il caso dei coscritti dichiarati ultimi a marciare perché un loro fratello fu congedato per ferite riportate in servizio: in questo caso Sua Eccellenza ha prescritto che non si abbia conto della qualità dell'individuo congedato, in vista delle onorate ferite da esso riportate.

(53) A questo articolo si è aggiunto l'ultimo paragrafo, il quale prescrive che, allorquando due o più fratelli sono all'armata, due o più coscritti loro fratelli hanno diritto al privilegio di 5.^{ta} lista.

(54) A riserva del 1.^o paragrafo nel quale è mantenuto il principio dell'antico articolo, gli altri quattro paragrafi sono nuovi.

Il 2.^o ed il 3.^o paragrafo prescrivono che cessi di godere il privilegio di legge quel coscritto un di cui fratello sia disertato dall'armata, e che i disertati dall'armata non possano in verun caso essere considerati per l'applicazione dell'articolo 46. Tenendo fermo a queste prescrizioni e facendole conoscere alle famiglie, i funzionarj conseguiranno con più facilità l'utilissimo scopo di allontanare gli animi dalla diserzione.

Il 4.^o paragrafo prevede il caso di due fratelli della stessa classe o gemelli, uno de' quali soltanto debba essere posto in 5.^{ta} lista.

E finalmente l'ultimo paragrafo avverte che i fratelli uterini sono considerati come appartenenti a due diverse famiglie, quanto all'effetto dell'esistenza di uno di essi all'armata. Da questo principio si dedurrà agevolmente che l'applicazione del privilegio operata in forza degli articoli 40 e 41 dalla esistenza dei fratelli uterini minori del coscritto, è stata da S.E. ammessa in considerazione del soccorso che il coscritto dà a questi fratelli; circostanza che non si verifica nel solo rapporto dell'esistenza di uno di essi all'armata. Vedasi inoltre la nota (57).

(55) Il 1.^o paragrafo di questo articolo ed i cinque numeri del primo *NB.* contengono identicamente le stesse disposizioni dell'antico articolo 48.

(56) I due ultimi paragrafi dell'articolo 48 dichiarano come debbano considerarsi per l'applicazione del medesimo i fratelli esistenti in un collegio o in una scuola militare, o come supplenti all'armata.

(57) Finalmente il 2.^o *NB.* dell'articolo 48 prevede il caso in cui per l'esistenza dei fratelli uterini all'armata il coscritto venga ad essere parificato al figlio unico di madre vedova, o ai coscritti dei quali parlano gli articoli 40 e 41.

(58) Questo articolo non differisce dalla massima fondamentale dell'antico articolo.

(59) In questo articolo si rileveranno nel *NB.* le nozioni per togliere in avvenire ogni contestazione sul modo di provare la convivenza dei coniugi.

Il 2.^o paragrafo porta una nuova disciplina pei matrimoni che, quantunque non abbiano l'oggetto di eludere la legge, non possono però essere operativi per la coscrizione.

Il 3.^o paragrafo mantiene il principio del 2.^o paragrafo dell'antico articolo.

Il 4.^o ed ultimo paragrafo stabilisce il modo di punire i coscritti cui fosse riuscito di riportare un indebito privilegio.

(60) In questo articolo si è dilucidata la massima dell'antico pei figli di adozione: si sono aggiunte le discipline pei figli naturali: e si sono per ultimo stabilite le discipline colle quali devono ravvisarsi i coscritti nei loro rapporti coi genitori e coi fratelli assenti.

(61) L'antico articolo 54 è tutto rifiuso nel nuovo.

(62) I tre ultimi paragrafi dello stesso articolo 54 sono aggiunti e portano la necessaria distinzione delle epoche nelle quali devono verificarsi i titoli dei coscritti per operare a loro favore il privilegio di legge.

(63) Il 2.^o paragrafo di questo articolo porta una nuova disposizione, attribuendo al solo consiglio di leva la facoltà di applicare la pena comminata dal paragrafo 1.^o, che è la stessa già in vigore, contro chi non espone e non documenta i propri titoli.

(64) Il 5.^o paragrafo aggiunto anch'esso nella nuova redazione estende la facoltà del consiglio di leva, cui è pure esclusivo il pronunziare l'applicazione della pena contro chi non si presenta alla rettificazione delle liste.

(65) Il 6.^o paragrafo nuovo stabilisce di non potersi far carico agli individui ch'esistono all'armata come supplenti se non fanno valere in tempo i propri titoli al privilegio di legge.

(66) E per ultimo il *NB.* dichiara che la classificazione dei coscritti nelle categorie loro competenti è di esclusiva attribuzione dei funzionarj di leva.

(67) In questo articolo si è posta l'avvertenza che i soli coscritti registrati sulle liste dei requisibili sono soggetti alla pena dal medesimo portata.

Il *NB.* parte dalle recenti disposizioni di polizia generale relative ai passaporti da rilasciarsi ai travagliatori indigeni.

(68) Al *NB.* di questo articolo si è aggiunta l'avvertenza di doversi ammettere l'impossibilità in cui fossero stati i coscritti a presentarsi all'iscrizione, o i loro parenti di supplire in loro vece.

(69) A quest'articolo si è aggiunta l'avvertenza che i soli coscritti requisibili vi sono soggetti. E si è aggiunto il 2.^o paragrafo per indicare la direzione da darsi ad essi nel caso che vengano arrestati.

(70) Il *NB.* aggiunto a quest'articolo chiama l'attenzione dei consigli di leva sui carichi che l'altri maliziosa potrebbe attirare sopra i coscritti sotto l'ombra delle disposizioni degli articoli 57 e 61.

(71) I primi quattro paragrafi di quest'articolo mantengono le massime del primo e terzo paragrafo dell'antico, ed aggiungono le avvertenze per l'applicazione delle massime stesse agli individui che toccano il primo anno di coscrizione.

(72) Il quinto paragrafo mantiene la massima del secondo paragrafo dell'antico articolo, e provvede acciò i coscritti ammogliati non siano confusi cogli emancipati.

(73) I tre ultimi paragrafi sono aggiunti e contengono l' applicazione della massima del paragrafo quinto ai casi nei medesimi indicati.

66.

(74) Al primo paragrafo di quest' articolo sono istruite le municipalità sull' obbligo che loro incube di iscrivere i giovani nati nel comune, e che hanno domiciliato o domiciliano in esso. Il paragrafo medesimo non fa che dilucidare la prescrizione dell' antico.

(75) Il terzo paragrafo specifica circostanziatamente l' obbligo dei coscritti già stabilito nell' articolo antico di presentarsi all' iscrizione nel comune di abitazione, e di farsi rappresentare nel comune cui devono appartenere per la coscrizione.

I due ultimi paragrafi sono aggiunti di nuovo, e prevedono il caso d' iscrizione dei coscritti eseguibile anteriormente al 1.^o ottobre.

69.

(76) Nel nuovo articolo sono colte più minute circostanze indicati i doveri del delegato all' iscrizione dei coscritti, e le norme per la regolarità del registro d' iscrizione. Non può essere mai abbastanza raccomandata l' esatta osservanza dell' adempimento delle prescrizioni ivi contenute.

70.

(77) Il solo primo paragrafo di questo articolo è aggiunto, e prescrive di rilevarsi anche i contrassegni personali dei coscritti che si presentano all' iscrizione.

73.

(78) Questo articolo riporta la stessa massima stabilità coll' antecedente articolo.

74.

(79) In questo articolo è ampliato il 2.^o paragrafo, ed è aggiunto per intero il 3.^o paragrafo, incollandosi in sostanza alle municipalità le indagini opportune per conoscere la posizione dei propri coscritti.

75.

(80) Il nuovo articolo non fa che stabilire le discipline per l' esecuzione della massima già in vigore pel registro degli assenti e dei detenuti.

76.

(81) L' ultimo paragrafo di questo articolo aggiunge l' avvertimento, acciò anche i parrochi corrano per procurare l' iscrizione dei coscritti.

77.

(82) Il 3.^o paragrafo specifica gl' individui che le municipalità devono descrivere *ex officio* sul registro d' iscrizione; il 4.^o paragrafo ricorda alle municipalità l' esecuzione dell' articolo 423, il quale stabilisce che i coscritti debbano munirsi della carta d' iscrizione, conforme al seguente modello.

DIPARTIMENTO
Distretto
Cantone

COMUNE d'

CARTA D' ISCRIZIONE.

CONTRASSEGNI
PERSONALI
DEL COSCRITTO.

*Statura**Capelli**Fronte**Ciglia**Occhi**Naso**Bocca**Mento**Viso**Altri segni particolari
apparenti.*

Sottoscriz. del Latore.

Noi Podestà o Sindaco del detto Comune di dichiariamo che N. N. per soprannome nato a il del mese di anno domiciliato a figlio di e di di professione è descritto al numero del registro apertos presso questa Municipalità, in esecuzione dell' articolo 66 delle istruzioni di S. E. il signor Conte Ministro della Guerra del 30 settembre 1812 per l' iscrizione primitiva dei coscritti della prima classe dell' anno

Dato a il

IL SINDACO O PODESTA,

78.

(83) Quest' articolo mantenendo l' obbligo della municipalità per la formazione dei due stati prescritti coll' istruzione 10 novembre 1811, esige la formazione di un terzo stato e stabilisce le discipline per l' invio di questi stati alle autorità competenti.

79.

(84) Il NB. aggiunto a quest' articolo ha per oggetto d' istruire i segretarj delle commissioni cantonalie di leva e le municipalità, dell' importanza della responsabilità nella quale incorrerebbero trascurando le indagini necessarie per rilevare tutti i coscritti ammissibili ai veliti o alle guardie d' onore.

80.

(85) In quest' articolo si mantengono e si richiamano le disposizioni del 10 novembre 1811 sugli obblighi dei viceprefetti dopo aver ricevuto gli stati dei quali tratta l' art. 78.

REGNO D'ITALIA.

Milano 16 Novembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTA', E SINDACI
E ALLE COMMISSIONI CANTONALI DI LEVA.

Le trasmetto un esemplare dell'istruzione genera'e di S. E. il Sig. Conte Ministro della Guerra del 30 prossimo passato settembre sull'esecuzione della legge della militare coscrizione , e le unisco il foglio generale di dimostrazione delle differenze tra le disposizioni della nuova istruzione , e quelle dell'antica , nel quale sono comprese anche le note che nei precedenti estratti furono apposte.

Questa istruzione fa conoscere colla maggiore chiarezza, e precisione a ciascun Funzionario i doveri , che deve adempiere , ed essa ora bene meditata porrà tutti indistintamente i Funzionarj medesimi nella vantaggiosa situazione di non incontrare più ostacoli nell'esecuzione delle operazioni relative all'importante ramo di pubblico servizio , qual'è quello della militare coscrizione , poichè è ferma intenzione della sullodata E. S. di non ammettere per l'avvenire modificazione di sorta alle massime che ha definitivamente adottate.

Per

Per tale maniera anche i coscritti potranno essere istruiti di tutti i loro diritti, e di tutti i loro doveri, ciò che deve essere una delle principali cure dei Signori Podestà, e Sindaci.

Pieno pertanto di fiducia nello zelo dei Signori Vice Prefetti, Podestà, e Sindaci, e delle Commissioni Cantonali di Leva sono certo che saranno seconde le saggie intenzioni della sullodata E. S., e che ognuno di loro colla scorta della detta istruzione gareggerà in avvenire, acciocchè le operazioni della coscrizione riescano colla desiderata regolarità, e in tale guisa siano tolti di mezzo i reclami che in folla finora pervennero alle autorità superiori.

E se mi sarà di piacevole soddisfazione il potere far conoscere al Ministero quelli dei Funzionarj da me dipendenti che sapranno distinguersi nella esecuzione delle operazioni della militare coscrizione, non debbo però tacere che se per avventura ve ne fossero alcuni che non corrispondessero alla superiore, e alla mia aspettativa, non potrò dispensarmi di promovere a loro danno l'applicazione di quelle misure che fossero riconosciute del caso onde mettere al coperto la mia responsabilità.

Mi prego di attestare ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci, e alle Commissioni di Leva la mia più distinta stima.

G. M. CACCIA.

H. 1123.
P. li 30. qtr 1811.

DIMOSTRAZIONE delle differenze fra le disposizioni contenute nell' istruzione generale del 30 settembre 1812 sulla esecuzione della legge di coscrizione militare, e quelle dell' istruzione 10 novembre 1811, per gli articoli che hanno subita variazione (*).

Articolo 4.

A quest' articolo si è fatta l' aggiunta di due altri casi che rendono un individuo incapace di servire nelle armate del regno. Si avverte, per ciò che riguarda la reclusione, che da taluno è stata confusa con la semplice detenzione, poichè si è proposto il dubbio se la reclusione per pochi mesi inabilitasse al servizio: il codice dei delitti e delle pene stabilisce cinque anni per minimum della durata della pena della reclusione.

Articolo 5.

Il § 1.^o di questo articolo comprende la massima dei § 1.^o e 2.^o dell' articolo 5 dei 10 novembre: i § 2.^o e 3.^o del nuovo articolo comprendono le massime del 3.^o e 4.^o dell' antico.

I due primi paragrafi di questo NB. non sono in sostanza che la dilucidazione del principio espresso nel primo paragrafo dell' antico NB.

Il terzo paragrafo del nuovo NB. è sostituito al 2.^o dell' antico, che è stato soppresso: il principio contenuto in questo terzo paragrafo parte dal decreto 8 febbrajo 1812, relativamente alla naturalizzazione all' estero coll' autorizzazione di S. M.

Si è aggiunto il NB. al paragrafo terzo dell' articolo 5. Il medesimo porta una nuova prescrizione tendente a comprendere (salvo la superiore decisione in caso di eccezione) sulle liste di coscrizione, gl' individui il cui domicilio e stabilimento in un comune del regno li renderebbe ammissibili alla naturalizzazione.

Articolo 6.

Il paragrafo 3.^o di questo articolo stabilisce le discipline prima non esistenti per la nomina in giro dei consiglieri di prefettura in membri dei consigli di leva.

Al paragrafo 6.^o sul fine si è aggiunta la provvidenza pel rimpiazzo dell' uffiziale superiore membro del consiglio di leva.

Il paragrafo 7.^o che prima non esisteva porta in genere la massima già stabilita agli articoli 111, 126, 137 e 229 dell' istruzione 10 novembre 1811.

Articolo 7.

Il paragrafo 3.^o stabilisce le discipline prima non esistenti per la nomina in giro dei consiglieri di prefettura e f. f. di viceprefetti.

Articolo 8.

Nel paragrafo 1.^o si dichiarano in genere i municipali o i consiglieri comunali eleggibili in membri delle commissioni cantonali di leva: l' antica istruzione limitava la scelta fra i podestà e i savj.

I paragrafi 2.^o e 3.^o stabiliscono le norme prima non esistenti per la destinazione del presidente della commissione, e per la rinnovazione annua di tutti i membri di essa.

Questo NB. provvede al caso prima non preveduto della convenienza di tenersi la commissione di leva di un cantone in un comune diverso dal capoluogo del cantone medesimo.

Il paragrafo 6.^o del nuovo art. 8 modifica la disposizione portata nel paragrafo 4.^o dell' antico articolo, escludendo dall' impiego di segretario delle commissioni cantonali di leva i cancellieri del censo, le particolari incumbenze dei quali, essendo state accresciute in forza del decreto 28 settembre 1811, li inabilitano ad occuparsi del ramo di coscrizione.

Il NB. al paragrafo 6.^o stabilisce una nuova disciplina per la nomina dello stesso individuo in segretario di due commissioni cantonali di leva residenti nello stesso comune.

Il 7.^o ed ultimo paragrafo, che prima non esisteva, costituisce i viceprefetti, ch' erano già intermediari fra i consigli di leva e le commissioni cantonali, nell' obbligo di vegliare continuamente e più da vicino sulle commissioni stesse, e seguire l' andamento di tutte le operazioni.

Finalmente il NB. al detto paragrafo 7.^o provvede al locale per l' uffizio dei consiglieri di prefettura f. f. di viceprefetti, ed al loro segretario.

Articolo 16.

Il paragrafo unico e fondamentale di quest' articolo porta di più dell' antico l' avvertenza che l' arrolamento volontario, per operare l' eccezione dalla requisizione, dev' essere contratto prima dell' epoca della rettificazione delle liste. Questo paragrafo previene della modificazione dell' articolo 417, nel quale le istruzioni 10 novembre dichiaravano operativo l' arrolamento volontario

(*) Per gli articoli, i quali non hanno subita alcuna variazione, e che non hanno bisogno di alcuna spiegazione, non si è apposta veruna nota. L' istruzione del 30 settembre 1812 ha mantenuto lo stesso ordine della materia e la stessa distribuzione degli articoli dell' istruzione 10 novembre 1811, e ciò nella vista di rendere più facile ai funzionari di leva ed ai costruttori l' intelligenza della nuova istruzione, e di far loro conoscere a colpo d' occhio le variazioni che alcuni articoli hanno subite nella medesima. Si avverte, in quanto alle dette variazioni, che l' istruzione 30 settembre 1812 ha mantenuto in sostanza generalmente le stesse massime di quella del 10 novembre 1811; e soltanto si sono nell' ultima istruzione dilucidate, ampliate o modificate alcune discipline per l' esecuzione delle stesse massime, o stabilite delle discipline prima non esistenti, o per qualche principio di massima portate nuove spiegazioni o determinati i casi di applicazione: il tutto sulle osservazioni date dai risultamenti dell' esecuzione pratica dell' istruzione 10 novembre 1811.

contratto prima del giorno dell'estrazione a sorte. In virtù di questa modifica contiene per contingente dei rispettivi comuni i coscritti che contraggono arrolamento volontario nel periodo fra la rettificazione delle liste e l'estrazione a sorte, ai quali tocchi nella detta estrazione un numero di marcia.

Il nuovo *NB.* estende l'avvertenza a tutte le diverse qualità degli individui addetti ad un servizio militare, le quali non operano eccezione dalla requisizione, e, richiamando il *NB.* dell'art. 44, mette in avvertenza sui corpi, il servizio nei quali non opera la detta eccezione.

Il *NB.* di questo articolo dichiara che gl'individui, i quali sortono da una scuola o collegio militare senza avere destinazione dal Governo, concorrono coi coscritti dell'anno successivo a quello della loro sortita, e non marcano che venendovi chiamati dal loro numero: in ciò diversifica l'antico *NB.*, il quale li faceva marciare all'armata senza estrarre a sorte né contare per alcun contingente.

I paragrafi 3.^o e 4.^o contengono nuove disposizioni per più estesa applicazione dell'art. 16.

Articolo 17.

In fine del *NB.* di questo articolo si scorgerà che devono spedirsi di nuovo all'armata gli individui allo stesso articolo descritti, i quali secondo l'antico *NB.* venivano semplicemente riportati fra i requisibili della loro classe.

Articolo 18.

Alle indicazioni parziali delle date costituenti l'epoca della coscrizione nei diversi paesi aggregati al regno in diversi tempi, si è nel *NB.* del nuovo articolo sostituita un'avvertenza generale sull'argomento medesimo.

Articolo 19.

L'avvertenza posta in fine dell'art. 23, circa le note dei seminaristi che i vescovi devono rimettere ai prefetti, è tolta dall'art. 26 dell'istruzione 10 novembre 1811.

Articolo 20.

Il 3.^o paragrafo del *NB.* è aggiunto nella nuova istruzione.

Il 2.^o paragrafo dell'art. 24 prevede il caso di un coscritto unico, orfano di padre, avente a suo carico l'avo o l'avola paterna settugenari: questo caso non era specificato nelle antiche istruzioni.

Articolo 21.

A questo articolo non si è aggiunto che il terzo paragrafo, il quale contiene un'avvertenza meramente d'ordine.

Articolo 22.

Questo articolo mantiene gli obblighi stabiliti dall'antico articolo pei coscritti che sono in un caso di eccezione. Le avvertenze che l'antico articolo conteneva circa i coscritti, ai quali permetteva di adempiere a questi obblighi, si troveranno riportate ed ampiate nel nuovo articolo 27.

Articolo 23.

I paragrafi 2.^o e 3.^o di questo articolo, ed il *NB.* che li segue, non esistevano nell'antico articolo: i medesimi prevedono il caso di coscritti i quali non potevano documentare in tempo i loro titoli, e lasciano alla saviezza dei consigli di leva il pronunciare sui coscritti medesimi, indicando particolarmente quelli fra essi ai quali non può farsi alcun carico.

Il 6.^o ed il 7.^o paragrafo prima non esistevano: i medesimi estendono le facoltà dei consigli di leva sui coscritti che non si presentano alla rettificazione delle liste, e specificano quelli che per la loro posizione sono dispensati dall'obbligo di presentarsi.

I paragrafi 8.^o, 9.^o, 10.^o e 11.^o sono nuovi, e portano la distinzione dipendente dall'art. 416 delle epoche nelle quali i titoli di ciaschedun coscritto devono sussistere per operare la di lui eccezione dalla requisizione.

Articolo 24.

Il secondo paragrafo di quest'articolo attribuisce ai viceprefetti la facoltà di riconoscere anche il secondo caso di esenzione, che prima era riservato al consiglio di leva.

Il terzo paragrafo ha stabilito una nuova norma generale pei coscritti di bassa statura, in virtù della quale quelli che non arrivano a quattro piedi e nove pollici sono esentati soltanto nel secondo anno di coscrizione, qualora neppure a quell'epoca arrivino alla statura suddetta.

Articolo 25.

A' riserva del primo paragrafo, il quale mantiene quantunque più circostanziata la massima dell'antico articolo 33, tutti gli altri paragrafi sono aggiunti nella nuova compilazione. Nei paragrafi aggiunti si scorgerà, 1.^o l'obbligo maggiore imposto a coloro, le di cui facoltà li rendono suscettibili di dare un supplente; 2.^o la facoltà data ai consigli di leva di non far carico alemno ai coscritti che adducessero motivi degni di considerazione in loro discolpa; 3.^o l'applicazione dello stesso articolo a quei coscritti, il di cui dolo fosse scoperto anche dopo la di loro spedizione ad un corpo; 4.^o finalmente la necessaria avvertenza, onde non applicare le disposizioni di quest'articolo nei casi di malattia sopravvenuta e dipendente da causa involontaria.

Articolo 26.

Il secondo paragrafo di quest'articolo aggiunge un'avvertenza necessaria per distinguere, nell'applicazione del primo paragrafo mantenuto in vigore, i casi in cui non possano i coscritti essere imputati di dolo.

Il terzo paragrafo contiene quantunque più circostanziata la stessa massima dell'antico secondo paragrafo; il quarto paragrafo è aggiunto, e riserva ai soli consigli di leva la facoltà di applicare la disposizione dell'articolo stesso.

Articolo 36.

Questo articolo non differisce dall'antico, che nella dilucidazione data alla disposizione del medesimo, indicando, 1.^o che debba dal coscritto mutilato prodursi la prova dell'involontaria mutilazione; 2.^o che i prefetti sono i soli giudici competenti per l'esame delle prove addotte da questi coscritti; 3.^o che i coscritti medesimi sono tradotti di brigata in brigata alla loro destinazione.

Articolo 37.

Questo articolo differisce dall'antico nella sola redazione del *NB.* al quale, oltre le avvertenze già esistenti, si è aggiunta quella che la madre dev'essere in attuale stato di vedovanza, perché l'unico di lei figlio possa godere del beneficio della legge.

Articolo 38.

A questo articolo si è aggiunto il *NB.* onde evitare che l'esistenza della madre passata a seconde nozze togliesse al coscritto il privilegio che gli è applicato in considerazione degli avoli paterni.

Articolo 39.

A questo articolo si è aggiunta nel 1.^o paragrafo la dichiarazione che l'esistenza della madre vedova settugenaria produce al figlio l'applicazione del privilegio. Ed il 3.^o paragrafo, che è nuovo, applica il privilegio al coscritto in considerazione degli avoli paterni, nel caso che i di lui genitori fossero morti: nell'attuale redazione del 1.^o paragrafo si è inoltre tolta la restrizione che portava l'antico articolo sulla condizione del padre.

E per ultimo il secondo paragrafo di questo articolo prevede il caso in cui il fratello del coscritto, al quale sia stato precedentemente applicato il privilegio, non ne abbia risentito beneficio per essere stato requisito non ostante la di lui classificazione in quinta lista.

Articolo 40.

Si è colla nuova redazione dell'art. 40 sensibilmente estesa l'applicazione del privilegio agli orfani di ambo i genitori col carico di fratelli, e si sono specificati i diversi casi di applicazione.

Si scorgerà pertanto nel paragrafo unico e fondamentale dell'articolo che basta l'esistenza di un fratello o di una sorella d'età minore a quella del coscritto per dargli diritto al privilegio.

Il *NB.* è aggiunto per intiero.

Da primi tre numeri si rileverà in quali casi l'esistenza di fratelli o sorelle maggiori del coscritto non impedisca l'applicazione del privilegio stesso.

Nel 4.^o numero si troverà l'abilitazione per quei coscritti il di cui mestiere o impiego impedisca la loro convivenza coi fratelli.

Nel 5.^o numero è tolta ogni restrizione sulla condizione del coscritto.

E nel 6.^o numero è tolta ogni restrizione sulla qualità dei fratelli del coscritto.

Articolo 41.

A quest'articolo si è posta nel paragrafo unico la restrizione che i genitori debbano essere incapaci a guadagnarsi il vitto.

A riserva del primo numero del *NB.*, il quale mantiene l'avvertenza dell'antico articolo, gli altri numeri sono aggiunti.

Il 2.^o e 3.^o numero applicano al caso dell'art. 41 le avvertenze del *NB.* dell'art. 40.

Ed il 4.^o numero prevede il caso in cui la madre del coscritto, passando a seconde nozze, non avesse migliorata la condizione dei propri figli, i quali rimanessero a tutto carico del coscritto medesimo.

Osservazione sugli articoli 40 e 41.

Sebbene nell'attuale redazione degli articoli 40 e 41 siasi facilitata l'applicazione del privilegio a diversi casi che secondo l'antica redazione ne erano esclusi, devono però i funzionari di leva prendere da ciò appunto argomento per raddoppiare di diligenza nell'esame delle circostanze addotte dai coscritti, onde le condizioni degli articoli medesimi sieno verificate, cioè sussita l'assoluta necessità del travaglio del coscritto al mantenimento dei di lui genitori o dei di lui fratelli.

Articolo 42.

A questo articolo non si è che dilucidato il *NB.*

Articolo 43.

Il primo paragrafo di questo articolo, ed il *NB.* che lo segue, contengono la stessa massima dei due primi paragrafi dell'antico: soltanto si è col *NB.* preveduto il caso che uno de' fratelli uteini potesse essere assimilato per la coscrizione al figlio unico di madre vedova, qualora tutti gli altri fratelli esistessero all'armata.

Egualmente la massima del 3.^o paragrafo dell'antico articolo è mantenuta e dilucidata nell'ultimo paragrafo dell'attuale articolo.

E finalmente il secondo paragrafo contiene la massima del 3.^o paragrafo dell'antico articolo.

Articolo 44.

Il 2.^o paragrafo di questo articolo porta una nuova disposizione che applica il privilegio ai coscritti, un di cui fratello fu congedato dall'armata per ferite contratte in servizio, e che gli hanno portata lesione di uno degli arti principali.

Del *NB.* di questo articolo il 1.^o paragrafo comprende il *NB.* antico; e i tre ultimi paragrafi sono aggiunti, 1.^o per indicare le compagnie, il servizio nelle quali non produce ai fratelli di coloro che vi sono addetti l'applicazione del privilegio; 2.^o per avvertire che il servizio presso una potenza estera non può operare il detto privilegio, ad eccezione degl'individui che servono

nelle truppe dell'impero francese, essendo stati ivi requisiti; 3.^o finalmente per provvedere al modo di applicarsi il beneficio di quinta lista ai coscritti già requisiti per la riserva, un di cui fratello marciasse per una leva successiva prima che essi fossero stati chiamati in attività.

Articolo 45.

Il 1.^o paragrafo dell'attuale articolo 45 non contiene che la massima dell'antico: nel NB. però che segue sono stabilite alcune nuove ed interessantissime discipline, cioè,

Il 1.^o paragrafo del NB. prevede il caso di un coscritto che sia all'armata in qualità di supplente del proprio fratello, il quale deve per l'applicazione del privilegio dell'articolo 44 distinguersi dai supplenti di un coscritto estraneo.

Il 2.^o paragrafo del NB., quantunque contenga la stessa massima del NB. antico, provvede però al modo di compensare le famiglie del privilegio di legge non accordato ad un coscritto, a motivo che il di lui fratello era rappresentato da un supplente, qualora il coscritto marci in persona, e pascia sia chiamato il fratello a rimpiazzare il proprio supplente.

Il 3.^o paragrafo avverte non competere il privilegio degli ultimi a marciare al coscritto, un di cui fratello sia all'armata in qualità di musicante.

Il 4.^o paragrafo tende ad allontanare i coscritti dalla disobbedienza, e a non confondere (contro lo spirito della legge) quelli che avendo obbedito alla loro requisizione si recarono di buona volontà alle bandiere, con quelli che marcarono la loro renitenza, e ai quali la sentenza di un tribunale imprese la vergognosa taccia di refrattario, dalla quale deve purgarsi il servizio cui, per indulgenza del Governo, fossero riammessi.

La stessa disposizione ha luogo al paragrafo 5.^o, pei fratelli dei disertori dall'armata.

Osservazioni sull'argomento de' due precedenti paragrafi.

La giustizia di Sua Eccellenza ha voluto stabilire il 16 novembre per l'attivazione della massima contenuta nei paragrafi 4.^o e 5.^o del NB. suddetto.

I funzionari di leva devono mettere in pratica ogni mezzo per dare la maggiore pubblicità alla massima stessa, e per renderla nel maggior grado proficia alle famiglie ed all'armata, 1.^o coll'insinuare ai padri di famiglia di procurare prima del 16 novembre la volontaria presentazione dei loro figli i quali fossero ora nello stato di diserzione o di refrattarietà; 2.^o col dimostrare ai padri di famiglia medesimi ch'essi col proteggere o col non impedire la disobbedienza dei loro figli alla legge, altro non farebbero che tradire i propri loro interessi.

L'avvertenza posta in fine del 5.^o paragrafo del NB. tende ad impedire che vengano confusi con i veri disertori e refrattari quelli che realmente non furono mai tali, quantunque per qualcuna cagione abbiano potuto per tali essere stati indicati.

Finalmente il 6.^o paragrafo tende ad allontanare viepiù dal malnato desiderio di inveire contro se stessi i coscritti che sconsigliatamente tentassero di rendersi invabili al servizio.

Il 2.^o ed ultimo paragrafo dell'articolo 45 distingue il caso dei coscritti dichiarati ultimi a marciare perché un loro fratello fu congedato per ferite riportate in servizio: in questo caso Sua Eccellenza ha prescritto che non si abbia conto della qualità dell'individuo congedato, in vista delle onorate ferite da esso riportate.

Articolo 46.

A questo articolo si è aggiunto l'ultimo paragrafo, il quale prescrive che, allorquando due o più fratelli sono all'armata, due o più coscritti loro fratelli hanno diritto al privilegio di V lista.

Articolo 47.

A riserva del 1.^o paragrafo, nel quale è mantenuto il principio dell'antico articolo, gli altri quattro paragrafi sono nuovi.

Il 2.^o ed il 3.^o paragrafo prescrivono che cessi di godere il privilegio di legge quel coscritto un di cui fratello sia disertato dall'armata, e che i disertati dall'armata non possano in verum caso essere considerati per l'applicazione dell'articolo 46. Tenendo fermo a queste prescrizioni e facendone conoscere alle famiglie, i funzionari conseguiranno con più facilità l'utilissimo scopo di allontanare gli animi dalla diserzione.

Il 4.^o paragrafo prevede il caso di due fratelli della stessa classe o gemelli, uno de' quali soltanto debba essere posto in quinta lista.

E finalmente l'ultimo paragrafo avverte che i fratelli uterini sono considerati come appartenenti a due diverse famiglie, quanto all'effetto dell'esistenza di uno di essi all'armata. Da questo principio si dedurrà agevolmente che l'applicazione del privilegio, operata in forza degli articoli 40 e 41 dalla esistenza dei fratelli uterini minori del coscritto, è stata da S. E. ammessa in considerazione del soccorso che il coscritto dà a questi fratelli; circostanza che non si verifica nel solo rapporto dell'esistenza di uno di essi all'armata. Vedasi inoltre l'articolo 39.

Articolo 48.

Il 1.^o paragrafo di questo articolo ed i cinque numeri del primo NB. contengono identicamente le stesse disposizioni dell'antico articolo 48.

I due ultimi paragrafi dell'articolo 48 dichiarano come debbano considerarsi per l'applicazione del medesimo i fratelli esistenti in un collegio o in una scuola militare, o come supplenti all'armata.

Finalmente il 2.^o NB. dell'articolo 48 prevede il caso in cui per l'esistenza dei fratelli uterini all'armata il coscritto venga ad essere parificato al figlio unico di madre vedova, o ai coscritti dei quali parlano gli articoli 40 e 41.

Articolo 49.

Questo articolo non differisce della massima fondamentale dell'antico articolo.

Articolo 51.

In questo articolo si rileveranno nel NB. le nozioni per togliere in avvenire ogni contestazione sul modo di provare la convivenza dei coniugi.

Il 2.^o paragrafo porta una nuova disciplina pei matrimoni che, quantunque non abbiano l'oggetto di eludere la legge, non possono però essere operativi per la coscrizione.

Il 3.^o paragrafo mantiene il principio del 2.^o paragrafo dell'antico articolo.

Il 4.^o ed ultimo paragrafo stabilisce il modo di punire i coscritti cui fosse riuscito di riporre un indebito privilegio.

Articolo 53.

In questo articolo si è dilucidata la massima dell'antico pei figli di adozione: si sono aggiunte le discipline pei figli naturali: e si sono per ultimo stabilite le discipline colle quali devono ravvisarsi i coscritti nei loro rapporti coi genitori e coi fratelli assenti.

Articolo 54.

L'antico articolo 54 è tutto rifiuto nel nuovo.

I tre ultimi paragrafi dello stesso articolo 54 sono aggiunti e portano la necessaria distinzione delle epoche nelle quali devono verificarsi i titoli dei coscritti per operare a loro favore il privilegio di legge.

Articolo 55.

Il 2.^o paragrafo di questo articolo porta una nuova disposizione, attribuendo al solo consiglio di leva la facoltà di applicare la pena comminata dal paragrafo 1.^o, che è la stessa già in vigore, contro chi non espone e non documenta i propri titoli.

Il 5.^o paragrafo aggiunto anch'esso nella nuova redazione estende la facoltà del consiglio di leva, cui è pure esclusivo il pronunziare l'applicazione della pena contro chi non si presenta alla rettificazione delle liste.

Il 6.^o paragrafo nuovo stabilisce di non potersi far carico agli individui ch'esistono all'armata come supplenti, se non fanno valere in tempo i propri titoli al privilegio di legge.

E per ultimo il NB. dichiara che la classificazione dei coscritti nelle categorie loro competenti e di esclusiva attribuzione dei funzionari di leva.

Articolo 57.

In questo articolo si è posta l'avvertenza che i soli coscritti registrati sulle liste dei requisiti sono soggetti alla pena dal medesimo portata.

Il NB. parte dalle recenti disposizioni di polizia generale relative ai passaporti da rilasciarsi ai travagliatori indigenti.

Articolo 59.

Al NB. di questo articolo si è aggiunta l'avvertenza di doversi ammettere l'impossibilità in cui fossero stati i coscritti a presentarsi all'iscrizione, o i loro parenti di supplire in loro vece.

Articolo 61.

A quest'articolo si è aggiunta l'avvertenza che i soli coscritti requisibili vi sono soggetti. E si è aggiunto il 2.^o paragrafo per indicare la direzione da darsi ad essi nel caso che vengano arrestati.

Articolo 62.

Il NB. aggiunto a quest'articolo chiama l'attenzione dei consigli di leva sui carichi che l'altru malizia potrebbe attirare sopra i coscritti sotto l'ombra delle disposizioni degli articoli 57 e 61.

Articolo 65.

I primi quattro paragrafi di quest'articolo mantengono le massime del primo e terzo paragrafo dell'antico, ed aggiungono le avvertenze per l'applicazione delle massime stesse agli individui che toccano il primo anno di coscrizione.

Il quinto paragrafo mantiene la massima del secondo paragrafo dell'antico articolo, e provvede acciò i coscritti ammogliati non sieno confusi cogli emancipati.

I tre ultimi paragrafi sono aggiunti e contengono l'applicazione della massima del paragrafo quinto ai casi nei medesimi indicati.

Articolo 66.

Al primo paragrafo di quest'articolo sono istruite le municipalità sull'obbligo che loro incumbe d'iscrivere i giovani nati nel comune, e che hanno domiciliato o domiciliato in esso. Il paragrafo medesimo non fa che dilucidare la prescrizione dell'antico.

Il terzo paragrafo specifica circostanzialmente l'obbligo dei coscritti già stabilito nell'articolo antico di presentarsi all'iscrizione nel comune di abitazione, e di farsi rappresentare nel comune cui devono appartenere per la coscrizione.

I due ultimi paragrafi sono aggiunti di nuovo, e prevedono il caso d'iscrizione dei coscritti eseguibile anteriormente al 1.^o ottobre.

Articolo 69.

Nel nuovo articolo sono colle più minute circostanze indicati i doveri del delegato all'iscrizione dei coscritti, e le norme per la regolarità del registro d'iscrizione. Non può essere mai abbastanza raccomandata l'esatta osservanza dell'adempimento delle prescrizioni ivi contenute.

Articolo 70.

Il solo primo paragrafo di questo articolo è aggiunto, e prescrive di rilevarsi anche i contrassegni personali dei coscritti che si presentano all'iscrizione.

Articolo 73.

Questo articolo riporta la stessa massima stabilità coll'antecedente articolo.

Articolo 74.

In questo articolo è ampliato il 2^o paragrafo, ed è aggiunto per intero il 3^o paragrafo, inculcandosi in sostanza alle municipalità le indagini opportune per conoscere la posizione dei propri coscritti.

Articolo 75.

Il nuovo articolo non fa che stabilire le discipline per l'esecuzione della massima già in vigore nel registro degli assegni e dei detenuti.

Articolo 76.

L'ultimo paragrafo di questo articolo aggiunge l'avvertimento, acciò anche i parrochi concorrono per procurare l'iscrizione dei coscritti.

Articolo 77.

Il 3^o paragrafo specifica gli individui che le municipalità devono descrivere *ex officio* sul registro d'iscrizione; il 4^o paragrafo ricorda alle municipalità l'esecuzione dell'articolo 423, il quale stabilisce che i coscritti debbano munirsi della carta d'iscrizione.

Articolo 78.

Quest'articolo, mantenendo l'obbligo delle municipalità per la formazione dei due stati prescritti coll'istruzione 10 novembre 1811, esige la formazione di un terzo stato, e stabilisce le discipline per l'invio di questi stati alle autorità competenti.

Articolo 79.

Il NB. aggiunto a quest'articolo ha per oggetto d'istruire i segretari delle commissioni cantonali di leva e le municipalità, dell'importanza della responsabilità nella quale incorrerebbero trascinando le indagini necessarie per rilevare tutti i coscritti ammissibili ai veliti o alle guardie d'onore.

Articolo 80.

In quest'articolo si mantengono e si richiamano le disposizioni del 10 novembre 1811 sugli obblighi dei viceprefetti dopo aver ricevuto gli stati dei quali tratta l'art. 78.

Articolo 85.

Ad oggetto di render più semplice, più regolare e più certa la principale operazione di coscrizione, qual'è appunto la determinazione del posto che ogni coscritto deve occupare sulle liste, e ad oggetto di render più facile l'analogo preparatorio lavoro delle municipalità, S. E. il signor Conte Ministro della guerra colla nuova istruzione non dà alle municipalità che l'incarico di formare una sola lista generale, il di cui modello è stabilito al num. IV, e che si denomi *lista generale di classificazione* per distinguerla da quella, modello num. III, la quale si forma contemporaneamente dalle municipalità al solo oggetto d'essere esposta al pubblico, giusta gli articoli 81 e 82.

Nella formazione pertanto della lista generale di classificazione non si esige dalle municipalità che la massima diligenza nel riportarvi tutte le richieste indicazioni de' coscritti, emergenti dal registro d'iscrizione primitiva, e la scrupolosità inseparabile da ogni loro operazione nell'esporre le proprie osservazioni su ciaschedun coscritto.

La lista generale di classificazione viene ora presentata al viceprefetto, e tien luogo delle liste parziali che prima dovevano compilare le municipalità, le quali per lo più erano a ragione incerte del posto che dovevano dare ai coscritti in una lista piuttosto che in un'altra, colla inevitabile conseguenza che i viceprefetti dovevano spesso alterare la classificazione già da esse fatta.

Finalmente si scorgera che il sistema della suddivisione dei coscritti nelle varie liste è conservato in pieno vigore, se si eccettua soltanto la parte che riguarda i volontariamente resisimilistrati la sesta lista è soppressa: i coscritti resisi volontariamente inabili sono collocati per occorrenti.

La formazione poi delle cinque liste parziali attualmente prescritte è affidata alle commissioni cantonali.

Articolo 86.

Qui si scorgera sempre più la differenza che passa fra la lista generale, modello IV, che ha per oggetto la classificazione dei coscritti, e quella modello III, che non ha altro oggetto che l'esposizione al pubblico del quadro di tutti i coscritti del comune, la quale lista rimane perciò attiva anche nel tempo in cui si opera la rettificazione dell'altra lista generale.

Articolo 87.

In questi articoli non si è aggiunto che il NB., ad oggetto di richiamare l'attenzione dei viceprefetti alla parte della rettificazione delle liste, che interessa i coscritti ammissibili ai veliti ed alle guardie d'onore.

Articolo 90.

In questo articolo si scorgera aggiunta l'avvertenza per l'eccitamento prescritto all'art. 91 ai coscritti classificabili delle liste terza e quarta, onde intervengano alla rettificazione.

Si è provveduto anche al caso dell'intervento dei savi ed anziani delle frazioni riunite.

E si è provveduto alla mancanza dell'uffiziale di gendarmeria.

Articolo 92.

Il secondo paragrafo di questo articolo è aggiunto, onde evitare degl'indebiti carichi ai coscritti, rimettendo al solo consiglio di leva il valutare la situazione di quelli che non avessero potuto

Articolo 93.

Si scorgera in questo articolo,

1^o Che si richiamano le discipline stabilite all'art. 3, circa il processo verbale e la trascrizione delle decisioni che vengono prese sopra ogni coscritto. E in tal modo, semplificato di molto il lavoro dei viceprefetti, le decisioni si presentano con ordine, e sul processo verbale non si riportano che le decisioni e le circostanze veramente interessanti.

2^o Che si è stabilito doversi i coscritti chiamare ed esaminare dal viceprefetto secondo l'ordine della loro iscrizione sulla lista generale: questa prescrizione deriva dall'eseguirsi ora la rettificazione sopra la lista generale, laddove precedentemente eseguendosi sulle liste parziali, le antiche istruzioni prescrivevano l'esame dei coscritti secondo l'ordine delle liste stesse.

Articolo 95.

Si scorge nel nuovo secondo paragrafo dell'articolo 95 l'applicazione della massima stabilità al paragrafo 3.^o dell'articolo 31 dell'istruzione 30 settembre. All'articolo 228 si vedrà poi che il consiglio di leva dovrà rifiutare l'accettazione dei coscritti ritenuti provvisionalmente idonei e che al momento in cui gli saranno presentati non avessero la statura di piedi 4 e pollici 9.

Articolo 100.

In quest'articolo non si rimarca altra diversità coll'antico, che quella dipendente dalla massima dell'articolo 36, in forza della quale è saviamente addossato al coscritto l'obbligo di provare che l'atto dal quale l'inabilità dipende non sia stato volontario.

Articolo 101.

La disposizione del 2^o paragrafo dell'articolo 101 è una prova della somma confidenza che S. E. il signor Conte Ministro della guerra ripone nello zelo e nell'intelligenza dei viceprefetti, i quali dovranno mettere sulla lista generale e sul processo verbale tutte le indicazioni necessarie, onde il consiglio di leva possa pronunciare sui coscritti indicati al detto paragrafo, senza aver duopo di richiedere altre nozioni, né di chiamare innanzi a sé i coscritti medesimi.

Articolo 103.

Il terzo paragrafo di quest'articolo aggiunto nella nuova redazione tende ad assicurare vieppiù l'esecuzione degli articoli 78 e 80, e a mantenere tra i funzionari una corrispondenza che deve in ultima analisi risultare a sommo vantaggio delle operazioni di leva, senza apporre ai coscritti delle restrizioni che la legge non ha proibite.

Articolo 107.

Gli obblighi dei viceprefetti, essendo sommamente diminuiti colla nuova redazione di questo articolo, ed essendo le loro operazioni di gran lunga semplificate, vi è luogo ad attendersi una regolarità e sollecitudine maggiore nelle operazioni medesime.

Articolo 109.

Il NB. aggiunto a quest'articolo è una conseguenza del paragrafo 2^o dell'articolo 101.

Articolo 111.

Si nota in proposito del processo verbale quanto si è osservato di sopra all'articolo 93.

Articolo 116.

In questo articolo si vede l'applicazione e la perfezione del principio stabilito coll'articolo 85, e sul quale vertono le osservazioni all'articolo 85.

La copia della lista generale è sostituita ora per le commissioni cantonali alle copie delle liste parziali che, giusta le antiche istruzioni, esse dovevano compilare.

Le liste parziali che sono incaricate col nuovo articolo di formare le commissioni cantonali, non sono che semplicissime, come dai modelli relativi si scorge. Le dette commissioni comprendranno l'importanza di usare la più scrupolosa attenzione nella compilazione delle liste parziali suddette.

Finalmente nell'ultimo paragrafo di quest'articolo si vede stabilito il principio che le liste de' coscritti, nel tempo in cui più non occorrono alle commissioni cantonali, sieno passate al viceprefetto, il quale avrà d'upò di ricorrervi per le emergenze che avvenissero durante l'anno.

Articolo 117.

A quest'articolo non è aggiunto che il NB. che i prefetti sapranno rendere proficuo.

Articolo 141.

In questi articoli sono stabilite le discipline per tener dietro con sicurezza ai movimenti dei coscritti delle liste complessive dei veliti e delle guardie d'onore.

Articolo 143.

Nel primo NB. dell'articolo 143, i consigli ritroveranno anche la norma onde regolarizzare la posizione degli individui i quali, quantunque non fossero stati definitivamente esentati mentre avevano l'età della coscrizione, non possono però essere sottoposti ad ulteriore censura. Ritroveranno pure l'avvertenza necessaria onde evitare la sinistra applicazione del principio ai coscritti dell'anno 1812 in poi.

Al secondo paragrafo è provveduto per la destinazione degl'individui de' quali ivi si tratta, e si è spiegato il periodo di tempo durante il quale è estesa la facoltà ivi accordata ai consigli.

Anche pei coscritti, dei quali tratta l'ultimo paragrafo dell'articolo 143, è provveduto alla destinazione da darsi loro risultando idonei.

Articolo 145.

A quest'articolo si sono aggiunti diversi interessanti schiarimenti: il principio dell'antico articolo è mantenuto in vigore, e viene soltanto estesa la facoltà dei consigli di leva sull'esame delle circostanze degli omessi, autorizzandosi a valutare l'impossibilità in cui fossero stati i coscritti a presentarsi all'iscrizione o i loro parenti a supplire alla loro mancanza.

E si è anche provveduto al caso che questi omessi risultassero inabili al servizio militare.

Articolo 146.

Si è soppresso il 3.^o paragrafo dell' istruzione 10 novembre 1811, il quale trattava della lista VI dei coscritti inabili al servizio per imperfezione procuratasi volontariamente. Questa lista è stata soppressa, giusta gli articoli 86 e 116, ed i coscritti suddetti vengono compresi per semplice memoria in fine della lista II.

Articolo 149.

Il NB. aggiunto al primo paragrafo di quest'articolo serve a dimostrare il modo di eseguirsi il ripartimento nei cantoni che hanno coscritti soggetti all'iscrizione marittima, ed è la spiegazione dell'espressione contenuta nel detto paragrafo = *avuto riguardo al numero degl' individui compresi nell' iscrizione marittima.*

Il NB. all'ultimo paragrafo richiama la disposizione dell'articolo 239, e provvede al modo di realizzarsi il compenso che il medesimo prescrive di fare ad ogni cantone dei requisiti, che essendo detenuti all'epoca della loro requisizione, marciaron dopo sei mesi dalla data della medesima.

Articolo 150.

A questo articolo si è aggiunto il NB., il quale porta l'autorizzazione ai consigli di leva di eseguire i ripartimenti che incumbono ai viceprefetti, e l'applicazione ai comuni del principio esposto al NB. precedente sul compenso ai comuni stessi per detenuti all'atto della requisizione, che marciarono dopo sei mesi.

Articolo 159.

In questo articolo si è richiamata l'attenzione dei consigli di leva anche sull'ora in cui deve eseguirsi l'estrazione a sorte.

Articolo 161.

In questo articolo si è ricordata l'avvertenza del 116, acciò ogni municipalità possa aver presente che le liste III, IV e V compilate dalla commissione cantonale ed affisse servono di documento all'estrazione a sorte.

Articolo 162.

Si è aggiunto il modello del processo verbale dell'estrazione a sorte, acciò ogni municipalità possa eseguire questa operazione con l'esattezza ed uniformità richiesta, e possa rimanerne il documento nel processo verbale medesimo.

Articolo 166.

In altro non differisce questo articolo dall'antico se non che nell'avvertenza di spedirsi al Direttore delle rassegne e della coscrizione militare i quadri del rango dopo il termine della leva.

Articolo 167.

Si è aggiunto il 2.^o paragrafo per indicare che dopo l'estrazione a sorte, le liste si affiggono di nuovo alla municipalità.

Articolo 169.

Si scorgerà al 1.^o paragrafo aggiunta l'avvertenza per dimostrare che la destinazione dei coscritti ordinata da farsi prima di sciogliere la seduta dell'estrazione, cade sui primi numeri dei quadri del rango sino alla concorrenza dell'intero contingente: salvo la requisizione dei coscritti successivi, in mancanza dei primi, da farsi in seguito, com'è indicato agli articoli richiamati nell'avvertenza.

Il NB. in fine di questo articolo chiama l'attenzione delle municipalità per l'istruzione dei coscritti di V. lista sul sistema delle categorie stabilito all'articolo 158.

Articolo 170.

Si scorge nel § 1.^o l'indicazione delle norme per il passaggio in V lista dei coscritti, dei quali è ivi menzione.

Il § 3.^o è nuovo, e tende ad impedire il carico che, per una equivoca intelligenza dell'articolo, potrebbe farsi ai coscritti.

Del NB. si rimarchino i §§ 1.^o, 5.^o e 7.^o. Il 1.^o è nuovo, e tende ad evitare che la marcia dell'attiva, e la marcia della riserva si considerino due leve diverse. Il 5.^o § è nuovo anch'esso, ed espone un nuovo caso che gli attuali articoli 228 e 235 offrono, di unione di più fratelli tra i reperibili della medesima classe. L'ultimo § è conformato al principio che l'art. 47 § 5. stabilisce sui fratelli minori.

Articolo 171.

Ad eccezione del § 1.^o, tutto il resto è nuovo, e porta l'aggiunta delle seguenti disposizioni: 1.^o che sia compilato il quadro dei coscritti dell'anno precedente, che, giusta gli articoli 228 e 235, sono stati rimessi alla leva attuale, per la quale questi coscritti, venendo accettati, devono contrare; 2.^o che sia fatta lettura ai coscritti dell'art. 413 dell'istruzione generale, la conoscenza delle cui disposizioni è loro indispensabile.

Articolo 175.

Nel primo paragrafo di questo articolo si scorgera aggiunta la prescrizione relativa al quadro dei coscritti dell'anno precedente menzionati all'articolo 171, che deve essere unito allo stato del contingente.

L'ultimo aggiuntivo paragrafo prescrive di farsi nota su i quadri del rango delle vicende dei coscritti.

Articolo 177.

Ad eccezione dei paragrafi primo-ed ultimo, che componevano l'antico articolo, tutto il resto è aggiunto, e vi si scorgerà,

1.^o Stabilito il modo di coprire il posto dei coscritti che mancano per formare l'intero contingente dell'armata attiva prima di spedirlo al capoluogo dipartimentale.

2.^o L'autorizzazione di considerarsi come presenti nel contingente i coscritti pei quali la municipalità avesse delle prove irrefragabili della loro esistenza all'armata in una delle posizioni che non costituiscano eccezione dalla requisizione.

3.^o Stabilito il modo di compilarsi la lettera di requisizione dei coscritti esistenti all'armata come supplenti, e di dirigersi la medesima ai requisiti che essi rappresentano, i quali sono obbligati di adempiere agli obblighi di tale requisizione.

Stabilito altresì che, qualora questi ultimi requisiti si trovino assenti dal comune, si oservino le norme degli articoli 184 e 185; cioè, se siano assenti legalmente, si faccia ad essi consegnare la lettera col mezzo della municipalità del comune nel quale dimorano, e se siano assenti illegalmente, si spedisca alla municipalità del comune medesimo un invito per loro arresto.

4.^o Prescritto che per gli assenti con passaporto con cauzione sieno obbligati i cauzionari a somministrare il supplente, o a presentare il requisito.

5.^o Prescritto di unirsi al contingente dell'attiva altrettanti requisiti della riserva, quanti sono i requisiti dell'attiva compresi in una delle categorie dell'articolo 250. (Vedasi lo stesso articolo 250).

6.^o Di unirsi al contingente altrettanti coscritti successivi sulla lista, quanti sono quelli di statura minore di piedi 4 e pollici 9 che vengono per ordine di rango requisiti.

7.^o Ordinato finalmente di unirsi al contingente altrettanti coscritti quanti sono quegli appartenenti ad un comune diverso.

Noi può mai abbastanza raccomandarsi alle municipalità l'esatta osservanza di questo articolo, e lo studio dei principi dell'istruzione in esso ricordati.

Qui cade in accionio di richiamare tutta l'attenzione delle municipalità sullo stato del contingente, modello XVIII prescritto all'articolo 175. Si sono nel modello stesso preveduti la maggior parte dei casi verificabili, in modo che il solo modello serve di guida a chiunque, ancorchè inesperto nelle operazioni di coscrizione.

Articolo 181.

Negli aggiunti paragrafi secondo e terzo viene stabilito il modo di eseguirsi l'estrazione a sorte dei comuni, che devono supplire alla deficienza dei coscritti di altro comune del cantone, ed è previsto anche il caso di deficienza di coscritti in un intero cantone.

Articolo 184.

Questo articolo contiene in genere le stesse massime dell'antico: vi si rimarca però nel principio del primo paragrafo che tali massime sono applicabili soltanto ai legalmente assenti (*per gl' illegalmente assenti* si veda il NB. aggiunto all'articolo 185).

Vi si rimarca inoltre che le municipalità sono autorizzate di spedire direttamente la lettera di requisizione, perché sia consegnata al coscritto legalmente assente, alla municipalità del comune della di lui residenza, quantunque il comune stesso fosse situato in un distretto o in un dipartimento diverso. Si mantiene fermo però l'obbligo di spedirsi in questo ultimo caso altra simile lettera al viceprefetto, onde inoltrarsi al suo destino per canali ordinari.

Articolo 185.

L'antico articolo è stato conservato e si rimarca soltanto che le massime del medesimo non sono applicabili che ai coscritti legalmente assenti.

Il NB. aggiunto a quest'articolo stabilisce poi le norme da osservarsi per i coscritti illegalmente assenti.

Articolo 186.

Le disposizioni dell'antico articolo sono state nella nuova istruzione dilucidate, aggiungendovisi,

1.^o L'indicazione della facoltà che hanuo i consigli di leva di ordinare ex-officio o sopra istanza dei coscritti medesimi la cancellazione di quegli appartenenti ad un comune diverso da quello dell'abitazione;

2.^o L'applicazione delle norme stabilite per i comuni d'abitazione ai comuni di nascita e di domicilio legale del coscritto, qualora il coscritto medesimo ad essi non appartenga.

3.^o Il modo di eseguirsi la cancellazione dei coscritti dalle liste di un comune.

4.^o Finalmente l'avvertenza di funzionar per adempiere le prescrizioni stabilite nello stesso articolo 186.

Articolo 187.

Non vi si rimarca (oltre la dilucidazione dell'antico articolo) che l'aggiunta del penultimo paragrafo circa la cessazione della garanzia del sostituto dopo 4 anni di servizio del sostituto, principio già stabilito nell'articolo 205 dell'istruzione 10 novembre.

Articolo 188.

Si è aggiunto il NB. sulla qualità dell'atto di convenzione tra il sostituente ed il sostituto.

Articolo 189.

I paragrafi 3.^o, 4.^o e 5.^o sono aggiunti; ed oltre alle norme relative all'iscrizione del sostituto sui ruoli del corpo, alle discipline cui sono soggetti i sostituenti durante la garanzia, ed al modo di comunicarsi la diserzione del sostituto dal corpo, si è da S. E. stabilito il principio già adottato coll'articolo 200 pei supplenti, che, cioè debbano anche i sostituenti somministrare il rimpiazzo del loro sostituto entro 15 giorni, e nel caso di arresto del sostituto medesimo, verificatosi in tale spazio di tempo, sieno anche i sostituenti dispensati dall'obbligo del rimpiazzo.

Articolo 190.

Al secondo paragrafo di quest'articolo si osserva che la proibizione di ammettersi supplenti è estesa anche alle compagnie dipartimentali di riserva, ed alla guardia di Milano e di Venezia.

Articolo 193.

Sono aggiunti a quest'articolo il primo e l'ultimo NB.

Col primo vengono da S. E. autorizzati i consigli di leva ad ammettere per supplenti, costituiti della stessa classe del requisito, i quali non siano per loro numero requisiti per conto proprio.

Col secondo *NB.* si accorda una facilitazione nell'età per supplenti dei propri fratelli.

E collo stesso *NB.* si avverte che le prescrizioni dell'articolo sono generalizzate ai supplenti per coscritti di qualunque leva.

Articolo 196.

Si osservino il *NB.* e l'ultimo paragrafo di quest'articolo, i quali sono aggiunti, e 1.^o determinano di trasmettersi al corpo, cui è destinato il supplente, copia dell'atto di convenzione da esso stipulato col supplito; 2.^o definiscono l'oggetto principale della vidimazione di quest'atto, che deve farsi dal prefetto; 3.^o chiamano l'attenzione dei prefetti sopra l'ammissione dei supplenti somministrati a spese di più coscritti mossi da ingannevole lusigna di futura esenzione.

Articolo 197.

Il *NB.* prevede i casi di requisizione per conto proprio, i quali possono ora avverarsi anche in conseguenza delle facilitazioni concesse da S. E. all'articolo 193, come si è rimarcato di sopra.

Il secondo paragrafo stabilisce l'applicazione dei principj degli articoli 200 e 205 anche per gli individui che esistevano all'armata in qualità di supplenti; e che all'epoca in cui sarebbero stati per età requisiti avessero cessato di vivere, o fossero stati congedati dal servizio, o cancellati dai ruoli.

Articolo 198.

Si rimarcheranno aggiunti il primo e l'ultimo *NB.* di questo articolo, oltre un sesto caso che costituisce obbligo di rimpiazzo del supplente, cioè la cancellazione dai ruoli del supplito, ed oltre l'ampliamento del secondo *NB.*

Nel primo *NB.* si ricordano con precisione i casi de' rinvii per inabilità dei supplenti, nei quali deve il supplito rimpiazzarli.

Al secondo *NB.* si aggiunta l'avvertenza dell'art. 318 circa il periodo di quattro anni di servizio che deve verificarsi nell'ultimo dei supplenti di qualunque coscritto, onde sciogliersi questi dalla garanzia del rimpiazzo.

Al terzo *NB.* si definiscono gli effetti sull'obbligo della garanzia del supplito prodotti e dall'assoluto del supplente pronunciata da un consiglio di guerra speciale che lo dichiari non colpevole del delitto di diserzione, e dalla riammissione del supplente avvenuta per effetto di qualsiasi altra disposizione.

Finalmente si ricordano i limiti già stabiliti dall'art. 369 relativamente alla responsabilità dei comuni per il rimpiazzo dei supplenti non eseguito per qualunque causa dai rispettivi suppliti.

Articolo 199.

Si rimarcherà in quest'articolo al paragrafo secondo escluso anche il sesto caso di rimpiazzo dell'articolo 200, dal numero di quelli che obbligano il coscritto al pagamento di una seconda tassa; ed al paragrafo ultimo si scorgono escluse da questo numero anche il caso di rimpiazzo preveduto all'articolo 198 per requisizione del supplente.

Articolo 200.

Il primo *NB.* è aggiunto, ed avverte di non confondersi il caso di congedo per infermità o ferite riportate in servizio, col caso di destinazione ad un corpo o compagnia sedentaria qualunque.

Articolo 201.

La seconda parte di quest'articolo è aggiunta, e stabilisce, 1.^o la pena in cui incorrono i requisiti che rendono refrattari all'atto di dover rimpiazzare il loro supplente; 2.^o l'effetto di questa mancanza di rimpiazzo sulla responsabilità del comune, la quale mantenendosi sempre nei limiti dell'articolo 369 porta la conseguenza che i supplenti requisiti per conto proprio si contano a scarico dei contingenti comunali, quantunque non rimpiazzati dai propri suppliti.

Articolo 202.

Il *NB.* di quest'articolo è aggiunto interamente. Esso provvede ai casi, che il requisito il quale somministrò un supplente, volesse dedicarsi alla carriera ecclesiastica, o si arrolasse volontariamente, o venisse dichiarato indebitamente requisito.

Articolo 203.

Si rimarcherà in quest'articolo oltre le indicazioni sugli atti dei quali devono essere portatori i municipali conduttori dei convogli al capoluogo del cantone, anche l'aggiunto *NB.* su gli stai de' contrassegni che i consigli di leva potrebbero trovare opportuno di esigere dalle municipalità.

Articolo 204.

In quest'articolo si scorgere destinaro esclusivamente un membro della commissione cantonale, od il di lui segretario, ad accompagnare i contingenti cantonali al capoluogo dipartimentale.

Articolo 205.

A quest'articolo si rimarcherà l'avvertenza ai viceprefetti, accio stabiliscano lo stradale dei convogli il più conveniente e il più direttamente conduceante al capoluogo del dipartimento senza occasionare il più breve soggiorno ai coscritti.

Articolo 206.

Si rimarcherà finalmente il *NB.* aggiunto a quest'articolo, circa l'obbligo dei delegati ad accompagnare i coscritti, di passare alla gendarmeria lo stato dei contrassegni dei fuggitivi.

Articolo 207.

OSSERVAZIONE

Per tutti gli articoli precedenti che interessano d'alcuno o direttamente gli attributi delle municipalità, o che stabiliscono la classificazione d'ogni coscritto, si è nelle note sopra enunciate esposta circostantemente l'analisi delle differenze dell'istruzione 30 settembre 1812 con quella del 10 novembre 1811, essendo la presente dimostrazione diretta particolarmente all'istruzione delle municipalità e dei coscritti.

I lumi dei consigli di leva dispensano dalla stessa analisi per quelli dei seguenti articoli che esclusivamente li riguardano, e quindi pei medesimi articoli non si farà che citare le aggiunte o modificazioni.

Articolo 224.

Si è aggiunto l'ultimo paragrafo che tratta del processo verbale.

Articolo 226.

Si è aggiunto il secondo e il quarto paragrafo: si è ampliato il quinto.

Articolo 228.

Si sono aggiunti dal secondo all'ultimo paragrafo. Vi si scorge il compimento del nuovo sistema adottato da S. E., ed accennato agli articoli 31 e 95, pei coscritti di statura minore di 4 piedi e 9 pollici, ritenuti provvisoriamente sulle liste dei requisibili. Queste disposizioni interessano particolarmente le municipalità per gli obblighi successivi dei coscritti non accettati dal consiglio di leva. Si raccomanda pertanto alle municipalità lo studio di quest'articolo e del secondo paragrafo dell'articolo 420 che vi ha relazione.

Articolo 235.

Il terzo e quarto paragrafo ed il *NB.* di quest'articolo sono aggiunti, e stabiliscono le disposizioni successive pei coscritti requisiti non accettati dal consiglio per motivo di malattia passeggiiera.

Articolo 237.

Si rimarcherà al secondo paragrafo definito il caso in cui il requisito che non potette marciare perchè ammalato debba essere dichiarato refrattario. Il quarto e quinto paragrafo sono aggiunti: il quinto stabilisce particolarmente i casi di rinvio dei coscritti marciati invece dei coscritti ammalati.

Articolo 240.

I due ultimi paragrafi di quest'articolo sono aggiunti.

Articolo 245.

Si rimarchi il *NB.* dell'art. 245 che nell'antico articolo non esiste.

Articolo 248.

A quest'articolo si osservi il nuovo caso di descrizione dei coscritti sul registro degli inammissibili.

Articolo 250.

Quest'articolo è nuovo interamente; porta al numero di cinque i casi contenuti nell'antico articolo, e stabilisce le discipline da seguirsi per tutti questi casi.

Articolo 251.

Si osserveranno nei sei numeri del primo paragrafo enunciate le diverse note da farsi dal consiglio sugli stati del contingente.

Articolo 260.

Si avverrà all'aggiunta degli uffiziali e sottuffiziali delle compagnie della riserva, che possono impiegarsi dai prefetti per l'accompagnamento dei convogli de' coscritti ai corpi.

Articolo 267.

Si rimarchi il primo paragrafo sull'ordine della scelta pei corpi delle diverse armi.

Articolo 269.

Il *NB.* è aggiunto all'antica redazione.

Articolo 270.

Si è aggiunta l'avvertenza per l'arruolamento volontario.

Articolo 272.

Si rimarchi la nuova redazione per lo stesso oggetto indicato di sopra all'articolo 267.

Articolo 280.

Il *NB.* è ampliato, e provvede al locale per l'alloggio dell'uffiziale comandante il convoglio, la di cui vigilanza è chiamata anche per protestare in caso di locali mal sicuri o insufficienti.

Articolo 281.

Il secondo paragrafo del *NB.* è aggiunto: si richiama sul medesimo l'attenzione dei podestà e sindaci.

Articolo 295.

Quest'articolo che stabilisce nuove massime e discipline sulle visite e sul rinvio dei requisiti dai corpi, interessa specialmente le cure dei capi dei corpi, e non riguarda i consigli di leva o le municipalità, che in quanto alla sollecitudine con la quale S. E. ha prescritto di eseguirsi i detti rinvii, all'avviso preventivo da darsene ai consigli di leva, ed al limite stabilito ai rinvii medesimi, e nel tempo stesso all'obbligo delle municipalità per il rimpiazzo de' rinvii, e finalmente in quanto al limite dei rinvii de' supplenti, e alla conseguente responsabilità de' suppliti per il rimpiazzo. (Vedasi agli articoli 362, 367 e 369 lo sviluppo di questi principj per ciò che riguarda i funzionari civili ed i coscritti).

Articolo 296.

Si avverrà alla modifica del primo paragrafo, dipendente dalla nuova massima dell'articolo 295, ed al secondo paragrafo che è stato aggiunto.

Articolo 298.

Il NB. a questo articolo è aggiunto e ricorda l'avvertenza del paragrafo quarto dell'art. 315.

Articolo 299.

Il NB. a questo articolo non esisteva nell'antica istruzione. I coscritti devono conoscerne la disposizione onde evitare i di lei effetti.

Articolo 300.

Si è aggiunto il NB. a questo articolo e modificato l'ultimo paragrafo.

Articolo 304.

Si è egualmente modificato il 2.º paragrafo.

Articolo 305.

Si osservi l'attuale redazione del paragrafo primo

Articolo 307.

Si osservi l'attuale redazione del paragrafo secondo, e si rimarchi il paragrafo terzo che si è aggiunto.

Articolo 308.

Il primo paragrafo di quest'articolo è aggiunto.

Articolo 309.

Si è aggiunto il NB.

Articolo 310.

Si è aggiunto il NB.

Articolo 311.

Si avverte alla nuova redazione del paragrafo secondo ed all'aggiuntovi NB.

Articolo 312.

Si avverte all'ampliamento di questo articolo ed alla indicazione delle norme già stabilite in genere per evitare ogni ritardo nella marcia dei requisiti.

Articolo 313.

È aggiunto il secondo periodo di quest'articolo.

Articolo 315.

Si avverte all'attuale redazione di questo paragrafo sulla sospensione della marcia dei coscritti delle liste distrettuali, ai quali è permesso di dare un supplente.

Articolo 316.

Questo articolo interessa direttamente gli attributi dei capi dei corpi. I consigli di leva però vi scorgono l'effetto delle nuove discipline sulle operazioni che li riguardano.

Articolo 332.

Si rimarchi l'attuale redazione del 2.º paragrafo.

Articolo 336.

La nuova redazione di quest'articolo porta l'enumerazione delle parti nelle quali deve essere diviso il rapporto finale del consiglio di leva. Il 1.º paragrafo di questo articolo è aggiunto nella nuova redazione.

Articolo 338.

Si osservi l'aggiunta fatta in fine di quest'articolo.

Articolo 339.

Si osservino nella redazione del nuovo articolo gli stati e conti numerativi che deve unire il consiglio di leva al suo rapporto, dei quali si sono anche stabiliti i modelli.

Articolo 340.

Si avverte alla nuova redazione del paragrafo primo; al num. 4.º del paragrafo secondo che forma l'argomento dell'antico articolo 341; e per ultimo al NB. che si è aggiunto allo stesso articolo 340.

Articolo 341.

L'importanza delle disposizioni di quest'articolo che nell'antica istruzione non esistevano, sarà dai consigli di leva a colpo d'occhio ravvisata.

Articolo 343.

Si avverte al NB. che si è aggiunto a quest'articolo.

Articolo 345.

Sono aggiunti il 3.º paragrafo ed il NB., i quali contengono discipline particolarmente interessanti i consigli di leva.

Articolo 351.

Si osservi la redazione dell'attuale paragrafo secondo in fine.

Articolo 354.

I primi due paragrafi dell'articolo ed i primi due paragrafi del NB. contengono, dilucidate le disposizioni medesime dell'antico articolo. Gli ultimi tre paragrafi del NB. contengono delle nuove disposizioni sulle quali i signori prefetti scorgono la convenienza di richiamare l'attenzione delle commissioni di sanità.

Articolo 355.

Si osservi l'attuale redazione di quest'articolo.

Articolo 361.

A quest'articolo si è soltanto posposto il NB. del quale si sono ampliati i primi tre paragrafi, e si sono aggiunti i due ultimi.

Articolo 362.

Quest'articolo dev'essere particolarmente esaminato dalle municipalità, le quali vi scorgono,

1.º Nel limite prescritto ai rinvii per inabilità e nell'autorizzazione data ai capi dei corpi di eseguire tali rinvii, il principio del quale deriva il limite nell'articolo 367 stabilito pei rimpiazzi. L'istruzione ro novembre 1811, non prescrivendo alcun limite ai detti rinvii, lasciava illimitato anche il periodo dell'obbligo del rimpiazzio: nella nuova istruzione S. E. ha voluto ristrenderlo al primo mese pei requisiti e sostituti, e ai primi quattro mesi pei supplenti; ben inteso che neppure pei supplenti possa la responsabilità dei comuni eccedere il periodo di un mese, rimanendo dopo questo mese la sola responsabilità dei supplenti, come si rileverà all'articolo 369.

Merita particolare avvertenza il paragrafo 3.º pel limite posto dalla superiore saviezza ai rinvii per indebita requisizione, pei quali l'articolo 413 stabilisce le condizioni di reclamo prodotto entro il mese dall'estrazione a sorte e di sviluppo ottenutosi entro i sei mesi dal giorno di questa estrazione.

Articolo 363.

Quest'articolo stabilisce i documenti da spedirsi ai prefetti e quelli dei quali devono essere muniti gl'individui in caso di rinvio dai corpi.

Articolo 364.

Si avverte alle aggiunte fatte al secondo ed al terzo paragrafo, in vista delle quali è necessaria la decisione del Direttore delle rassegne e della coscrizione militare per esigarsi il rimborso delle spese prodotte dai rinvianti per inabilità.

Articolo 365.

Si osservi il NB. aggiunto a quest'articolo.

Articolo 367.

Quest'articolo richiama la particolare attenzione dei coscritti e dei funzionari di leva determinando i casi ed i limiti dei rimpiazzi. Si faccia avvertenza alle diverse categorie di questi rimpiazzi ed al principio fondamentale, del quale si è fatto preventivo cenno di sopra all'articolo 362, di non doversi, cioè, somministrare dalle municipalità rimpiazzi dei rinvianti oltre il primo mese dal loro arrivo al corpo, se non pei casi di irregolare requisizione; e vi si scorga che pei supplenti e sostituti mancati al corpo dopo il primo mese si limita la responsabilità nei loro supplenti o sostituenti, la quale pei rinvii a causa d'inabilità non eccede i quattro mesi.

Articolo 368.

Le municipalità scorgono nella nuova redazione di quest'articolo stabilito pel sostitutente, del pari che pel supplente, il periodo di quindici giorni per la somministrazione del rimpiazzio. Questo principio deriva dall'articolo 189, di cui si è parlato di sopra.

Si è aggiunto a questo articolo il NB. per indicare 1.º le disposizioni da prendersi in caso di assenza dei supplenti o dei sostituenti; 2.º la diversità del periodo stabilito per dichiararli refrattari da quello stabilito per dichiarare refrattari i requisiti; 3.º i casi nei quali i sostituenti sono parificati ai requisiti.

Articolo 369.

Si avverrà al 1.º paragrafo di questo articolo la differenza coll'antico, in quanto che l'antico porta la responsabilità dei comuni anche pei rimpiazzi dei supplenti rinvianti per inabilità riconosciuta entro i primi tre mesi, mentre l'attuale articolo la limita al primo mese, e pel periodo successivo ritiene la sola responsabilità dei supplenti e dei sostituenti.

Articolo 375.

Si avverte all'aggiunta *illegalmente assenti* fatta al paragrafo primo, e si osservi la definizione di essi postata al paragrafo 3.º del NB. che si è aggiunto nella nuova redazione.

I NB. dei paragrafi 4.º e 5.º si sono ampliati.

Si è aggiunto un 6.º paragrafo pei supplenti e pei sostituenti, nel quale si è rimarcata la diversità del periodo che basta a qualificarli refrattari, qualora non adempiano al rimpiazzo ad essi incumbente.

Si è assegnato un 7.º paragrafo ai sostituti, aggiungendovi un'avvertenza relativa ai supplenti e finalmente si è aggiunto un NB. per gli omessi dalle liste, e per gli assenti dal regno.

Articolo 378.

Il 2.º paragrafo di quest'articolo stabilisce con maggior precisione l'obbligo incumbente ai prefetti di determinare il quantitativo della multa da pagarsi da ogni refrattario.

Articolo 380.

Si avverte all'ultimo paragrafo ed al NB. che si sono aggiunti nella nuova redazione, e che trattano del modo di spedire l'avviso della fuga de' requisiti e de' supplenti alle loro famiglie.

Articolo 383.

Si è aggiunto dal terzo paragrafo in avanti quanto riguarda i concerti tra la gendarmeria ed i funzionari civili per l'arresto de' refrattari e le visite improvvisi da farsi all'abitazione delle famiglie di costoro.

Articolo 387.

Si è aggiunto il terzo paragrafo che tratta della gratificazione per l'arresto de' refrattari.

Articolo 391.

I paragrafi secondo, terzo e quarto sono aggiunti e determinano la comunicazione da farsi alle varie autorità per l'arresto de' refrattari.

Articolo 392.

Si avverte alla redazione del paragrafo primo di quest'articolo per la rendita da calcolarsi, alorchè si stabilisce la tassa ai coscritti: si avverte per lo stesso argomento al paragrafo primo dell'aggiuntovi NB. E nei paragrafi primo e secondo dello stesso NB. si vedano le nuove massime pei casi che potrebbero meritare diminuzione o cancellazione della tassa.

Articolo 404.

A quest' articolo si è aggiunto il paragrafo secondo.

Articolo 412.

Sono in quest' articolo riepilogate le prescrizioni di tutti gli articoli precedenti relativi alla conservazione delle liste originali o delle copie di esse presso i diversi funzionari di leva.

Articolo 413.

Quest' articolo contiene le nuove disposizioni stabilite da S. E., delle quali si è parlato di sopra all' articolo 362, e che prescrivono ai coscritti reclamanti per indebita requisizione un limite, entro il quale la produzione e lo sviluppo del reclamo può operare il loro rinvio.

Quest' articolo richiama tutta l' attenzione dei coscritti e funzionari di leva.

Articolo 414.

Quest' articolo stabilisce il registro delle variazioni praticate sulle liste; i tre ultimi paragrafi di esso sono aggiunti: la redazione del primo è modificata secondo le nuove massime dell' articolo precedente.

Articolo 416.

Si è aggiunto a quest' articolo il NB. sull' epoca della rettificazione delle liste.

Articolo 417.

A quest' articolo si è aggiunto il NB. che tratta dei coscritti al servizio di potenze estere, distinguendoli da quelli che fan parte delle truppe dell' Impero francese.

Articolo 420.

Il primo paragrafo contiene le disposizioni dell' antico articolo.

Il secondo paragrafo analizza i doveri delle municipalità e dei viceprefetti sopra i coscritti che nell' anno precedente furono ritenuti provisamente fra i requisibili, quantunque non arrivassero alla statura di piedi 4, pollici 9. (Vedansi gli articoli 31, 95 e 228).

Articolo 423.

Si osservino nella nuova redazione di quest' articolo le avvertenze ai coscritti, ed ai funzionari ai quali riguarda; e le circostanze che deve indicare la carta d' iscrizione, o la rinnovazione o vidimazione di essa in certe determinate epoche.

Articolo 425.

Si è aggiunto il NB. che tratta specialmente delle facilitazioni accordate dalle vigenti discipline di polizia a favore dei nazionali indigenti, e dell' epoca dalla quale han principio le discipline degli articoli 424 e 425 pei coscritti.

Avvertimento per gli articoli 423, 424 e 425.

Nella nuova redazione di questi articoli si sono indicati i nazionali soggetti per età alla coscrizione, i quali non avessero ottenuto eccezione o esenzione. Vedansi al 3.º paragrafo dell' art. 427 le norme per quelli che avessero ottenuto tale eccezione od esenzione.

Articolo 426.

Vedasi l' avvertenza aggiunta in fine di quest' articolo per l' epoca alla quale si deve intendere compito il contingente della riserva quando non è chiamato in attività.

Articolo 427.

Il terzo paragrafo è aggiunto e prevede, come si è detto di sopra, il caso dei coscritti che hanno ottenuto eccezione od esenzione.

Articolo 432.

In quest' articolo si è riunito anche il 433.

OSSERVAZIONE.

Gli antichi articoli 434, 435, 436 e 439 si sono ritenuti nella nuova redazione rispettivamente ai numeri 433, 434, 435 e 436.

Articolo 440.

Quest' articolo non esisteva nell' antica istrizione: il medesimo stabilisce il metodo di persecuzione dei delitti contro la legge di coscrizione ed i rendiconti da spedirsi al Direttore.

Articolo 442.

Si osservi la redazione del paragrafo terzo.

Articolo 443.

L' attuale redazione prevede il caso della conferma della carta di esenzione.

Articolo 450.

Il secondo paragrafo prescrive la compilazione di tre copie della carta di arruolamento.

Milano, il 13 novembre 1812.

IL DIRETTORE DELLE RASSEGNE E DELLA COSCRIZIONE MILITARE,

F. CORTESE.

Cognano

N. 23415. Segr. Gen.

Circolare.

REGNO D'ITALIA

Milano li 21 Novembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI, PODESTÀ, E SINDACI,
ED ALLE COMMISSIONI CANTONALI DI LEVA.

Jerì è stato pubblicato il Decreto di S. M. J. e R.
col quale è ordinata la leva anche per l'anno 1813
di quindici mille uomini; nove mille per la leva at-
tiva, e sei mille per la riserva.

E' parimenti ordinato col succitato Decreto che l'estra-
zione alla sorte de Coscritti delle liste Comunali sia
eseguita il giorno primo del prossimo venturo Di-
cembre, e che pel giorno quinto dello stesso mese
il contingente Dipartimentale dell'attiva sia intiera-
mente in marcia per i rispettivi corpi della linea, iai
quali i Coscritti saranno assegnati.

La rettificazione delle liste è stata compita dal Consiglio Dipartimentale di Leva, e le liste rettificate sono
state già spedite per maggiore sollecitudine direttamente alle Commissioni di Leva incaricate delle opere
azioni indicate all' articolo 116^a dell'Istruzione 30
Settembre 1812.

Questa Istruzione è stata pure già diramata per intero
ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci, ed alle
Commissioni di Leva.

Mi trovo quindi dispensato dal somministrare alle Au-
torità da me dipendenti ulteriori fumi intorno all'es-
ecuzione delle operazioni cui sono rispettivamente chia-
mate. Esse non hanno che a diligentemente meditare
l'Istruzione medesima, e specialmente per ora quegli
articoli che si riferiscono alla stessa delle copie delle
liste generali; alla compilazione del riassunto nu-
merativo per Cantone, e delle cinque liste parziali
per ogni Comune, e della loro pubblicazione; all'or-
dine della requisizione de' Coscritti; alla formalità
dell'

dell'estrazione alla sorte; ed alla destinazione dei Coscritti che devono far parte dei singoli contingenti Comunali.

Il modello XVI. citato all'art. 162 dell'Istruzione fa conoscere il modo con cui deve essere fatto il processo verbale dell'estrazione alla sorte dei Coscritti. Ciascuna Municipalità ha in tale guisa una sicura norma nell'esecuzione di questa operazione.

Del processo verbale non essendo richiesto che il solo originale, dovrà perciò questo essere manoscritto.

Eccito in particolare modo lo zelo delle Autorità Municipali a porre la massima attenzione nell'operazione dell'estrazione alla sorte da eseguirsi premesse le formalità volute dagli articoli 160 e 161, affinchè non accadano irregolarità, e in conseguenza non si abbia ad aprire campo a reclami di sorta.

L'estrazione alla sorte dovrà eseguirsi in tutti i Comuni del Dipartimento alle ore nove della mattina del detto giorno primo Dicembre venturo.

Saranno rimessi in tempo opportuno da quest'Ufficio gli occorrenti Esemplari stampati de' modelli XV. XVII. e XVIII. dell'Istruzione; al modello XVIII. sarà aggiunto un foglio per la trascrizione de' connotati personali di ciascun Coscritto requisito.

Si dimostra qui sotto in prevenzione il Contingente che ciascun Comune dovrà somministrare tanto per l'attiva, che per la riserva del vegnente anno 1813 che verrà in seguito comunicato nel modo stabilito all'art. 153.

Il noto zelo de' Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci, e delle Commissioni di Leva mi assicura dell'esatto adempimento di quanto a ciascuno incumbe per l'effetto della leva superiormente ordinata.

Ho il piacere di attestare ai Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci, ed alle Commissioni Cantonali la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

Comune di Legnano
Armata Attiva Coscritti N. quattro
Riserva tre

King

Squaw.

Ch. 630. Octo 1811-

DIPARTIMENTO D'OLONA.

Distretto IV. di Gallarate = Cantone I. di Gallarate.

STATO del ripartimento del contingente che il suddetto Cantone deve somministrare per la requisizione sulla prima classe dell'anno 1813.

Indicazione dei Comuni	<i>Contingente che devono somministrare</i>		<i>O S S E R V A Z I O N I</i>
	<i>per l'attiva</i>	<i>per la riserva</i>	
Gallarate	nove	sette	
Albizzate	tre	due	
Besnate	tre	due	
Busto Arsizio	tredici	sette	
Cassano Magnago	tre	due	
Castellanza	tre	due	
Fagnano	quattro	tre	
Ferno	due	uno	
Gorla minore	quattro	due	
Legnano	quattro	tre	
Oggiono	due	uno	
Samarate	tre	tre	
Totale . .	cinquantatre	trentacinque	

*Il Bruffo Proponente del Contingente d'armi
G. Gallarate*

S'affiggerà all'ufficio della Municipalità
annexo dell'art. 156. dell'Istruzione n° 30.
Anno 1882. —

IMPERIALIST

ch.27

REGNO D'ITALIA

Li 7 Marzo 1812.

LA COMMISSIONE CANTONALE DI LEVA

IN LEGNANO

*Al Sig. Sindaco della Comune di Legnano con Legnarello
dell' anno 1811.*

S. A. I. il Principe Vice Re con venerato suo Decreto del 28 scaduto Febbraro ha ordinato, che sia messo in attività il contingente della riserva della Coscrizione dell' andante anno, e la Prefettura d' Olona coerentemente alla surriferita Governativa determinazione ne commette a questa Commissione l' esecuzione nella parte, che riguarda questo Cantone.

Il Contingente della di lei Comune qui abbasso dinotato dovrà indispensabilmente essere presentato alla Commissione medesima per il giorno 16. del corrente Marzo dalle ore 9. della mattina, alle 2. del dopo pranzo.

Ove emergesse dubbio sull' accettazione di qualche Coscritto compreso nel contingente Comunale a motivo di fisica indisposizione se ne dovrà aggiungere altro da essere subito sostituito a quell' o, che dovesse essere rimandato per detto titolo: disposizione superiore all' effetto di ottenere intieramente per detto giorno l' intiero contingente.

Non si permetterà, che alcuno dei Coscritti requisiti sorta dalla Comune per presentarsi direttamente a Milano, ma tutti in un solo convoglio dovranno essere qui accompagnati dal Delegato Municipale, e quando si verificasse la mancanza per qualunque titolo, si dovrà requisire quel Coscritto, che succede al mancante per ragione di rango, il che non facendo, declinando dalle superiori disposizioni in proposito comprometterebbe la sua responsabilità in faccia alla Prefettura medesima.

Non occore di altro soggiungere per questa circostanza, perchè è persuasa la Commissione del pieno adempimento.

Si ha il piacere di salutarla con distinta stima.

BOSSI PODESTA' DI LEVA.

Bossi Segretario.

Lodini Carlo Giuseppe
Mantegazza Magno Luigi
Salmoniago Cast' Antonio.

P. N.Y.
P. b. g. Marzo 1811.

Bispettata

Al Sig: Cittadino di

Legnano.

Z. Uff:



REGNO D' ITALIA

Distretto di Gallarate, Dipartimento d' Olona, Cantone di Legnano

Comune di Legnano, con Legnarelle

REQUISIZIONE sulla Prima classe della Coscrizione dell' anno 1811.

Maineri Giuseppe Tommaso soprannominato
figlio dell' stato e di Teresa Belotti nato a Legnano
il 19. mese di genn. dell' anno 1791. domiciliato a Legnano
di professione vallassai. Coscritto della Prima classe dell' anno 1811.
registrato al N.º 6 del quadro del rango della lista V. Catog. I.L.

Per riempimento del contingente ordinario
del Consiglio di leva si prega di ricevere il servizio
requisito pel contingente che il sindacato Comune deve somministrare all' armata
per la requisizione dell' anno 1811.

Gli è perciò ordinato di presentarsi alle ore del giorno 13. Cost. Marzo
all' Uffizio di questa Municipalità, ond' essere inviato al Consiglio di leva del
Dipartimento, dal quale riceverà la destinazione competente.

Qualora non si presentasse, e non facesse constare legittimo impedimento sarà
perseguitato e punito come refrattario.

Se credesse di avere delle eccezioni tanto sulla propria classificazione, quanto
sulla classificazione degli altri coscritti si previene che potrà produrle al sullo-
dato Consiglio di leva.

Dallo stato del contingente affisso nell' Uffizio di questa Municipalità, in esecu-
zione dell' articolo 175 delle Istruzioni di S. E. il Sig. Conte Ministro della
Guerra dei 10 novembre 1811, e ch' è in facoltà dello stesso

Maineri Giuseppe Tommaso di esaminare, potrà egli rilevare l' ordine seguito nella
requisizione del detto contingente, e le relative notizie che potessero intere-
sarlo.

Dato a Legnano Marzo 1811.

I membri della Municipalità del Comune di

~~Stato~~
N. 19.

Leyva d' Alatri

Legnano li 10 Mayo 1811.

Memoria

Al Lij' Carl' Supt. Ladino / Legnans/
Al Lij' Magno Lij' i Montigaggio
Al Lij' Carl' Ant. delmojago

Secondo voi' stato requisito per contingente di difesa della Lava
1811. come dalla relativa lettera di requisizione Leyva n. 9.
Vv'. speditori; fatti con chiunca agguantatori agguaglio
il Jno 16 corrente alle ore 10 della mattina, onde esser
confiato al Supto (Centrale), per voi' raggiungere
l' armata attiva, avvertendovi che non comprendendo
nel gr. ad ora d'esso indicata parte considerate come
defrontando, e come tale punto.

Ho il piacere di salutare.

Francesco Mazzetti

Spediti e Calegnato il Contingente Suddetto

Regno d' Italia

REGNO D' ITALIA.

Li 28 Novembre 1812.

LA COMMISSIONE CANTONALE DI LEVA IN GALLARATE.

Alli Signori Podestà , e Sindaci del Cantone I. di Gallarate.

Si rimette un esemplare dell' Avviso a Stampa indicante il giorno , ed ora in cui deve seguire in ogni Comune l' estrazione , che vorrà essere esposto al Pubblico , e pubblicato dai Parroci in Chiesa in tempo di maggior concorso ; e si rimettono sufficienti esemplari a Stampa delle Lettere di requisizione da consegnarsi a ciascun Coscritto designato ne' modi prescritti dagli art. 173 , e 174 compita l' estrazione.

Siccome poi è Superiormente stabilito , che l' intero Contingente di questo Cantone sia presentato al Consiglio Dipartimentale di Leva il giorno sei del prossimo Dicembre alle ore nove della mattina , trova la Commissione di ingiungere alle SS. LL. , che per il giorno quattro del su-indicato prossimo Dicembre alle ore nove della mattina presentino immancabilmente alla Commissione medesima nel Locale Municipale col mezzo d' un Delegato il Contingente appartenente al loro rispettivo Comune ; avvertendole di spedire niente meno di un quarto di più del Contingente per supplire a tutti quei casi per i quali insorgesse dubbio di non potersi effettuare l' intera consegna di ciascun Comune del Cantone .

Nella piena sicurezza in cui rimane la Commissione della loro esata esecuzione delle Superiormente demandate operazioni , in modo , che tutti i Contingenti arrivino lo stesso su-indicato giorno a questo Capo Luogo del Cantone , si pregia di attestarle la più distinta stima .

PODESTÀ DI LEVA.

REINA

*Noi scriviamo al primo Consigliere
sapendo la Commissione che gli
fornisce già fornita*

Guttoni Segretario.

Legnano

A. 119.

R. n. 19

Bagno d'Italia.

Legnano 19. gennaio 1913.

M. Sindaco.

Al Sig: Parroco Proposto di Legnano =
È superiovamente ordinato, che nel giorno
Primo prossimo fubito Dicembre alle ore Novem
Antimeridiane si papi all' estrazione a sorte
dei Consigli, che devono far parte della Leva
dell'anno 1913. Ad una tale operazione ci
devono assistere le Autorità Comunali, ed i
Sig: Parrochi giunta le Ministeriali istruzioni
30. Janbra prossimo scorso. Sarà perciò della
di Lei compiacenza, Sig: Parroco Proposto,
d'intervenire in detta giorno, ed ora nella
Sala Comunale, ove si pasterà ad eseguire la
succennata operazione. Godo dell' occasione
Sig: Parroco Proposto, per riviverla colla più
distinta stima.

H-h. REGNO D'ITALIA

Legnano L. 9. Gennajo 1812.

LA COMMISSIONE CANTONALE DI LEVA IN LEGNANO

Al Sig. Sindaco di Legnano con Legnarello —

LIl Principe Vice Re con suo venerato Decreto 10 dello scorso Decembre ha prescritto che si formi in Milano un Battaglione, che portar deve il nome di Guardia della Città, ed ha pure ordinato, che i Coscritti della riserva dello scaduto anno 1811 di questo Dipartimento debbano per ora comporne le Compagnie, e che il Battaglione sia organizzato i primi giorni 20 dell' andante Gennajo; disposizioni desunte dall' ordinanza Prefettizia 3 stante N.º 23 Seg. Generale, che per mandarle ad effetto la Commissione si trova nel preciso dovere d' incaricare il Sig. *Sindaco*, a prontamente requisire que' Coscritti della di Lei Comune stati designati a far parte dell' anzidetta riserva secondo il contingente già attribuito nella leva 1811.

Tutti i Coscritti adunque che appartengono a questa requisizione devono spedirsi immancabilmente al deposito di questa Commissione per il giorno 10 dell' andante Genajo prima del mezzo giorno; non già isolatamente; ma per intiero Convoglio, ed accompagnati da un delegato Municipale, e ciò sotto la più stretta responsabilità del Sig. *Sindaco* *suo*, per tutti quelli inconvenienti, che potessero essere occasionati dall' inosservanza di quest' ordine Prefettizio.

Nessuna novità sarà introdotta per questa leva né rapporto alle unioni preesistenti dei Comuni, ne sotto qualsivoglia altro disposto; e le liste già compilate, e rettificate, e i relativi quadri della fissazione dei ranghi dovranno essere la sola guida della requisizione dei Coscritti, come se la riserva dell' anno 1811, che è quella che ora si deve attivare fosse in vece stata posta in marcia subito dopo la leva della parte attiva della Coscrizione di detto anno, conseguentemente per gli effetti della presente leva si ritengono in piena attività gli Sig. Sindaci scaduti, a norma anche della Circolare Prefettizia 25 Novembre 1811: N.º 23560 Sez. I.

Richiamatisi i quadri d' estrazione, esclusisi da essi tutti i Coscritti già passati all' armata a scarto dell' attiva di detto anno, ed i rimandati come inabili, per ragione di rango l' attuale requisizione spetta agli Individui descritti nell' unita nota. Il Sig. *Sindaco* — perciò si farà carico di sottoporre anch' egli alla considerazione i quadri come sopra che in originale esister devono nell' Ufficio Municipale, e quando sia d' accordo nella classificazione disporrà per la più sollecita esecuzione, avvisandola che se mai mancasse per qualunque titolo, o ragione uno dei requisiti si dovrà supplire coll' altro Coscritto che gli succede sempre per ragione di rango, in maniera che tutto l' intiero contingente Comunale nel numero sia consegnato per il giorno ed ora di sopra già precisato. Non dubita quindi la Commissione di vedersi prontamente secondata dall' attività, e dall' interessamento della Municipalità per l' effetto della più pronta requisizione, che per renderla più agevole potrà far sentire ai Coscritti, che si tratta finalmente di dover entrare a far parte della Guardia della Capitale del Regno, ed ivi prestare i loro servigi.

Si ha il piacere di salutarla con distinta stima.


BOSSI PODESTA' DI LEVA.

Bossi Segretario.

P. 6 f. 9.
ff. 9.
g. gennaio 1819.

S'invitano li Consiglii nelle consuete
forme a presentarsi nell'indicated
giorno.

Officio Sindaco S.
di Legnano



H. 9.
Regno d'Italia

Legnano 10. Gennaio 1812.

Il Sindaco G.
al Sig:

Con decreto del giorno dieci prossimo scorso Dicembre
S. A. f. il Principe Vice-Ré ha ordinato la formazione
d'un Battaglione, in Milano, che deve portare il nome
di Guardia della Città di Milano, e si compia que
di volere, che la Riserva dell'anno 1811. da questo Dipar
timento debba formarne per ora le compagnie.

Essendo voi chiamato a far parte della Riserva suddetta,
siete invitato, giusta quanto mi viene superiormente
ingiunto a presentarvi ~~presso~~ ^{presso del giorno} il giorno di domani ~~presso~~
dell'audiente alla Sala Comunale per avere presentato
al deposito cantonale.

~~Non~~ dunque. Benech'non dubiti di tutto il vostro interessenato,
e possibilità, anche per far parte ad un Corpo così onorifico, dello pre
venivvi, che mancando, sareste considerato come raffrattario, e
penito col rigore delle Leggi.

Ho il piacere di salutarvi con diffusa stima -

Nota
Dei Cossutti designati in ordine di rango a far parte della Riserba
dell'anno 1811. per la Comune di Legnano con Legnarello.

1. Colombo Giacomo. Dell'ospitale Maggiore di Milano.
2. Sospetti Giacomo. di Ristorfovo e Vlasia.
3. Colombo Giovanni. Dell'ospitale Maggiore di Milano.
4. Lampugnani Marco Giuseppe e Luigi, e Caterina Canziani.

Regno d'Italia

L. 29. settembre 1812.

La Commissione Cantonale di Lavori Pubblici
Pavia

Signore Podestà, e Sindaci dello Stato Cantonale

Per dare il dovuto adempimento alle Superiori prescrizioni è in obbligo questa Commissione di inviare rispettivamente a S. E. Podestà, e Sindaci ad avere col maggior sollecitudine notificare il nome, e cognome dei morti del Canton, che apparseranno alla prima classe della Commissione 1812, e che per circostanza di famiglia potrebbero essere ammessi altri Reati guardie d'onore, ed al Corpo dei Lecliki, non senza di sommettere di notificare il luogo della morte, e dell'attuale loro domicilio nonché dei rapporti di famiglia costituenti l'ammissibilità ai detti corpi.

Non commetteranno quindi S. E. Podestà, e Sindaci di aprire sul proposito le più estese informazioni nella via più riservata, e siccome le liste sono per mezzo compilabili, così potranno dedurre dai libri del Battesimo quelle individui che per ragione d'età devono essere compresi nell'attuale

(corrigere)
Preghiamo d'una domanda molto premurosa) eppero non
si potrà diffidare il riscontro oltre il giorno 27.

dell'andante stesso

No il piacere di salutarti con diffusa stima, e con
storgione

Nicola Pod. da Zeva

P. 180.

No. 61. September 1812.

Invata a lui ab.

Al sig. Studio della Sua

Significativa

N.° 180

REGNO D' ITALIA.

Dipartimento
d' Olona

Distretto IV.

Cantone I.

Legnano li 16. Settembre 1817.

Il Sindaco

DELLA COMUNE DI LEGNANO, CON LEGNARELLO.

alla Commissione Centrale di Lava = Gallarate =

Prese le più accurate informazioni sulle circostanze dei concittadini

della Prima Classe per la Lava prossima, non trovo alcuno ~~in~~
~~avente~~ ~~de~~ ~~noi~~ che è ammesso ai Corpi della Reale Guardia d'Onore
~~e~~ ~~quelli~~ ~~per~~ dei Voliti Locali ~~già~~ ~~pronto~~ ~~la~~ ~~disposizione~~ a scalo

delle Ministeriali istruzioni 10. gbr. 1811. Ciò servì ad

occasione di codesta riservata Guitatoria 18. Andante A....

ed ho l'onore di dichiararmi colla più distinta Sma-